

1. Il Socio Privato può recedere dalla Società nei casi previsti dalla legge.
2. La volontà di recedere deve essere comunicata all'Organo Amministrativo entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che legittima il recesso, ovvero, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il Socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima.
3. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la Società revoca la decisione che lo legittima.
4. Il Socio Privato che recede dalla Società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione.
5. Rimane ferma l'impossibilità di procedere al rimborso della quota del socio escluso, per giusta causa, mediante riduzione del capitale sociale.
6. Il recesso o l'esclusione saranno efficaci solo a seguito dell'avvenuto rimborso, in una delle modalità sopra individuate, della quota del socio receduto od escluso.
7. La procedura di cui ai precedenti commi è subordinata al rispetto dell'Art. 6 e 7 dello Statuto.

Articolo 14) Organi societari

1. Sono organi della Società:
 - a. l'Assemblea;
 - b. l'Organo Amministrativo;
 - c. l'Organo di Controllo.
2. È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società a norma dell'art. 11 D.L. 175/2016

Articolo 15) Assemblea

1. I Soci, riuniti in Assemblea, decidono sulle materie

riservate alla propria competenza dalla legge o dallo Statuto.

2. Le decisioni dei Soci vincolano tutti i Soci, ancorché assenti o dissenzienti.

Articolo 16) Decisioni dei Soci

1. Sono riservate alla decisione dei Soci:

- a. l'approvazione del bilancio d'esercizio e la distribuzione degli utili, nonché la relazione sul governo societario di cui all'art. 6, comma 4, D.Lgs. n. 175/2016;
- b. la nomina, la revoca ed il compenso degli Amministratori;
- c. la nomina, la revoca ed il compenso dell'Organo di Controllo;
- d. le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- e. la nomina ed il compenso dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- f. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g. il conferimento, la cessione, l'acquisto di aziende o loro parti economicamente organizzate, la costituzione di nuove società o l'acquisto di partecipazioni in altre società, la cessione a terzi di partecipazioni o impianti strategici per lo svolgimento dell'attività sociale;
- h. gli investimenti industriali o finanziari di valore superiore a 3 (tre) volte all'ammontare del patrimonio netto contabile della società risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato;
- i. trasferimento, cessione o altre operazioni inerenti

la proprietà o la disponibilità dei beni funzionali allo svolgimento del servizio idrico integrato;

j. gli indirizzi all'Organo Amministrativo concernenti gli obiettivi strategici della società, nonché l'adozione dei programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e gli ulteriori strumenti di governo di cui all'art. 6, D.Lgs. n. 175/2016;

k. l'esclusione dalla Società del Socio Privato;

l. l'approvazione del Piano industriale e del Piano strategico della società;

m. l'adozione di atti modificativi del rapporto con il Socio Privato purché coerenti con la normativa in materia di procedure ad evidenza pubblica e procedure di scelta del socio privato operativo.

2. Chi riveste la qualità di Socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) sulla base delle risultanze del registro Imprese e non sia moroso ha diritto di partecipare alle decisioni e il proprio voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Articolo 17) Assemblea

1. I Soci si riuniscono in Assemblea rispettando le seguenti norme:

a. l'Assemblea è regolarmente costituita se è presente la maggioranza del capitale sociale;

b. l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale.

2. Nelle seguenti materie l'Assemblea può decidere unicamente con il voto favorevole del Socio Privato:

a. la composizione collegiale o monocratica dell'Organo Amministrativo;

b. distribuzione dell'utile d'esercizio;

c. modifiche dello Statuto;

- d.** trasferimento, cessione o altre operazioni inerenti la proprietà o la disponibilità dei beni funzionali allo svolgimento del servizio idrico integrato;
- e.** l'adozione di atti modificativi del rapporto con il Socio Privato fatte salve le deliberazioni conseguenti a gravi inadempienze da parte del Socio Privato medesimo;
- f.** il compenso spettante all'Organo di Controllo e all'organo di revisione;
- g.** la cessione del ramo d'azienda di cui al contratto per i compiti operativi allegato alla procedura ad evidenza pubblica di individuazione del Socio Privato medesimo;
- h.** la stipula dell'atto di accollo allegato alla procedura ad evidenza pubblica di individuazione del Socio Privato medesimo;
- i.** la deliberazione in merito all'accensione o l'estinzione di mutui e finanziamenti anche da parte dei Soci comprensiva delle modalità e dei tempi di rimborso dei medesimi

3. L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, nella persona del Presidente se istituito il Consiglio di Amministrazione, con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, spedito almeno otto giorni prima di quello fissato mediante Posta Elettronica Certificata.

4. In caso di impossibilità di tutti gli Amministratori o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dall'Organo di Controllo o anche da un Socio.

5. In ogni caso l'Assemblea si intende regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale, sono presenti oppure risulta che siano stati informati

(i) l'Organo Amministrativo e (ii) l'Organo di Controllo e nessuno dei presenti si oppone alla trattazione dell'argomento.

6. I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altra persona mediante delega scritta che dovrà essere conservata dalla società, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

7. L'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati.

8. Il Presidente dell'Assemblea è il Presidente del Consiglio d'Amministrazione se nominato, ovvero l'Amministratore Unico e, in mancanza, la persona indicata dal Socio Pubblico.

9. Il Segretario è indicato dal Socio Privato.

10. L'Assemblea può svolgersi in più luoghi audio-collegati o video-collegati purché:

a. siano presenti nello stesso luogo il Presidente dell'Assemblea ed il Segretario;

b. sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione;

c. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 18) Amministrazione

1. L'Organo Amministrativo della società è costituito, di norma, da un amministratore unico. L'assemblea della società, anche in fase di prima nomina, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di

contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri.

2. Gli Amministratori devono possedere i requisiti di cui all'art.11, D.Lgs.175/2016.

3. La scelta degli Amministratori è effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 e dall'art.11, 4° comma D.Lgs. 175/2016.

4. Gli Amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

5. Gli Amministratori possono essere anche non Soci e sono rieleggibili.

6. Non si applica agli Amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 C.C.

7. l'Organo Amministrativo resta in carica tre esercizi e sino all'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica ed è rieleggibile.

8. Se, per qualsiasi causa, viene meno la maggioranza degli Amministratori decade l'intero Consiglio d'Amministrazione.

9. Gli Amministratori devono convocare, entro sette giorni dall'avvenuto venir meno della maggioranza degli Amministratori, l'Assemblea per la nomina del nuovo Organo Amministrativo.

10. Fino alla nomina del nuovo Organo Amministrativo, gli Amministratori decaduti possono compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

11. Agli Amministratori si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

Articolo 19) Organo Amministrativo

1. Laddove sia istituito il Consiglio di Amministrazione sarà

- riservata alla designazione del Socio Pubblico un numero di amministratori pari a 2 di cui uno con funzione di Presidente e alla designazione del Socio Privato un consigliere con funzioni di Amministratore Delegato;
2. La carica di Vicepresidente può essere attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 9, lett. b) D.Lgs. 175/16.
 3. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica, non computandosi le astensioni.
 4. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.
 5. Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione convoca il Consiglio d'Amministrazione conformandosi alle seguenti norme:
 - a. la convocazione è spedita mediante Posta Elettronica Certificata a tutti gli Amministratori ed all'Organo di Controllo;
 - b. la convocazione deve contenere la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché gli argomenti da trattare;
 - c. la convocazione deve essere spedita almeno tre giorni prima della riunione;
 - d. in caso di urgenza, la convocazione può essere spedita un solo giorno prima della riunione.
 6. Il Consiglio d'Amministrazione si incontra presso la sede sociale o anche altrove, purché nel territorio di uno Stato membro dell'Unione Europea.
 7. Il Consiglio d'Amministrazione è atto a deliberare anche senza convocazione formale se sono rispettate le seguenti

norme:

- a. intervengono tutti gli Amministratori in carica;
 - b. interviene l'Organo di Controllo;
 - c. tutti gli intervenuti si dichiarano edotti sugli argomenti da trattare.
8. Gli Amministratori nominano, per ogni riunione del Consiglio d'Amministrazione, un Segretario con il compito di trascrivere il processo verbale, sottoscritto dallo stesso Segretario e dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione, nel Libro delle Decisioni degli Amministratori in formato digitale.
9. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza, alle seguenti condizioni:
- a. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente del Consiglio d'Amministrazione ed il Segretario, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
 - b. che sia consentito al Presidente del Consiglio d'Amministrazione di accertare l'identità degli intervenuti e di regolare lo svolgimento della riunione, nonché di constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - c. che sia consentito al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi della riunione;
 - d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
10. Il Consiglio nella sua prima riunione potrà prevedere la possibilità di adottare le proprie decisioni anche mediante consultazione scritta ovvero sulla base del

consenso espresso per iscritto, determinandone le modalità e il regolamento.

Articolo 20) Compensi

1. All'Organo Amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio.
2. L'assemblea può inoltre assegnare agli Amministratori un'indennità annuale in misura fissa e/o variabile entro i limiti fissati dalla normativa vigente in materia di società a controllo pubblico, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e/o deliberare l'accantonamento in un'apposita voce dello Stato Patrimoniale.
3. In caso di nomina dell'Amministratore Delegato, il suo compenso è stabilito al momento della nomina.
4. La società non può corrispondere all'Organo Amministrativo gettoni di presenza ulteriori rispetto agli emolumenti sopra previsti o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, né trattamenti di fine mandato ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge per gli Amministratori legati alla società da rapporti di lavoro subordinato.

Articolo 21) Poteri

1. L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli riservati alla decisione dell'Assemblea.
2. L'Organo Amministrativo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e nominare direttori anche generali.

Articolo 22) Rappresentanza

1. La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio è attribuita all'Amministratore Unico e, se istituito il Consiglio di amministrazione, al Presidente del Consiglio d'Amministrazione e all'Amministratore Delegato, nei limiti dei poteri loro conferiti.

Articolo 23) Controllo

1. I Soci nominano l'Organo di Controllo su indicazione del Socio Pubblico, stabilendone un compenso onnicomprensivo.
2. L'Organo di Controllo è monocratico ed allo stesso si applicano le disposizioni sul collegio sindacale per le società per azioni.
3. L'Organo di Controllo deve possedere i requisiti di cui all'art.11, D.Lgs. 175/2016.
4. La revisione legale dei conti della società, se obbligatoria per legge, è esercitata da apposito organo di revisione ai sensi del D. Lgs. 39/2010.
5. La Società non può corrispondere all'Organo di Controllo ed al Revisore Legale, se obbligatorio, gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, né un trattamento di fine mandato ulteriore rispetto al compenso onnicomprensivo stabilito all'atto della nomina nel rispetto dei parametri di legge.
6. All'Organo di Controllo si applica quanto stabilito dal decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazione, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

Al Socio Pubblico della società è attribuito ai sensi dell'art. 2468 c. 3° c.c. lo specifico diritto di svolgere con personale proprio l'attività di controllo della gestione ed erogazione dei servizi prestati dalla Società anche avvalendosi dei servizi del Socio Privato.

Articolo 24) Bilancio

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
2. L'Organo Amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai Soci per l'approvazione nei termini stabiliti dalla legge.
3. Dagli utili netti dell'esercizio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi destinata a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.
4. La rimanente parte degli utili di esercizio è distribuita ai Soci, salva una diversa decisione degli stessi.
5. Il bilancio d'esercizio è accompagnato dalla relazione sul governo societario di cui all'art. 6, comma 4, D.Lgs. n. 175/2016.

Articolo 25) Distribuzione degli utili

1. Gli utili che i soci intendano distribuire al termine dell'esercizio sono ripartiti in misura corrispondente alle quote di partecipazione alla società.

Articolo 26) Liquidazione

1. Allo scadere della durata della società, la Società dovrà essere messa in liquidazione.
2. I Soci procedono alla cessazione della Società anche mediante una delle operazioni di ristrutturazione societaria.

Articolo 27) Rinvio a norme di legge

1. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme di legge in materia di società a responsabilità limitata, oltre a quelle concernenti le società a partecipazione mista pubblica-privata.

Articolo 28) Foro Competente

1. Per qualunque controversia sorga in dipendenza dell'esecuzione e dell'interpretazione del presente

statuto è esclusivamente competente il foro del luogo ove
la Società ha la propria sede legale.

PATTI PARASOCIALI

Per la gestione della società

ARCA S.r.l.

Tra:

- AGAC Infrastrutture S.p.A., con sede in via _____ n. _____, _____ (___), C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Reggio Emilia n. 02153150350, in persona del Presidente del Consiglio d'Amministrazione, munito degli occorrenti poteri (di seguito anche '**AGAC Infrastrutture**' ovvero "**Socio Pubblico**");

e

- IRETI S.p.A. con sede in Genova (GE) via Piacenza n. 54, C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Genova n. 01791490343 (REA GE- 481595) _____, in persona del Legale Rappresentante, munito degli occorrenti poteri (di seguito anche '**Soggetto Privato**' ovvero "**Socio Privato**");

il Socio Pubblico ed il Socio Privato definiti anche, indistintamente, "Parte" e congiuntamente "Parti"

Premesso

- che è stata indetta procedura di selezione per l'individuazione di un Socio Privato con la finalità di costituire una società mista pubblico-privata cui affidare la gestione del servizio idrico integrato nel bacino individuato con Delibera del Consiglio d'Ambito di ATERSIR n. 48 del 13 luglio 2017;
- che a conclusione della procedura il Soggetto Privato è stato individuato nella società IRETI S.P.A., parte nei predetti accordi;
- che con Atto del notaio _____ del _____ AGAC

- Infrastrutture S.p.A. e IRETI S.p.A. hanno costituito la società Azienda Reggiana per la Cura dell'Acqua S.r.l. - inbreve ARCA S.r.l. quali unici soci della medesima;
- che in virtù di quanto disposto dalla procedura finalizzata alla costituzione della società ARCA S.r.l. le Parti sono tenute alla stipula di patti parasociali il cui schema ha costituito allegato alla procedura medesima ed è stato esplicitamente accettato dal Socio Privato in sede di partecipazione alla procedura;
- che la stipula dei presenti patti costituisce atto vincolante all'effettivo avvio del servizio per la gestione del servizio idrico integrato nel bacino di Reggio Emilia da parte di ARCA S.r.l. e che la mancata stipula dei medesimi comporta revoca dell'affidamento ad ARCA medesima del servizio;
- che in caso di cessione da parte di AGAC Infrastrutture S.p.A. delle partecipazioni detenute in ARCA S.r.l., anche in quota parte, ai sensi dell'Art. 6 comma 3 dello Statuto della medesima ARCA S.r.l., le Parti modificheranno i presenti patti per permettere la sottoscrizione dei medesimi agli ulteriori o diversi soci pubblici di ARCA S.r.l.

tutto ciò premesso

si convengono e si stipulano i seguenti patti parasociali.

Art. 1 Durata dei patti parasociali

1. La durata dei presenti patti è fissata alla data di scadenza della concessione in virtù della deroga all'Art. 2341bis di cui all'Art. 17 comma 4 lettera d) del D. Lgs.

175/2016 e, in virtù dell'Art. 7 comma 3 dello Statuto di ARCA S.r.l., della conseguente data di termine della partecipazione del socio privato alla società ARCA S.r.l.

Art. 2 Principi di gestione

1. Le Parti si danno atto che la società dovrà essere gestita secondo i principi della tutela dell'ambiente e del territorio, nonché della promozione di soluzioni innovative per il servizio, nonché garantendo la tutela e la cura del bene "ACQUA", con riferimento ad una distribuzione sicura e di qualità dell'acqua potabile e ad un successivo trattamento - a beneficio dell'ecosistema - dei reflui.
2. AGAC Infrastrutture S.p.A., in qualità di Parte Pubblica, ha, pertanto, il diritto di controllare, verificare e stimolare l'adeguamento di tutte le procedure aziendali ai principi sopra esposti di sviluppo sostenibile.

Art. 3 Clausola di conservazione dei patti parasociali

1. Le Parti convengono che l'eventuale inefficacia o invalidità di alcuna delle disposizioni dei presenti Patti parasociali non si rifletterà in alcun modo sulle clausole o disposizioni non direttamente interessate da tale inefficacia o nullità.

Art. 4 Variazione del Capitale Sociale

1. Come disciplinato dallo statuto il Socio Pubblico ha il diritto di opzione relativa all'aumento del capitale sociale fatta salva la possibilità di rinunciarvi.

Art. 5 Garanzie a terzi

1. Nel caso si rendessero necessarie garanzie di ogni tipo da rilasciare a favore di soggetti terzi non potrà essere richiesta alcuna sottoscrizione o adesione al Socio Pubblico e pertanto il Socio Privato è tenuto a farsi

unicogarante per ARCA S.r.l. a favore di soggetti terzi.

Art. 6 Versamenti per ricostituzione riserve

1. Ove le riserve fossero impiegate per la ricostituzione del capitale sociale a seguito dell'erosione dello stesso, il Socio Privato dovrà ricostituire, tramite apporti di capitale, la quota di tali riserve utilizzata.

Art. 7 Vincolo al rispetto delle disposizioni della Convenzione per i compiti operativi, dell'atto di accollo e delle altre disposizioni di gara

1. Le parti accettano quale parte integrante dei presenti Patti parasociali e si impegnano al rispetto di tutto quanto previsto nella Convenzione per i compiti operativi sottoscritta in data _____ tra ARCA S.r.l., _____ [Socio Privato] e _____ [SOT].
2. In particolare, il Socio Privato si impegna, entro e non oltre 30 giorni dall'effettiva iscrizione a libro soci e comunque entro 15 giorni dalla data della determinazione dell'aggiornamento del valore di rimborso da parte di ATERSIR a finanziare la società per un importo pari a € _____ (____) per il finanziamento complessivo del trasferimento dei beni strumentali al servizio dal precedente gestore del medesimo come esplicitamente dichiarato e sottoscritto in sede di procedura a evidenza pubblica nonché a finanziare le opere per il rimborso del debito di ARCA nei confronti di AGAC Infrastrutture S.p.A.
3. Il Socio Privato si obbliga e si impegna altresì a finanziare la società per l'effettuazione di ogni investimento che la medesima dovrà effettuare ai sensi del contratto di servizio per la gestione del servizio idrico integrato, del Piano operativo degli interventi edel Piano d'ambito.

4. Quale unico e complessivo rimborso, comprensivo di quota capitale e quota interessi, dei finanziamenti alla società ARCA S.r.l., il Socio Privato accetterà di incassare la quota dei ricavi tariffari di competenza di ARCA S.r.l. che il metodo tariffario pro-tempore vigente determinerà quali funzionali al rimborso delle immobilizzazioni del gestore, calcolata con riferimento alla quota delle immobilizzazioni finanziate dal Socio Privato, nonché la quota di valore di rimborso riconosciuta ad ARCA S.r.l. dall'affidatario del servizio al termine della concessione riferita a tali immobilizzazioni finanziate dal Socio Privato.
5. Il Socio Privato accetta che il rimborso di cui al comma precedente sia effettuato dalla società operativa territoriale dal medesimo controllata, quale mandatario di pagamento per conto di ARCA S.r.l.
6. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, il Socio Pubblico si impegna ad approvare in seno all'Assemblea l'integrale rimborso del finanziamento di cui al presente articolo, con tempistiche conformi alla regolazione tariffaria di settore. Il rimborso del finanziamento avverrà nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 2467 C.C.
7. Il Socio Privato si impegna inoltre ove necessario a costituire strumenti finanziari partecipativi postergati nelle perdite atti a controbilanciare eventuali fondi di svalutazione e/o fondi e oneri per spese future relativi ai beni trasferiti ad ARCA dal precedente gestore del servizio. L'effettivo esborso finanziario di suddetti strumenti sarà collegato al realizzo effettivo in termini finanziari di predetti fondi.
8. Il Socio Pubblico, accettando e prendendo atto di quanto disposto dal contratto per i compiti operativi, si

impegna con la stipula dei presenti patti ad esprimere voto favorevole in seno all'assemblea dei soci di ARCA S.r.l. in caso che il Socio Privato esercitasse il diritto di opzione di cui all'art.3 comma 5 del contratto per i compiti operativi. Il voto favorevole di AGAC Infrastrutture S.p.A. è tuttavia vincolato alla sussistenza delle condizioni di cui al comma succitato del contratto per i compiti operativi ed all'ottenimento, e, prima del voto in assemblea, del nulla osta da parte di ATERSIR o Ente competente pro tempore vigente.

9. Il Socio Privato e il Socio Pubblico prendono atto ed accettano le condizioni e le implicazioni dell'atto stipulato fra AGAC Infrastrutture S.p.A., ARCA S.r.l. e IRETI S.p.A. inerente il trasferimento ad ARCA S.r.l. del debito maturato da IRETI S.p.A nei confronti di AGAC Infrastrutture S.p.A. Il Socio Privato accetta in particolare di finanziare la realizzazione delle opere ivi previste per la restituzione del citato debito a fondo perduto, rinunciando ora per tutta la durata della concessione a qualsiasi pretesa di rimborso, ristorno o indennizzo per tale finanziamento e tali opere realizzate destinate al soddisfacimento del creditovantato da AGAC Infrastrutture S.p.A. nei confronti di ARCA S.r.l.

10. Le Parti inoltre accettano e dichiarano di conoscere ogni altra disposizione contenuta negli atti di affidamento del servizio e di selezione del Socio Privato.

Art. 8 Amministrazione

1. Il Socio Pubblico ed il Socio Privato, alla luce di quanto previsto al comma 1 dell'art. 18 dello Statuto, si impegnano a esprimersi in assemblea al fine di costituire l'organo amministrativo in composizione collegiale,

formato da tre membri, sin dalla costituzione della Società e per tutta la durata dell'affidamento del Servizio Idrico Integrato alla medesima.

2. Il Socio Pubblico ha diritto di nominare due Amministratori di cui uno con funzioni di Presidente del Consiglio d'Amministrazione.
3. Il Socio Privato ha diritto di nominare un amministratore con funzioni di Amministratore Delegato. Il Socio Privato, in relazione a tale designazione, si impegna a non nominare soggetti che ricoprano ruoli all'interno degli organi sociali del Socio Privato medesimo o della società operativa territoriale dallo stesso integralmente partecipata e controllata.
4. In caso di esclusione del Socio Privato ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, l'amministratore nominato dal Socio Privato di cui al precedente comma si dovrà dimettere entro e non oltre 7 (sette) giorni dall'avvenuta esclusione.
5. All'Amministratore Delegato spetterà la gestione e la direzione operativa dell'azienda con le deleghe che verranno approvate dal Consiglio di Amministrazione.
6. Il Consiglio di Amministrazione potrà eventualmente attribuire al Presidente deleghe in materia di rapporti con gli Enti Locali e comunicazione;
7. Il Socio Pubblico ha il diritto di individuare una struttura che si occupi della gestione amministrativa e contabile della società, nonché del controllo interno della società medesima attraverso un contratto di servizio approvato con il parere favorevole del Socio Privato.
8. Il Socio Pubblico dovrà dare il suo assenso scritto per ciascuna assunzione di personale che la società effettuerà con particolare riguardo al rispetto delle disposizioni in

materia di assunzione per le società a controllo pubblico vigenti. Ove ricorrano gravi inadempimenti contrattuali attribuibili all'amministratore delegato nominato dal Socio Privato, il Socio Pubblico ha diritto di richiedere la sostituzione dello stesso indicando imotivi che abbiano comportato la perdita del rapporto di fiducia.

Art. 9 Organo di Controllo

1. Il Socio Pubblico ha diritto di nominare l'Organo di Controllo e, laddove obbligatorio per legge, dell'Organo di Revisione.
2. Il compenso spettante all'Organo di Controllo e all'organo di revisione deve essere determinato con il parere favorevole del Socio Privato.

Art. 10 Recesso del Socio Privato

1. Il Socio Privato ha diritto di recedere dalla società nei casi previsti dalla legge ottenendo, quale rimborso, una somma pari:
 - a. alla propria quota di partecipazione al capitale sociale versato;
 - b. alla propria quota delle riserve formate con utili non distribuiti.
2. Il Socio Privato che receda dovrà essere liquidato entro sei mesi dalla comunicazione di recesso.

Art. 11 Liquidazione della società

1. Al termine del periodo di affidamento si procederà alla liquidazione del Socio Privato operativo.
2. Al Socio Privato spetterà una somma pari:
 - a. alla propria quota di partecipazione al capitale sociale versato;
 - b. alla propria quota delle riserve formate con utili non distribuiti.

Restano salvi i diritti del Socio Privato sul rimborso

dei finanziamenti di cui al precedente Articolo 7 e sui corrispettivi per i compiti operativi ad esso o a società interamente controllata assegnati con il relativo contratto di servizio.

3. Il Socio Pubblico, liquidata la quota spettante al Socio Privato, potrà esercitare i suoi diritti di socio senza che il Socio Privato abbia nulla a che pretendere salvo quanto disposto ai precedenti commi 2 e 3, con particolare riferimento all'impossibilità di intervenire in ordine al mantenimento o alla modifica della società.

4. Ove deliberato in tal senso da parte degli Enti competenti in materia definizione delle modalità di affidamento del servizio gestito dalla società, la liquidazione del Socio Privato potrà essere effettuata dal Socio Privato operativo individuato a seguito di procedura ad evidenza pubblica per la gestione del servizio idrico integrato di bacino successiva alla concessione di cui ARCA S.r.l. risulta titolare.

Art. 12 Distribuzione degli utili

1. Le parti concordano e pattuiscono di non deliberare e votare la distribuzione di utili per tutta la durata della concessione.



**Servizio Idrico Integrato
Bacino di affidamento di Reggio Emilia**

**CONVENZIONE DI GESTIONE
(SCHEMA)**

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	2
Art. 1 - <u>Definizioni</u>	2
Art. 2 - <u>Oggetto</u>	7
Art. 3 - <u>Ripartizione delle funzioni tra Gestore e Socio privato industriale</u>	9
Art. 4 - <u>Regime giuridico per la gestione del SII</u>	9
Art. 5 - <u>Perimetro delle attività affidate</u>	10
Art. 6 - <u>Durata della Convenzione</u>	10
Art. 7 - <u>Esclusività dell'affidamento, procedure per il sub affidamento e divieto di sub concessione</u>	11
Art. 8 - <u>Divieto di modificazioni soggettive</u>	12
Art. 9 - <u>Titolarità della risorsa idrica</u>	13
TITOLO II - PIANO D'AMBITO	13
Art. 10 - <u>Contenuto del Piano d'Ambito</u>	13
Art. 11 - <u>Aggiornamento del Piano d'Ambito</u>	14
Art. 12 - <u>Programma operativo degli interventi (POI)</u>	15
Art. 13 - <u>Attuazione degli interventi</u>	15
Art. 14 - <u>Offerta del Gestore</u>	15
Art. 15 - <u>Modifiche al Pdl</u>	15
Art. 16 - <u>Delega dei poteri espropriativi</u>	16
Art. 17 - <u>Esecuzione e funzionamento di opere strumentali realizzate da enti o da terzi</u>	16
TITOLO III - STRUMENTI PER IL MANTENIMENTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO	17
Art. 18 - <u>Obbligo di raggiungimento e mantenimento dell'Equilibrio economico-finanziario</u>	17
Art. 19 - <u>Istanza di riequilibrio economico-finanziario</u>	17
Art. 20 - <u>Misure per il mantenimento dell'Equilibrio economico-finanziario</u>	17
Art. 21 - <u>Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio</u>	18
TITOLO IV - CESSAZIONE E SUBENTRO	19
Art. 22 - <u>Procedura di subentro nella gestione e corresponsione del Valore di rimborso al Gestore</u>	19
TITOLO V - ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI	20
Art. 23 - <u>Ulteriori obblighi di ATERSIR</u>	20
Art. 24 - <u>Ulteriori obblighi del Gestore</u>	20
Art. 25 - <u>Responsabilità del Gestore</u>	23
Art. 26 - <u>Personale coinvolto nella gestione</u>	23
Art. 27 - <u>Dotazioni in disponibilità del Gestore</u>	24
Art. 28 - <u>Obbligazioni verso terzi</u>	24

Art. 29 - <u>Determinazione della tariffa</u>	24
Art. 30 - <u>Articolazione tariffaria</u>	24
Art. 31 - <u>Livelli di servizio</u>	25
Art. 32 - <u>Carta dei Servizi</u>	25
Art. 33 - <u>Regolamento del SII e Regolamento del Gestore</u>	25
TITOLO VI - CESSAZIONE DELL'EFFICACIA DELLA CONVENZIONE	26
Art. 34 - <u>Revoca della concessione</u>	26
Art. 35 - <u>Risoluzione della Convenzione</u>	26
TITOLO VII - CONTROLLI	28
Art. 36 - <u>Rendicontazione della gestione</u>	28
Art. 37 - <u>Controlli</u>	28
Art. 38 - <u>Attivazione di sistemi di controllo integrativi</u>	29
Art. 39 - <u>Potere sostitutivo</u>	29
TITOLO VIII - PENALI E SANZIONI	29
Art. 40 - <u>Penali</u>	29
Art. 41 - <u>Sanzioni</u>	29
TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI	30
Art. 42 - <u>Garanzie</u>	30
Art. 43 - <u>Assicurazioni</u>	30
Art. 44 - <u>Imposte, tasse e canoni</u>	31
Art. 45 - <u>Modalità di aggiornamento della Convenzione</u>	31
Art. 46 - <u>Tracciabilità dei flussi finanziari</u>	32
Art. 47 - <u>Elezione di domicilio</u>	32
Art. 48 - <u>Clausola interpretativa</u>	32
Art. 49 - <u>Legge applicabile e foro competente in via esclusiva</u>	32
Art. 50 - <u>Allegati</u>	32

Convenzione di Gestione del Servizio Idrico Integrato nel bacino di affidamento di Reggio Emilia

L'anno _____, il giorno ____ del mese di ____, a ____, l'Ente di Governo d'Ambito territoriale ottimale dell'Emilia-Romagna, **Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti** (di seguito denominato "**ATERSIR**"), con sede in Bologna, Via Cairoli n. 8/F, rappresentato dal sig./dott. _____, in qualità di ____ *pro tempore*, nato a ____, il ____, domiciliato a ____, C.F. _____,

premesse che

- *in data 3/12/2019 ATERSIR ha pubblicato il Bando di gara "procedura ristretta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (ai sensi degli artt. 59, comma 1, 61 e 95 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché dell'art. 17 del d.lgs. n. 175/2016) per la selezione del socio privato della costituenda società ARCA s.r.l. alla quale sarà affidata la concessione del SII per la provincia di Reggio Emilia, ad esclusione del comune di Toano, comprensivo della realizzazione dei lavori strumentali, e per l'affidamento allo stesso socio di specifici compiti operativi. CIG: 812042852C (d'ora in poi anche "procedura di gara" o anche "gara")*
- *in data ____ è intervenuta l'aggiudicazione definitiva della procedura di gara in favore di ____;*
- *in data ____ l'aggiudicatario [solo in caso di rti o altra forma di partecipazione plurima] ha costituito apposita società di scopo per l'assunzione della partecipazione ad ARCA S.r.l. e in data [in tutti i casi] ha costituito la società ____ quale società operativa territoriale, SOT, per l'espletamento degli specifici compiti operativi assegnati al socio privato tramite la procedura di gara;*
- *in data ____ con atto del Notaio ____ n. rep. ____ è stata costituita formalmente **Azienda Reggiana per la Cura dell'Acqua S.r.l., denominata anche ARCA o ARCA S.r.l.**, con sede in ____, C.F. ____ e P. IVA _____, di seguito anche denominata anche il "Gestore"*
- *nell'ambito della procedura di gara l'affidatario ha accettato i contenuti dello schema convenzionale di seguito riportati nonché dello schema degli ulteriori documenti che regolano l'affidamento con particolare riferimento agli atti statutari e ai patti parasociali regolanti il funzionamento della società mista ARCA S.r.l. nonché dello schema di convenzione per la gestione dei compiti operativi del socio privato, che costituisce Allegato alla presente convenzione principale.*

affida

all'**Azienda Reggiana per la Cura dell'Acqua** (di seguito denominata **ARCA**), con sede in ____, C.F. _____, rappresentata dal sig./dott. _____, in qualità di ____ *pro tempore*, nato a ____, il ____, domiciliato a ____, C.F. _____, di seguito anche denominata il "**Gestore**"

che accetta

la gestione del Servizio Idrico Integrato del bacino di affidamento della provincia di Reggio Emilia, fatta eccezione per il Comune di Toano, così come delimitato con deliberazione del Consiglio Locale di Reggio Emilia n. 2 del 26 marzo 2013 dell'ambito territoriale ottimale definito dalla Regione Emilia-Romagna tramite lo strumento del partenariato pubblico privato istituzionalizzato.

Il Gestore provvede all'esercizio del Servizio Idrico Integrato in qualità di società a partecipazione mista pubblica e privata, con socio privato industriale scelto mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica avente ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, in adempimento della deliberazioni del Consiglio Locale

di Reggio Emilia n. 2 del 30 luglio 2018, nonché della deliberazione del Consiglio d'Ambito ATERSIR n. 48 del 13 luglio 2017, a modifica della propria precedente deliberazione n. 46 del 29 settembre 2015 e in coerenza con la deliberazione del Consiglio Locale di Reggio Emilia n. 7 del 15 dicembre 2015, nelle quali sono riportati i motivi della scelta della forma di gestione ed il relativo affidamento e come deliberato con la Deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 40 del 24/05/2019.

Il Gestore inoltre si impegna ad affidare la gestione dei compiti operativi individuati nella procedura di gara nei termini e nelle condizioni individuati nell'ambito della procedura medesima nonché nell'offerta dell'aggiudicatario alla società operativa territoriale, SOT, costituita dall'aggiudicatario per la gestione dei medesimi.

Tutto quanto sopra premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Definizioni

1.1. Per quanto non espressamente disposto nel presente Art. 1, si applicano le definizioni previste dalla regolazione di ARERA *ratione temporis* vigente.

Acquedotto è il servizio di gestione delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione.

Adduzione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle reti di trasporto primario e secondario come definite al punto 1.1 dell'Allegato al DM 99/1997, ivi incluse le operazioni di ricerca perdite, necessarie a rendere disponibile l'acqua captata per la successiva fase di distribuzione, nonché la gestione, la realizzazione e la manutenzione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti.

AGAC infrastrutture S.p.A: (o anche "AGAC" o "AGAC Infrastrutture"): società patrimoniale detentrica di reti e impianti funzionali al SII affidato con la presente convenzione costituita ai sensi dell'Art. 113 comma 13 del TUEL, alla data di stipula della presente convenzione socio pubblico del gestore, nonché soggetto concedente le reti e le impianti di sua proprietà al Gestore

Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR) è il soggetto competente alla regolazione del servizio nel proprio ambito territoriale ottimale, alla predisposizione del Piano d'Ambito, all'affidamento del servizio e alla predisposizione della tariffa di base, ai sensi degli artt. 147, 149, 149-bis e 154, comma 4, D.Lgs. 152/2006.

Altre attività idriche è l'insieme delle attività attinenti ai servizi idrici, diverse da quelle comprese nel SII, in particolare:

- a) lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua non potabile o ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma per le situazioni non emergenziali, l'installazione e gestione di "case dell'acqua", l'installazione e gestione di bocche antincendio, il riuso delle acque di depurazione;

- b) lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di pozzi neri, il trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi o bottini;
- c) l'esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato, che consiste nelle operazioni di realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato per conto di un altro soggetto, che ha iscritto a patrimonio tali infrastrutture;
- d) lo svolgimento di altri lavori e servizi conto terzi, attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici, indipendentemente dal fatto che siano prestate per un soggetto che non gestisce servizi idrici, come la realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori, la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisionali all'interno dei condomini, l'istruttoria e sopralluogo per rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico e per il rilascio pareri preventivi per impianti fognari privati, l'istruttoria, il collaudo e rilascio parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzate da terzi, le analisi di laboratorio, la progettazione e l'engineering e altri lavori e servizi similari;
- e) la riscossione comprende le attività di riscossione e riparto della tariffa da parte del Gestore di acquedotto nel caso in cui il servizio idrico integrato sia gestito separatamente ai sensi dell'articolo 156, D.Lgs. 152/2006.

Ambito Territoriale Ottimale (ATO o Ambito) è il territorio sulla base del quale, ai sensi dell'art. 147, D.Lgs. 152/2006, come integrato dall'art. 7, D.L. 133/2014 convertito nella L. 164/2014 e successivamente modificato dall'art. 62, comma 4, L. 28 dicembre 2015, n. 221, sono organizzati i servizi idrici e sul quale esercita le proprie prerogative in materia di organizzazione del SII l'Ente di governo dell'Ambito individuato dalla Regione.

ARERA: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;

Attività non idriche che utilizzano anche infrastrutture del servizio idrico integrato consistono nelle attività diverse dai servizi idrici ma svolte mediante l'utilizzo anche di infrastrutture dei servizi idrici, come la vendita di energia elettrica, la valorizzazione del biogas degli impianti di depurazione, qualora non già ricompresi nelle attività di depurazione, l'uso di cavidotti idrici per l'alloggiamento di infrastrutture di trasmissione dati, il noleggio delle infrastrutture per attività di cablaggio o installazione antenne di ricetrasmisione, la realizzazione di lavori e/o servizi conto terzi non attinenti ai servizi idrici e altre attività assimilabili.

Bacino di Affidamento è il territorio nel quale viene affidato il SII ai sensi dell'art. 4.4 della presente convenzione.

Bacino tariffario è il territorio nel quale sono applicati i medesimi livelli e la medesima struttura tariffaria agli utenti finali.

Captazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per l'approvvigionamento diretto d'acqua da sorgenti, da acque superficiali o da acque sotterranee; ove presenti sono incluse le centrali di sollevamento.

Carta dei Servizi è il documento, adottato in conformità alle Linee Guida ATERSIR per la redazione della carta del Servizio Idrico Integrato, approvate con deliberazione del Consiglio d'Ambito, alla normativa vigente e alla regolazione di ARERA, in cui sono specificati i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le modalità della loro fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e Gestore del SII.

Convenzione di gestione (Convenzione) è il documento, adottato in conformità alla normativa in vigore, che regola i rapporti tra ATERSIR e il Gestore del SII.

Convenzione per la gestione dei compiti operativi è il documento contrattuale che regola i rapporti fra ARCA e la SOT affidataria degli specifici compiti operativi individuati nella procedura di gara e rispetto ai quali l'affidatario ha formulato la propria offerta tecnica ed economica.

Depurazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi e le eventuali sezioni di recupero energetico.

Disciplinare Tecnico è il documento allegato alla presente Convenzione, che regola nel dettaglio le attività che il Gestore, deve svolgere per la esecuzione del SII e le norme tecniche per l'esercizio. Il medesimo atto si trova inoltre allegato alla Convenzione per la gestione dei compiti operativi.

Distribuzione e vendita di acqua potabile agli utenti finali è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture, ivi inclusa la gestione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi di carico e di compenso, necessarie alla fornitura di acqua agli utenti finali, siano essi pubblici, domestici – condominiali o singoli – e assimilabili, industriali e agricoli, inclusa la vendita forfetaria di acqua e le forniture temporanee, le forniture a fontane comunali e bocche antincendio, nonché la distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, qualora effettuata mediante l'utilizzo, anche parziale, delle medesime infrastrutture utilizzate per la distribuzione di acqua potabile; include inoltre l'attività di fatturazione e l'assistenza agli utenti e gestione dei reclami.

Enti Locali sono gli enti locali ricompresi nel perimetro di gestione del SII affidato in gestione.

Equilibrio Economico-Finanziario è la condizione di gestione dei servizi tale da assicurare economicità e capacità di rimborso del debito.

Fognatura è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, eventualmente le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, ivi inclusi i connessi emissari e derivatori.

Gestione conforme sono i soggetti esercenti il servizio in base a un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato *ex lege*, come individuati dall'Ente di governo dell'Ambito.

Gestore del Servizio Idrico Integrato o Gestore del SII, Gestore o Concessionario è la società ARCA S.r.l. affidataria del servizio

Gestore degli specifici compiti operativi è la Società operativa territoriale SOT costituita dal socio privato operativo per la gestione dei compiti operativi affidati tramite la procedura di gara.

Gestore Subentrante è il gestore che sostituirà il Gestore nel SII.

Livelli di servizio attuali sono i valori effettivi, alla data dell'ultima rilevazione, dei parametri rappresentativi delle condizioni di esercizio del SII.

Livelli minimi di servizio sono i valori minimi, fissati dal Disciplinare Tecnico, in coerenza con la normativa vigente, dei parametri rappresentativi delle condizioni di esercizio del SII.

Livelli di servizio obiettivo sono i valori obiettivo definiti da ATERSIR e dalla normativa vigente rappresentativi delle condizioni di esercizio del SII che il Gestore deve raggiungere e mantenere nel corso della concessione.

Metodo Tariffario Idrico (MTI) è il sistema di norme che definisce le modalità di calcolo della tariffa del SII pro tempore vigente.

Mutui dei Proprietari (MT_p) è il valore a moneta corrente delle rate dei mutui al cui rimborso ciascun Ente locale o sua azienda speciale o società di capitale a totale partecipazione pubblica, diverso dal Gestore, ha diritto in virtù della concessione in uso delle proprie infrastrutture, nei limiti di quanto giudicato ammissibile da ATERSIR in coerenza con il MTI vigente.

Offerta del Gestore è l'offerta presentata dal Socio Privato, in base alla cui valutazione è stata decisa l'aggiudicazione di cui alle premesse.

Perimetro del SII indica l'insieme delle attività affidate di cui all'art. 4 della Convenzione all'interno del bacino di affidamento.

Piano d'Ambito è il documento di pianificazione redatto ai sensi dell'art. 149, D.Lgs. 152/2006.

Piano economico-finanziario (PEF), a norma dell'art. 149, comma 4, D.Lgs. 152/2006 è il documento, approvato da ATERSIR, che prevede, con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il PEF si compone del piano tariffario, del conto economico, dello stato patrimoniale e del rendiconto finanziario. Il PEF, così come redatto, consente il raggiungimento dell'Equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.

Piano Tariffario è la proiezione, per tutto il periodo di affidamento, con dettaglio annuale, delle componenti di costo che definiscono il vincolo ai ricavi del Gestore (VRG), ai sensi del metodo tariffario idrico pro tempore vigente.

Potabilizzazione l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l'acqua captata idonea al consumo umano, comprese le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione stesse, e per garantire un margine di sicurezza igienico-sanitaria all'acqua distribuita.

Programma degli interventi (Pdl), a norma dell'art. 149, comma 3, D.Lgs. 152/2006 è il documento, approvato da ATERSIR, che individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza. Il Pdl, commisurato all'intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione.

Programma operativo degli interventi (POI) è lo strumento con cui si definiscono operativamente, per un arco temporale più ristretto, corrispondente allo schema regolatorio di ARERA, gli interventi da attuare, i tempi di realizzazione e le fonti di finanziamento.

Regolamento del SII è la disciplina, vigente per il territorio di riferimento, adottata dall'Ente di Governo dell'ambito, che definisce le modalità d'erogazione dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione agli utenti finali per il territorio oggetto di affidamento.

Schema di Regolamento del SII di ATERSIR è lo schema di regolamento valido sul territorio regionale che sarà adottato dall'Agenzia ed in conformità al quale il Gestore e il Gestore degli specifici compiti operativi adotteranno il proprio regolamento del SII.

Regolamento del Gestore del SII è la disciplina che definisce le modalità d'erogazione dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione agli utenti finali, adottata in conformità con lo Schema di Regolamento del SII di ATERSIR. Il Regolamento del Gestore del SII deve essere adottato dal Gestore ed è vincolante per il medesimo e per la SOT ed indica le obbligazioni specifiche per ciascun soggetto.

Schema regolatorio specifico è definito dall'insieme degli atti necessari alla predisposizione tariffaria indicati nel metodo tariffario idrico *pro tempore* vigente, ovvero: a) il Pdl; b) il PEF e c) la Convenzione.

Servizio Idrico Integrato (SII o Servizio) è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno dei suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali; include anche:

- a) la realizzazione di allacciamenti idrici e fognari, che consistono nelle condotte idriche e fognarie derivate dalla principale e dedicate al servizio di uno o più utenti; include l'installazione dei relativi accessori, le separazioni di rete, la rimozione dei punti presa, la realizzazione di pozzetti di derivazione;
- b) le attività di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche e di drenaggio urbano mediante la gestione e manutenzione di infrastrutture dedicate (fognature bianche), incluse la pulizia e la manutenzione delle caditoie stradali; tuttavia, ai fini della determinazione dei corrispettivi, laddove non già incluse nel SII alla data di pubblicazione della deliberazione 664/2015/R/IDR, integrata e modificata dalla deliberazione 918/2017/R/IDR dette attività sono da considerarsi incluse tra le "attività non idriche che utilizzano anche infrastrutture del servizio idrico integrato";

- c) lo svolgimento di prestazioni e servizi accessori conto utenti, come l'attivazione, disattivazione e riattivazione della fornitura, la trasformazione d'uso, le volture, i subentri, la preparazione di preventivi, le letture una tantum, i sopralluoghi e le verifiche;
- d) il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma in caso di situazioni emergenziali.

Socio privato industriale, o Socio privato, è il concorrente selezionato mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica (c.d. gara a doppio oggetto), socio privato e operativo di Arca S.r.l. finanziatore delle opere da realizzarsi e dei compiti operativi connessi alla gestione del Servizio.

SOT (società operativa territoriale) come previsto dagli atti di gara, è la società costituita dal Socio privato industriale, da quest'ultima partecipata al 100%, la quale svolgerà operativamente sul territorio gli adempimenti relativi all'esecuzione del Servizio assegnato all'aggiudicatario.

Stato di consistenza delle infrastrutture è la dotazione patrimoniale complessiva oggetto di gestione desumibile dal database (SIT) di tutte le infrastrutture (reti, opere, impianti, etc.) afferenti il SII, allegato al Disciplinare Tecnico e periodicamente aggiornato dal Gestore secondo le indicazioni in esso previste, e dall'Elenco dei beni trasferiti al Gestore subentrante, allegato al Capitolato d'Oneri di Gara.

Tariffa del SII è il corrispettivo spettante al Gestore per tutti gli oneri e obblighi per la gestione del SII.

Utente è la persona fisica o giuridica, anche diversa dall'utente finale, che abbia stipulato un contratto di fornitura di uno o più servizi del SII, a qualsiasi titolo, inclusa la rivendita del medesimo servizio ad altri soggetti.

Utente finale è la persona fisica o giuridica che abbia stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del SII.

Valore di rimborso o Valore di subentro è l'ammontare del valore residuo così come definito dal metodo tariffario idrico *pro-tempore* vigente.

Vendita all'ingrosso è l'attività di cessione di acqua, potabile e non, e/o dei servizi di fognatura e/o di depurazione per conto di altri gestori del SII, anche operanti in altri ambiti territoriali ottimali.

Art. 2 - Oggetto

2.1. Il servizio affidato al Gestore mediante il presente atto è il SII del bacino di affidamento di Reggio Emilia definito al successivo art. 4.4, come delimitato con deliberazione del Consiglio Locale di Reggio Emilia n. 2 del 26 marzo 2013 dell'ambito territoriale ottimale definito dalla Regione Emilia-Romagna.

2.2. Le Parti danno atto e il Gestore in particolare riconosce che saranno svolte dal Gestore, per il tramite della SOT, anche le eventuali altre attività idriche, così come elencate nel Disciplinare Tecnico; ulteriori altre attività idriche potranno essere svolte dal Gestore e dalla SOT anche in funzione del raggiungimento dell'Equilibrio economico-finanziario della gestione del SII purché preventivamente autorizzate da parte di ATERSIR.

2.3. Il Gestore s'impegna altresì all'utilizzo delle infrastrutture del SII così da permettere che su di esse – ferma ed impregiudicata la loro destinazione funzionale – possano essere mantenute tutte le attività, anche non idriche, attualmente svolte. Resta inteso che eventuali modifiche e nuove attività non idriche dovranno singolarmente e specificatamente essere autorizzate da parte di ATERSIR.

2.4. Fermo restando quanto sopra, le Parti si impegnano, con la sottoscrizione della Convenzione, ciascuna per quanto di propria competenza, a realizzare le attività necessarie alla gestione del SII, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.

2.5. Per il raggiungimento delle finalità di cui ai commi precedenti, **ATERSIR si impegna** a ottemperare agli obblighi previsti dalla Convenzione, tra cui:

- a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità d'intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;
- b) aggiornare le priorità d'intervento sulla base delle principali criticità riscontrate e predisporre o modificare coerentemente gli strumenti di pianificazione;
- c) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della gestione.

2.6 ATERSIR inoltre con la stipula della presente Convenzione prende atto ed accetta le disposizioni dello schema di convenzione per gli specifici compiti operativi che dovrà essere stipulata dal Gestore, dalla SOT e dal socio privato. Le parti inoltre concordano che eventuali modifiche allo schema allegato, anche se necessarie in virtù del periodo temporale trascorso dall'indizione della procedura di gara all'affidamento del servizio dovranno essere approvate da ATERSIR, pena la risoluzione della presente convenzione.

2.7. Per il raggiungimento della finalità di cui ai commi precedenti, **il Gestore si impegna** a ottemperare agli obblighi previsti dalla Convenzione, tra cui:

- a) garantire la gestione del SII in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti e dello stato delle infrastrutture, secondo le priorità stabilite da ATERSIR in attuazione della normativa vigente;
- b) sostenere i rischi connaturati alla gestione, a fronte dei quali percepisce i ricavi da corrispettivi tariffari, fatto salvo il trasferimento dei rischi afferenti alle attività di competenza della SOT a tale soggetto tramite la convenzione che ARCA stipulerà con la medesima nei termini previsti e il cui schema, allegato 1 alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
- c) realizzare il Pdl e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità del servizio agli utenti;
- d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della gestione.

Art. 3 - Ripartizione delle funzioni tra Gestore e Socio privato industriale

3.1. Come previsto nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica ed in linea con le disposizioni della deliberazione del Consiglio Locale di Reggio Emilia n. 2 del 30 luglio 2018, ARCA svolgerà direttamente le seguenti funzioni:

- I) Comunicazioni e relazioni istituzionali: relazione con gli Enti locali in tutto ciò che attiene la realizzazione degli investimenti e la gestione del servizio idrico. Attività di comunicazione e di educazione ambientale inerente il servizio idrico integrato.
- II) Proposta dei documenti di programmazione e pianificazione di sistema: in quanto soggetto gestore del servizio, ARCA, insieme alla SOT (società operativa territoriale), dovrà proporre alle Autorità competenti – in *primis* ATERSIR – i documenti di programmazione a partire dal piano annuale e pluriennale degli investimenti e dalle analisi delle priorità del territorio nell'esercizio della concessione in coerenza con il piano d'ambito.
- III) Contabilità regolatoria e ambientale: ARCA curerà direttamente in quanto Gestore del SII tutti i rapporti e gli adempimenti nei confronti di ATERSIR nonché la produzione di report per gli Enti locali e per le occasioni di confronto pubblico, sia in termini di gestione economica che in termini di risultati di qualità del servizio in coerenza con l'attività di cui a precedente punto I).
- IV) Attività di monitoraggio e reportistica in tempo reale sulle attività della SOT per conto degli Enti locali.

3.2. La gestione di tutte le ulteriori attività, funzioni, compiti afferenti al SII e alle altre attività idriche, affidate ad ARCA S.r.l. da parte di ATERSIR con la presente convenzione, saranno affidate da ARCA medesima alla, SOT, costituita dal socio privato operativo quale Gestore degli specifici compiti operativi, tramite la stipula di apposita convenzione per i compiti operativi del socio privato il cui schema è stato approvato dall'aggiudicatario, socio privato operativo di ARCA S.r.l., nell'ambito della procedura di gara e che costituisce Allegato ___ alla presente convenzione.

3.3. In particolare, ATERSIR e ARCA S.r.l. danno atto che alla stipula di tale atto la SOT diverrà responsabile nei confronti di ARCA S.r.l. per l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte da ARCA S.r.l. con il presente atto fatte salve quelle esplicitamente indicate come ricadenti in via definitiva su ARCA S.r.l. al precedente punto 3.1.

Art. 4 - Regime giuridico per la gestione del SII

4.1. Il Gestore provvede alla gestione del SII in qualità di società concessionaria a partecipazione mista pubblica e privata, con socio privato industriale scelto mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica avente ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, in adempimento della deliberazioni del Consiglio Locale di Reggio Emilia n. 2 del 30 luglio 2018, nonché della deliberazioni del Consiglio d'Ambito ATERSIR n. 48 del 13 luglio 2017, a modifica della propria precedente deliberazione n. 46 del 29 settembre 2015 e in coerenza con la deliberazione del Consiglio Locale di Reggio Emilia n. 7 del 15 dicembre 2015 nonché alla deliberazione del Consiglio d'ambito n. 40 del 24/05/2020, nelle quali sono riportati i motivi della scelta della forma di gestione e del relativo affidamento in conformità alla normativa vigente.

Art. 5 - Perimetro delle attività affidate

5.1. ATERSIR è tenuta a garantire al Gestore il rispetto del principio di unicità della gestione, esercitando le proprie attribuzioni, sulla base della normativa vigente, affinché tutte le attività siano trasferite al Gestore. Le parti convengono e concordano che l'attribuzione dei compiti operativi alla SOT, in conformità alle previsioni di gara ed alle deliberazioni degli organi e delle autorità preposte, non costituisce violazione di detto principio di unicità.

5.2. Il servizio affidato al Gestore è costituito dall'insieme delle attività definite nel Disciplinare Tecnico allegato alla Convenzione, ed è esercitato mediante i beni ivi individuati desumibili dal database (SIT), allegato al Disciplinare Tecnico e periodicamente aggiornato dal Gestore, secondo le indicazioni in esso previste, e dall'Elenco dei beni trasferiti al Gestore subentrante allegato al Capitolato d'Oneri di gara.

5.3. Il perimetro del SII può essere ampliato, includendovi ulteriori servizi e/o attività tra quelli richiamati all'Art. 1 della Convenzione, al fine di assicurare l'Equilibrio economico-finanziario della gestione, in base a quanto previsto dal successivo Titolo III fatti salvi i limiti imposti dalla normativa regolante l'affidamento del servizio.

5.4. La gestione del SII si svolge all'interno del bacino di affidamento, individuato nella deliberazione del Consiglio Locale di Reggio Emilia n. n. 2 del 26 marzo 2013, e costituito dall'intero territorio della provincia di Reggio Emilia eccetto il Comune di Toano, ovvero dai comuni di: Albinea, Bagnolo in Piano, Baiso, Bibbiano, Boretto, Brescello, Casadelbosco di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Canossa, Carpineti, Casalgrande, Casina, Castellarano, Castelnovo di Sotto, Castelnovo ne' Monti, Cavriago, Correggio, Fabbrico, Gattatico, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Montecchio Emilia, Novellara, Poviglio, Quattro Castella, Reggio Emilia, Reggiolo, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San Martino in Rio, San Polo d'Enza, Sant'Ilario d'Enza, Scandiano, Ventasso, Vetto d'Enza, Vezzano sul Crostolo, Viano, Villa Minozzo.

5.5. L'estensione del bacino di affidamento potrà essere modificata, in ampliamento o in riduzione, in conseguenza di eventuali modifiche introdotte dalla Regione Emilia-Romagna.

5.6 Ogni eventuale modifica della delimitazione del bacino di affidamento dovrà essere recepita tramite revisione della Convenzione e del Disciplinare Tecnico e del PEF ad essa allegati.

Art. 6 - Durata della Convenzione

6.1. La presente convenzione ha una durata di anni 20 (venti) dalla data di effettivo subentro nella gestione del servizio da parte di ARCA S.r.l. al precedente affidatario del servizio. La data di effettivo subentro risulterà da apposito verbale fra ARCA S.r.l., e ATERSIR.

6.2. Le parti concordano che l'avvio del servizio sarà comunque vincolato alla realizzazione dei seguenti avvenimenti:

- Avvenuto trasferimento del personale in forza al gestore uscente al Gestore e da questo alla SOT sulla base della ripartizione di competenze tra i due soggetti, aggiornato alla data di subentro sulla base delle funzioni svolte dagli addetti;

- Avvenuto trasferimento delle reti e delle altre dotazioni patrimoniali del gestore uscente IRETI S.p.A. al gestore e connesso pagamento del valore di indennizzo da parte di ARCA S.r.l., previo finanziamento di ARCA S.r.l. per tale pagamento da parte del socio privato operativo;
- Stipula della convenzione fra ATERSIR, AGAC Infrastrutture S.p.A., IRETI S.p.A., ARCA S.r.l., allegato 2 alla presente convenzione, il cui schema era allegato alla procedura di gara e accettato integralmente in tale sede dall'aggiudicatario, disciplinante diverse obbligazioni reciproche fra le parti;
- Stipula fra ARCA S.r.l., il Socio Privato e la SOT della convenzione disciplinante gli specifici compiti operativi di quest'ultima, allegato 1 alla presente convenzione.

6.3 Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di Equilibrio economico-finanziario del servizio, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio *pro tempore* vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme regolanti l'affidamento, nei seguenti casi:

- a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi ai sensi della normativa *pro tempore* vigente;
- b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore subentrante, nel rispetto delle pertinenti disposizioni della regolazione di ARERA;
- c) criticità in ordine al processo di liquidazione del socio privato e della SOT.

6.4. Nel caso previsto al comma precedente, il Gestore presenta motivata istanza ad ATERSIR, specificando altresì l'estensione della durata ritenuta necessaria al mantenimento ovvero al ristabilimento delle condizioni di Equilibrio economico-finanziario e ne dà comunicazione ad ARERA. ATERSIR decide sull'istanza entro sessanta giorni e trasmette ad ARERA la propria determinazione – unitamente agli atti convenzionali aggiornati – ai fini della sua verifica e approvazione entro i successivi novanta giorni.

Art. 7 - Esclusività dell'affidamento, procedure per il sub affidamento e divieto di sub concessione

7.1. Al Gestore e alla SOT è riconosciuto il diritto esclusivo di erogare il SII e gestire le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del Servizio all'interno del Perimetro del SII ciascuno per la propria attività di competenza, con le specificazioni di cui all'art. 3 e seguenti della presente Convenzione, in forza delle relative deliberazioni emesse dagli organi competenti, nonché in accordo con quanto previsto dagli atti di gara e come meglio previsto nella convenzione per la gestione dei compiti operativi, allegato1 alla presente.

7.2. La gestione del SII è affidata al Gestore e, in virtù della convenzione del medesimo con la SOT, è svolta da quest'ultima in via esclusiva per tutta la durata prevista dalla Convenzione. È fatto divieto al Gestore di sub-concedere parzialmente o totalmente il Servizio sotto pena dell'immediata risoluzione del contratto ai sensi del successivo Art. 35 fatto salvo il rapporto giuridico intercorrente con il socio privato e con la SOT.

7.3. Il Gestore e la SOT, ferma restando la loro piena ed esclusiva responsabilità, potranno avvalersi, per l'esecuzione delle attività di competenza, di soggetti terzi, nel rispetto della vigente normativa in materia di affidamento dell'esecuzione di opere, servizi e forniture. Tale disposizione si applica anche nelle eventuali ipotesi di gestione del Servizio a mezzo di società controllate e/o collegate ai sensi dell'Art. 2359 c.c.

7.4. Il regime di subaffidamento a cui è sottoposta la SOT è coerente con quanto previsto nella presente convenzione e nelle disposizioni di gara e disciplinato dalla convenzione relativa agli specifici compiti operativi stipulata da ARCA S.r.l. e la SOT.

7.5. E' fatto divieto ad ARCA di subaffidare attività, servizi o lavori ricadenti nell'alveo dei compiti operativi affidati al gestore degli specifici compiti operativi in quanto con la stipula della convenzione con il socio privato operativo verrà trasferita la titolarità di tali compiti alla SOT.

7.6 Il Concessionario rimane comunque responsabile in via diretta nei confronti di ATERSIR della corretta esecuzione del Contratto, anche in caso di subappalto o affidamento a terzi.

7.7 Il Servizio può essere subappaltato nel limite massimo del 30% (trenta per cento) del valore complessivo del Servizio. Tale limite risulta da calcolarsi cumulativamente rispetto ai subappalti effettuati da ARCA, e dalla SOT. Il rapporto convenzionale fra ARCA e la SOT non costituisce subappalto. Le parti danno atto reciprocamente che ARCA S.r.l. in qualità di società a controllo pubblico è soggetta alle disposizioni normative di cui al Codice dei Contratti pubblici.

7.8 Alle prestazioni eseguite in subappalto si applica l'articolo 174 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici, anche c.d. "Codice appalti").

7.9 Il Concessionario procede all'affidamento a terzi delle attività strumentali all'erogazione del SII, non eseguite direttamente o in subappalto o tramite SOT, mediante procedura di evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, in virtù della sua natura di società a controllo pubblico.

7.10 La regolazione dei subaffidamenti, dei subappalti e delle subforniture relative ai lavori è rimandata alla convenzione relativa agli specifici compiti operativi in quanto attività di competenza della SOT. Il gestore si impegna a vigilare sul rispetto di tali disposizioni da parte della SOT.

7.10 Il Gestore ha il diritto di mantenere sopra e sotto il suolo pubblico tutte le opere e canalizzazioni esistenti utilizzate per il SII e quelle che saranno successivamente realizzate in attuazione del Pdl allegato al Piano d'Ambito vigente.

Art. 8 - Divieto di modificazioni soggettive

8.1. In virtù della natura di ARCA S.r.l. quale società di scopo a capitale misto pubblico-privato finalizzata esclusivamente alla gestione del servizio idrico integrato di cui alla presente convenzione fino al termine di cui al precedente Articolo 6, la medesima non potrà subire modifiche societarie non previste nello statuto societario allegato alla procedura di gara.

8.2. La presente convenzione si risolverà di diritto in caso di esclusione del socio privato dal capitale sociale di ARCA, fatte salve le eventuali modificazioni soggettive del socio privato medesimo che comunque non può in alcun modo alienare o trasferire o conferire le proprie quote societarie ai sensi dello Statuto di ARCA S.r.l. fatta salva la cessione ai soci pubblici della stessa, nei limiti di partecipazione sociale del socio privato medesimo imposti dallo Statuto

8.3 Parimenti, la presente convenzione si risolverà di diritto in caso di cessione anche parziale da parte del socio privato di quote della SOT. Per cessione ai sensi del presente contratto si comprende ogni azione che abbia come conseguenza la modifica della compagine societaria della SOT comprese

operazioni di conferimento, cessione di rami d'azienda, scissioni e ogni altra operazione di natura ordinaria o straordinaria che abbia l'effetto di modificare la partecipazione totalitaria del socio privato nella SOT.

Art. 9 - Titolarità della risorsa idrica

9.1. Le parti si danno atto che le acque erogate attraverso il SII sono pubbliche e che le concessioni di derivazione sono rilasciate dall'autorità competente a favore di ATERSIR. Le concessioni già in essere a favore di soggetti diversi saranno progressivamente volturate ad ATERSIR prima della loro scadenza.

9.2. Il Gestore si impegna a fornire tutta la documentazione necessaria a supportare le istanze di nuova concessione o di rinnovo/modifica delle stesse, il cui iter sarà avviato da ATERSIR nei confronti dell'Autorità competente, e a dare attuazione sotto la propria responsabilità alle prescrizioni contenute nel Disciplinare di concessione.

Titolo II - PIANO D'AMBITO

Art. 10 - Contenuto del Piano d'Ambito

10.1. Il Piano d'Ambito, allegato alla Convenzione di cui costituisce parte integrante, è costituito, ai sensi dell'Art. 149, D.Lgs. 152/2006, dai seguenti atti:

- a) la *Ricognizione delle infrastrutture*, che, anche sulla base di informazioni asseverate dagli Enti locali ricadenti nell'ambito, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al Gestore, precisandone lo stato di funzionamento;
- b) il *Programma degli Interventi (PdI)*, che individua le attività di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con minore densità di popolazione. Il PdI, commisurato all'intera durata della gestione e redatto anche tenendo conto delle indicazioni in merito fornite da ARERA, specifica gli obiettivi da raggiungere, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione;
- c) il *Modello gestionale ed organizzativo*, che definisce la struttura operativa mediante la quale il Gestore e il gestore degli specifici compiti operativi assicurano il servizio all'utenza e la realizzazione del PdI;
- d) il *Piano Economico-Finanziario* che – nell'ambito del piano tariffario redatto secondo le forme e le modalità definite da ARERA – prevede, con cadenza annuale e per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto, i proventi da tariffa nonché i connessi valori del vincolo ai ricavi del Gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario, come risultanti dall'applicazione dei criteri stabiliti dal vigente Metodo Tariffario adottato da ARERA. Quest'ultimo è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il PEF – composto anche da stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario – deve

prevedere il raggiungimento dell'Equilibrio economico-finanziario e in ogni caso il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.

10.2. ATERSIR assicura che, all'inizio e per tutta la durata dell'affidamento, le previsioni della Convenzione consentano nel loro complesso di perseguire l'obiettivo di raggiungimento dell'Equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza.

10.3. Le parti concordano e danno atto che il Piano economico e finanziario allegato al Piano d'ambito così come modificato in virtù dell'offerta dell'aggiudicatario riporta le condizioni di equilibrio relative alla gestione complessiva del SII rispetto alla quale verrà verificato il rispetto ed il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario. Nulla le parti avranno a che pretendere in termini di riequilibrio del PEF ove tale equilibrio del servizio complessivo non sia accompagnato da una condizione di equilibrio economico e finanziario dei singoli soggetti giuridici operanti nell'ambito del SII oggetto della presente convenzione.

Art. 11 - Aggiornamento del Piano d'Ambito

11.1. Ai fini dell'applicazione della regolazione per schemi regolatori introdotta da ARERA, ATERSIR – all'inizio di ciascun periodo regolatorio e comunque nei termini previsti da ARERA – adotta, con proprio atto deliberativo, la pertinente predisposizione tariffaria, ossia lo “specifico schema regolatorio” composto dagli atti – elaborati secondo i criteri e le indicazioni metodologiche definite da ARERA – di seguito riportati:

- a) l'aggiornamento del Pdl, che specifica, in particolare, le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità nonché le conseguenti linee di intervento, individuate su proposta del Gestore anche per il tramite del gestore degli specifici compiti operativi, evidenziandole nel POI. Per ciascun periodo regolatorio, il POI reca la puntuale indicazione degli interventi riferiti all'orizzonte temporale di volta in volta esplicitato da ARERA, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;
- b) l'aggiornamento del PEF, che esplicita con cadenza annuale, per tutto il periodo di affidamento e sulla base della disciplina tariffaria adottata da ARERA, l'andamento dei costi di gestione e di investimento relativi al servizio nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del VRG e del moltiplicatore tariffario di cui alla regolazione vigente;
- c) la Convenzione, contenente gli aggiornamenti eventualmente necessari a recepire la disciplina introdotta da ARERA.

11.2. ATERSIR assicura che, l'aggiornamento del Piano d'Ambito ai sensi del precedente comma, consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'Equilibrio economico-finanziario come definito nella presente convenzione, secondo criteri di efficienza anche in relazione agli investimenti programmati.

Art. 12 - Programma operativo degli interventi (POI)

12.1. Il POI è definito e approvato da ATERSIR in base alle proposte del Gestore, allo stato della gestione del Servizio e alle esigenze di ottimizzazione tecnica, tenendo conto degli obiettivi definiti dalla pianificazione e dall'offerta tecnica ed economica.

12.2 La procedura di approvazione del POI è definita dalla deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 75/2017 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Art. 13 - Attuazione degli interventi

13.1. Il Gestore, secondo il modello gestionale individuato in sede di gara, realizza gli interventi previsti nel Pdl e nel POI, nel rispetto della legislazione comunitaria, nazionale e regionale in materia di opere pubbliche, organizzando tempestivamente la relativa provvista finanziaria. La mancata osservanza dei predetti obblighi costituisce causa di risoluzione della Convenzione.

13.2. Ai fini dell'attuazione del POI, il Gestore si attiene anche a quanto in merito previsto dal Disciplinare Tecnico.

13.3. In virtù del regime di partenariato pubblico privato che caratterizza l'affidamento delle opere di cui al presente articolo, le opere realizzate nel corso del servizio disciplinato dalla presente convenzione e pertanto escluse le opere oggetto di subentro all'avvio della gestione sono iscritte al patrimonio della SOT fino al termine della gestione, fatte salve le opere cedute a AGAC Infrastrutture quale restituzione del debito di ARCA nei confronti di AGAC Infrastrutture medesima. Al termine della gestione ARCA acquisirà tali beni al loro valore regolatorio.

13.4. ATERSIR prende inoltre atto e accetta la previsione del diritto di opzione di cui allo schema di convenzione per gli specifici compiti operativi.

Art. 14 - Offerta del Gestore

14.1. ARCA si obbliga a gestire il Servizio e a realizzare gli interventi in conformità all'offerta tecnica ed economica presentata dal socio privato in sede di gara per l'affidamento del SII e in ogni caso in conformità al Piano d'Ambito, al relativo Pdl, al POI e al PEF come approvati e aggiornati da ATERSIR.

14.2. Il Gestore si obbliga in ogni caso a raggiungere i livelli di servizio obiettivo, in modo coerente con la progressiva attuazione del Pdl, nei tempi e con le modalità stabiliti dal Disciplinare Tecnico, fatte salve le cause ostative non imputabili al Gestore, e alla SOT. ATERSIR, in sede di controllo, procederà alla verifica dell'effettivo raggiungimento dei suddetti obiettivi e, nel caso di difetto di adempimento, procederà ad applicare le relative penali, come specificato nella presente Convenzione e nel Disciplinare Tecnico.

Art. 15 - Modifiche al Pdl

15.1. Le modifiche al Pdl devono essere autorizzate da ATERSIR, con le modalità di cui alla deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 75/2017 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

15.2. In caso di realizzazione di opere non urgenti e/o non autorizzate, ATERSIR si riserva il diritto di escluderle sia dai beni contabilizzati al fine della determinazione tariffaria sia dal calcolo del valore di subentro.

15.3. In caso di mancata attuazione degli interventi che dovessero essere considerati urgenti e indifferibili, sulla base di specifiche circostanze di fatto e di diritto, il Gestore resterà responsabile per ogni conseguenza dannosa che sia conseguenza immediata e diretta della sua inerzia fatta salva la possibilità di rivalsa sulla SOT per inadempienza di quest'ultima.

Art. 16 - Delega dei poteri espropriativi

16.1. ATERSIR delega al Gestore l'esercizio di tutti i poteri espropriativi, compresi i poteri ablatori di natura interinale e/o temporanea, di cui ATERSIR risulta titolare ai sensi dell'art. 158-bis del D.Lgs. 152/2006 e previsti dal D.P.R. 327/2001 e dalla L.R. 37/2002 per la realizzazione degli interventi previsti nel Pdl. ATERSIR riconosce ed accetta che il Gestore si avvarrà della SOT per l'esercizio dei poteri espropriativi suddetti.

16.2. Le Parti danno reciprocamente atto che dalla delega di cui al comma precedente sono escluse l'indizione e la conduzione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 158-bis, D.Lgs. 152/2006 finalizzata ove necessario all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e, congiuntamente o disgiuntamente, all'adozione dell'atto conclusivo di approvazione del progetto definitivo con contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell'opera o dell'intervento.

16.3. Gli estremi della presente Convenzione devono essere specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.

16.4. I Comuni (alla data di stipula della presente convenzione AGAC infrastrutture) sono beneficiari delle espropriazioni dei beni localizzati nei rispettivi territori.

16.5. Il Gestore è tenuto a fornire ad ATERSIR, secondo le modalità e i tempi indicati dall'Agenzia medesima, i dati e le informazioni riguardanti lo svolgimento dei poteri espropriativi delegati.

Art. 17 - Esecuzione e funzionamento di opere strumentali realizzate da enti o da terzi

17.1. Il Gestore prende in carico, assumendone la gestione, i beni realizzati direttamente dagli Enti locali e/o da terzi sotto la responsabilità degli Enti locali in relazione ai piani urbanistici e a concessioni per nuovi edifici in zone già urbanizzate, in tutti i casi in cui le opere e gli interventi siano strumentali al SII e coerenti con quanto previsto dal Piano d'Ambito e con quanto disposto da ATERSIR.

17.2. Il Gestore provvede all'accertamento in contraddittorio della regolare progettazione ed esecuzione delle opere e del relativo stato di funzionamento. Il Gestore si riserva di non prendere in carico le opere in caso di esito negativo del predetto accertamento di regolarità tecnica e funzionale e fintanto che non ne sia intervenuta la regolarizzazione.

17.3. Una volta accertate la regolarità e la funzionalità delle opere realizzate dagli Enti locali e/o da terzi sotto la responsabilità degli Enti locali, le opere predette verranno affidate al Gestore e inserite nell'elenco delle dotazioni in concessione.

Titolo III - STRUMENTI PER IL MANTENIMENTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Art. 18 - Obbligo di raggiungimento e mantenimento dell'Equilibrio economico-finanziario

18.1. Le Parti concorrono, sulla base delle rispettive responsabilità, a perseguire il raggiungimento e il mantenimento dell'Equilibrio economico-finanziario relativo alla gestione unitaria del servizio richiamata al punto 10.3 per tutta la durata dell'affidamento, secondo criteri di efficienza, in base agli strumenti previsti dalla regolazione tariffaria di ARERA e a quanto precisato nella Convenzione.

18.2. Il mantenimento dell'Equilibrio economico-finanziario dovrà garantire:

- a) risultati economici positivi per il servizio nel suo complesso;
- b) la capacità di far fronte al rimborso, entro il periodo di affidamento, dei finanziamenti contratti per la realizzazione degli interventi siano essi stati contratti da ARCA o dalla SOT, valutato anche il valore di subentro eventualmente spettante al Gestore e alla SOT al termine della concessione e fatte salve le necessità imposte dal raggiungimento e dal mantenimento dei livelli di servizio obiettivo;
- c) la capacità di far fronte al pagamento dei debiti correnti secondo le tempistiche stabilite contrattualmente.

Art. 19 - Istanza di riequilibrio economico-finanziario

19.1. Qualora durante il periodo regolatorio si verificano circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa, non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria, tali da pregiudicare l'Equilibrio economico-finanziario del servizio di cui all'art. 18, il Gestore presenta ad ATERSIR apposita istanza di riequilibrio.

19.2. L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'Equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.

19.3. È obbligo del Gestore comunicare altresì nell'istanza, in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.

Art. 20 - Misure per il mantenimento dell'Equilibrio economico-finanziario

20.1. Le eventuali misure di riequilibrio, cui è consentito far ricorso nell'ordine di priorità indicato di seguito, nel rispetto della normativa vigente, sono:

- a) revisione della predisposizione tariffaria, secondo i criteri, le modalità e nei limiti ammessi dalla regolazione di ARERA, con particolare riferimento a:
 - trattamento dei costi di morosità;
 - allocazione temporale dei conguagli;

- rideterminazione della cauzione definitiva;
 - revisione dell'articolazione tariffaria;
 - rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati.
- b) revisione del Pdl, comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;
- c) modifica del Perimetro dell'affidamento o estensione della durata dell'affidamento fatta salva la normativa vigente e non trovando applicazione l'Art. 175 comma 1 lett. A) del D. Lgs. 50/2016 in merito al divieto di clausole estensive della durata delle concessioni, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla presente Convenzione;
- d) richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate dalla regolazione di ARERA, nei limiti previsti e in presenza dei requisiti fissati da quest'ultima.

20.2. Le misure di cui al comma precedente possono essere richieste anche da ATERSIR in caso di uno squilibrio sfavorevole all'utenza.

Art. 21 - Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio

21.1. ATERSIR decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e, in caso di approvazione dell'istanza, trasmette ad ARERA la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui all'articolo precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, ATERSIR, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione di ARERA ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.

21.2. ARERA verifica e approva le misure di riequilibrio determinate da ATERSIR nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque non oltre centottanta giorni dalla ricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale ARERA può disporre misure cautelari.

21.3. L'istanza di riequilibrio deve tener conto anche dei rapporti economici con eventuali società patrimoniali proprietarie di infrastrutture nonché delle eventuali transazioni infragruppo, al fine di assicurare l'efficienza complessiva dei costi di gestione.

21.4 La mancata adozione di misure e azioni volte al ripristino dell'Equilibrio economico-finanziario per difetto di accordo in ordine al riequilibrio, costituisce per entrambe le Parti causa di recesso dalla Convenzione.

Titolo IV - CESSAZIONE E SUBENTRO

Art. 22 - Procedura di subentro nella gestione e corresponsione del Valore di rimborso al Gestore

22.1. ATERSIR è tenuta ad avviare la procedura di individuazione del nuovo Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della Convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione.

22.2. ATERSIR verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del Servizio, e quelli da trasferire al Gestore subentrante. La valutazione è effettuata sia con riferimento ai beni del Gestore sia con riferimento ai beni della SOT.

22.3. ATERSIR individua, con propria deliberazione da sottoporre all'approvazione di ARERA, su proposta del Gestore, l'eventuale valore di rimborso, fissandone l'obbligo di pagamento da parte del Gestore subentrante negli atti di gara e prevedendo le modalità e tempistiche di corresponsione al Gestore uscente.

22.4. ATERSIR consegna il Servizio al Gestore subentrante all'esito dell'esperimento della procedura di gara per la selezione del Gestore subentrante e comunica ad ARERA le informazioni relative all'avvenuta cessazione e al nuovo affidatario.

22.5. In caso di disaccordo del Gestore uscente in ordine alla determinazione del valore di rimborso effettuata da ATERSIR, il Gestore medesimo può presentare le proprie osservazioni ad ARERA entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento da parte di ATERSIR. ARERA tiene conto di tali osservazioni nell'ambito del procedimento di verifica e approvazione.

22.6. A seguito del pagamento del Valore di rimborso, il Gestore uscente consegna al Gestore subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del Servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con ATERSIR sulla base dei documenti contabili.

22.7. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 173, D.Lgs. 152/2006, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente o della SOT, è soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del Servizio Idrico Integrato, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto. Si applica, ai sensi dell'articolo 31 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile.

22.8. In caso di mancato pagamento del valore di rimborso da parte del Gestore subentrante nel termine indicato, ATERSIR

- escute le garanzie prestate dal Gestore subentrante al momento della sottoscrizione del contratto;
- avvia nei confronti del Gestore subentrante un'azione rivolta al risarcimento del maggior danno e/o, qualora ne ricorrano i presupposti, un procedimento sanzionatorio per mancata ottemperanza all'obbligo di versamento del valore di rimborso;
- avvia le procedure per l'individuazione di altro Gestore, previa revoca dell'aggiudicazione e scioglimento del rapporto contrattuale.

22.9. Il Gestore prosegue nella gestione del SII fino al subentro del Gestore subentrante o di altro Gestore. Durante tale periodo, il Gestore è tenuto a realizzare gli interventi di emergenza necessari a mantenere i livelli del servizio dell'anno in cui è avvenuta la scadenza naturale o anticipata della Convenzione e a completare gli interventi già avviati. Ulteriori interventi dovranno essere preventivamente concordati tra le Parti e formalmente autorizzati. La tariffa applicata in tale periodo di gestione sarà determinata secondo il metodo tariffario *pro tempore* vigente.

22.10 Al subentro del Gestore subentrante, il socio privato viene liquidato nei termini e nelle modalità definite nello Statuto di ARCA. Per quanto attiene alle quote di competenza della SOT si richiama tutto quanto previsto nella Convenzione per gli specifici compiti operativi.

Titolo V - ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI

Art. 23 - Ulteriori obblighi di ATERSIR

23.1. ATERSIR è obbligata a:

- a) provvedere alla predisposizione tariffaria e all'adempimento degli ulteriori obblighi posti in capo agli Enti di Governo d'Ambito dalla regolazione di ARERA;
- b) garantire gli adempimenti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al SII adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;
- c) garantire lo svolgimento della procedura di subentro, con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente;
- d) adempiere alle obbligazioni nascenti dalla Convenzione al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per l'erogazione del Servizio nella qualità richiesta;
- e) verificare il rispetto da parte di AGAC Infrastrutture S.p.A. relativamente alla messa in disponibilità dei cespiti derivanti dal pagamento del debito da parte di ARCA S.r.l. e parimenti verificare l'avvenuto pagamento del debito medesimo da parte del Gestore;
- f) verificare la corretta corrispondenza della convenzione per gli specifici compiti operativi stipulata fra ARCA e la SOT con la versione allegata alla presente e costituente allegato della procedura di gara;
- g) controllare le attività del Gestore, raccogliendo, verificando e validando dati e informazioni inviati dal Gestore, anche nell'ambito dei procedimenti di attuazione della regolazione di ARERA.

Art. 24 - Ulteriori obblighi del Gestore

24.1. Il Gestore anche tramite il Gestore degli specifici compiti operativi è obbligato a:

- a) raggiungere i livelli di qualità, di efficienza e di affidabilità del Servizio da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione di ARERA e assunti nella Convenzione anche tramite la trasposizione del presente;

- b) rispettare i criteri e le modalità di determinazione e applicazione delle tariffe determinate da ATERSIR in base alla regolazione di ARERA, curando e comunicando agli utenti il loro aggiornamento annuale;
- c) adottare la Carta dei Servizi facente parte dell'offerta di gara e redatta in conformità alle Linee Guida approvate da ATERSIR, alla normativa vigente e alla regolazione di ARERA previa condivisione con la SOT;
- d) provvedere alla realizzazione del Pdl;
- e) acquisire e/o subentrare in tutte le autorizzazioni, concessioni e permessi necessari alla gestione e all'esercizio delle opere e impianti;
- f) predisporre le modalità di controllo del Servizio e in particolare un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'art. 165, D.lgs. 152/2006;
- g) trasmettere ad ATERSIR le informazioni tecniche ed economiche riguardanti il SII, sulla base della relativa normativa;
- h) prestare collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi, che ATERSIR ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;
- i) dare tempestiva comunicazione ad ATERSIR del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del Servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni di ATERSIR;
- j) restituire alla scadenza dell'affidamento, tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni del SII in condizioni di efficienza e in buono stato di conservazione, coerentemente con le previsioni del Piano d'Ambito;
- k) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dalla Convenzione;
- l) pagare le penali e le altre sanzioni a suo carico fatto salvo che, con riferimento a penali o sanzioni afferenti gli specifici compiti operativi affidati alla SOT, ARCA si rivarrà sulla SOT come esplicitamente previsto nella convenzione per gli specifici compiti operativi;
- m) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente e dalle disposizioni di ATERSIR;
- n) curare l'aggiornamento della ricognizione delle opere di cui al Piano d'Ambito;
- o) proseguire nella gestione del Servizio fino al subentro del Gestore subentrante, secondo quanto previsto dalla regolazione di ARERA e dalla Convenzione;
- p) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla regolazione di ARERA e dalla Convenzione;
- q) erogare il Servizio, garantendo i livelli minimi, nel rispetto delle norme nazionali e regionali in materia di SII e in particolare del D.Lgs. 31/2001, del DPCM 4 marzo 1996, del DPCM 29 aprile 1999 e del D.Lgs. 152/2006;

- r) rispettare le disposizioni vigenti in materia di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture e le norme in materia di accesso ai documenti amministrativi;
- s) incassare la tariffa ai sensi delle norme di legge e della Convenzione;
- t) rispettare le disposizioni regolamentari emanate da ARERA e/o da ATERSIR, dando attuazione ai conseguenti adempimenti;
- u) custodire e adeguare le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le dotazioni in disponibilità alla vigente legislazione;
- v) provvedere, nel corso dell'intera durata della Concessione, a un censimento completo dei beni strumentali alla produzione del Servizio, allo scopo di aggiornare il libro dei cespiti e di tenerlo costantemente aggiornato all'esecuzione di nuovi lavori strumentali, anche al fine di semplificare le nuove procedure di aggiudicazione alla scadenza della Concessione oggetto di questo atto;
- w) porre in essere l'attività amministrativa necessaria per l'ottenimento, in nome e per conto di ATERSIR, di ogni misura incentivante e/o dei finanziamenti pubblici che dovessero rendersi disponibili per la riqualificazione dei beni strumentali alla produzione del Servizio, allo scopo di far incassare ad essa ATERSIR i contributi pubblici tempo per tempo disponibili, salvo il riconoscimento al Concessionario di tutti i costi che verranno sostenuti per l'esperimento delle relative pratiche, al fine di finanziare lavori già progettati e/o nuovi lavori sui beni strumentali alla produzione del Servizio per una maggiore efficienza del Servizio a parità di tariffa e/o per una riduzione della tariffa a carico degli utenti;
- x) rispettare le disposizioni contenute nella convenzione con ATERSIR, AGAC Infrastrutture S.p.A. e IRETI S.p.A. di cui all'allegato 2 alla presente;
- y) subentrare, nonché dare attuazione ed effettiva operatività a quanto contenuto in convenzioni/protocolli d'intesa/accordi intercorsi tra ATERSIR, Gestore uscente e Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile in tema di attività conseguenti ad eventi di emergenza;
- z) subentrare al Gestore uscente negli accordi/convenzioni in essere sottoscritti da ATERSIR, Gestore Uscente ed eventuali altri soggetti;
- aa) dotarsi e mantenere costantemente aggiornato il sistema informatico di gestione degli assets, al fine di monitorare lo stato di conservazione degli assets stessi e di predisporre adeguati piani annuali di manutenzione programmata;
- bb) trasferire ad ATERSIR la quota di tariffa destinata alla copertura dei propri costi di funzionamento, entro il termine indicato dall'Agenzia;
- cc) trasferire ad ATERSIR la quota di tariffa destinata alla copertura delle spese per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 entro il termine indicato dall'Agenzia;

- dd) trasferire ad ATERSIR la quota di tariffa destinata alla copertura dei canoni di concessione per acque destinate al consumo umano da riconoscere alla Regione Emilia Romagna, nei termini fissati da ATERSIR;
- ee) pagare i mutui a favore delle Amministrazioni locali entro le scadenze individuate nel Disciplinare tecnico;
- ff) pagare i corrispettivi a favore di AGAC Infrastrutture entro le scadenze individuate nella Convenzione tra ATERSIR, AGAC Infrastrutture s.p.a., IRETI s.p.a. e ARCA s.r.l.;
- gg) acquisire il CUP (Codice Unico di progetto) per tutti gli investimenti soggetti agli obblighi di tracciabilità.

Art. 25 - Responsabilità del Gestore

25.1. Il Gestore è responsabile della corretta erogazione del Servizio, in accordo con le disposizioni della Convenzione e dei relativi allegati. Il Gestore è altresì responsabile della corretta conduzione delle opere affidategli e di quelle da esso realizzate direttamente o indirettamente fino alla data di consegna al Gestore subentrante.

25.2. Il Gestore tiene sollevati e indenni ATERSIR e gli Enti locali nonché il personale dipendente dei suddetti Enti, da ogni responsabilità connessa con la gestione.

Art. 26 - Personale coinvolto nella gestione

26.1. Il Gestore si obbliga, per sé e per gli altri operatori del Servizio da esso incaricati, al rispetto delle leggi vigenti:

- a) in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie;
- b) contenute nei C.C.N.L. di categoria;
- c) poste a tutela dell'incolumità del personale addetto allo svolgimento del SII e/o di terzi;
- d) poste a tutela di beni pubblici e di beni privati.

26.2. Ai sensi dell'art. 30, comma 4 D.Lgs. 50/2016, Il Gestore è tenuto all'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. La stessa disciplina dovrà essere applicata dal gestore nel caso di affidamento a terzi.

26.3. Resta inteso che per le attività relative al ciclo integrale dell'acqua, incluse le attività di depurazione e gestione delle reti fognarie, il contratto collettivo nazionale di settore applicabile è il CCNL unico Gas Acqua.

Art. 27 - Dotazioni in disponibilità del Gestore

27.1. Le dotazioni in disponibilità del Gestore comprendono:

- a) i beni iscritti nel libro cespiti del Gestore;
- b) le infrastrutture idriche di proprietà degli Enti locali;
- c) i beni di proprietà di AGAC Infrastrutture e altri soggetti diversi dagli Enti locali comunque concessi in uso al Gestore
- d) i beni e le opere realizzati nel corso della gestione in attuazione del Pdl e del POI.

27.2. I beni di proprietà degli Enti locali e i beni di proprietà di soggetti diversi dagli Enti locali, comprese anche le opere in corso di realizzazione e le relative aree di pertinenza, sono affidate al Gestore per l'intera durata dell'affidamento, che ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla Convenzione e dal Disciplinare Tecnico, in conformità con la normativa vigente. I beni realizzati dal Gestore nel corso della presente concessione di servizi sono devoluti gratuitamente al termine della stessa agli Enti Locali che ne assumono la proprietà.

27.3. Il Gestore accetta i beni nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della consegna e dichiara di aver preso cognizione dei luoghi e dei manufatti nonché di tutte le condizioni e situazioni particolari in cui si trova il Servizio, rinunciando a qualunque eccezione.

27.4. Il Gestore si impegna ad adeguare le opere, gli impianti e le canalizzazioni alla vigente legislazione in materia tecnica e di sicurezza; gli oneri relativi a tali adeguamenti concorrono alla determinazione della tariffa e ai suoi adeguamenti.

Art. 28 - Obbligazioni verso terzi

28.1. Tutti i contratti afferenti al servizio oggetto della presente convenzione stipulati dal Gestore e dalla SOT con obbligazioni verso terzi devono includere una clausola che, in caso di scadenza naturale o anticipata della Convenzione, obblighi il contraente ad accettare l'esercizio della facoltà del Gestore subentrante di sostituirsi al Gestore.

Art. 29 - Determinazione della tariffa

29.1. ATERSIR determina la tariffa ai sensi dell'art. 154, comma 4, D.Lgs. 152/2006, e nel rispetto del metodo tariffario idrico *pro tempore* vigente e la trasmette per l'approvazione ad ARERA.

29.2. Fatto salvo quanto previsto dal metodo tariffario idrico *pro tempore* vigente e dalle eventuali ulteriori disposizioni emanate da ARERA, il Gestore prende atto che i ricavi derivanti dalla tariffa di cui al comma precedente costituiscono il corrispettivo del Servizio e che pertanto non gli sarà riconosciuto nessun altro compenso.

Art. 30 - Articolazione tariffaria

30.1. L'articolazione tariffaria, ivi compresa la componente di collettamento e depurazione dei reflui industriali in pubblica fognatura, è definita e approvata da ATERSIR, sulla base di quanto stabilito da ARERA.

30.2. La tariffa annua è applicata dal Gestore secondo le modalità definite da ARERA.

Art. 31 - Livelli di servizio

31.1. Il Gestore assicura il raggiungimento e il mantenimento dei livelli di servizio obiettivo individuati nel Disciplinare Tecnico. I livelli di servizio sono classificati per aree tematiche, secondo quanto previsto da ARERA, ed espressi sotto forma di indicatori.

31.2. ATERSIR verifica periodicamente il mantenimento/raggiungimento dei livelli minimi di servizio e di quelli obiettivo, nel rispetto delle disposizioni di ARERA e del Disciplinare Tecnico.

31.3. In caso di mancato o parziale raggiungimento dei livelli minimi di servizio, al Gestore saranno applicate le penali previste nel Disciplinare Tecnico fatto salvo il diritto di rivalsa successiva di ARCA sulla SOT per inadempienze relative a compiti ad essa affidati.

31.4. Al fine di garantire i livelli di servizio il Gestore è tenuto a predisporre e rendere operativi entro dodici mesi dalla stipula della Convenzione, i Manuali e Piani previsti nel Disciplinare Tecnico. Nel Disciplinare sono definiti i contenuti minimi dei rispettivi documenti.

31.5. I documenti di cui al punto precedente dovranno essere adottati a firma congiunta dal Gestore e dal Gestore degli specifici compiti operativi e dovranno essere esplicitamente vincolanti per entrambi a seconda dei compiti afferenti al servizio affidati a ciascuno a seguito della procedura di gara.

31.6 Tutti gli atti sopracitati, unitamente a ogni loro modificazione ritenuta necessaria nel periodo di concessione, saranno conservati dal Gestore e dovranno essere forniti a richiesta di ATERSIR.

Art. 32 - Carta dei Servizi

32.1. Al fine di tutelare i diritti degli utenti e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità del Servizio, la Carta dei Servizi facente parte dell'offerta di gara è redatta in conformità alle Linee Guida ATERSIR per la redazione della carta del Servizio Idrico Integrato, alla normativa vigente e alla regolazione di ARERA.

32.2. La Carta dei Servizi è efficace dalla data di subentro del Gestore.

32.3. La Carta dei Servizi è soggetta a revisione, al fine di aggiornarne i contenuti all'evoluzione della normativa in materia.

32.4. La Carta dei servizi è adottata dal Gestore ed è vincolante per tutti i soggetti coinvolti nella gestione del servizio a seconda dei compiti da ciascuno gestiti.

Art. 33 - Regolamento del SII e Regolamento del Gestore

33.1. Per il territorio oggetto di affidamento, il rapporto tra il Gestore e la SOT, da un lato, e gli utenti, dall'altro, è disciplinato dal Regolamento del SII da adottarsi dal Gestore e vincolante per il medesimo e per la SOT. Nelle more dell'adozione del Regolamento del SII del Gestore conforme allo Schema di cui al seguente comma 33.2, il Gestore e la SOT applicano i Regolamenti vigenti nel territorio oggetto di affidamento come approvati da ATERSIR, come aggiornati dall'allegato "Tariffario per la realizzazione di allacciamenti di servizi idrici e per lo svolgimento di prestazioni accessorie" n. 4 al

Disciplinare Tecnico, dettando ove necessario, in conformità allo stesso e previa comunicazione ad ATERSIR, disposizioni di maggior dettaglio.

33.2. ATERSIR adotterà lo Schema di Regolamento del SII valido sull'intero territorio regionale, in conformità al quale il Gestore adotterà il Regolamento del SII per il territorio oggetto di affidamento che sarà vincolante per il medesimo Gestore e per la SOT.

33.3. Lo Schema di Regolamento del SII contiene la disciplina generale relativa alle modalità di erogazione dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione agli utenti finali.

33.4. Il Regolamento del SII del Gestore, conforme allo Schema di cui al precedente comma 33.3, descrive dettagliatamente le modalità e le condizioni tecniche, contrattuali ed economiche con le quali il Gestore fornisce il Servizio agli utenti finali per il territorio oggetto di affidamento.

33.5. Il Regolamento del SII del Gestore sarà trasmesso all'Agenzia per la verifica di conformità.

TITOLO VI - CESSAZIONE DELL'EFFICACIA DELLA CONVENZIONE

Art. 34 - Revoca della concessione

34.1. ATERSIR si riserva la facoltà di revocare la presente concessione per motivi di pubblico interesse.

34.2. In caso di revoca della presente concessione per motivi di pubblico interesse sono rimborsati al Gestore gli importi definiti ai sensi dell'art. 176 del D.Lgs. 50/2016. La ripartizione di tali importi spettanti al Gestore e alla SOT è definita nella convenzione fra tali soggetti allegata alla presente.

Art. 35 - Risoluzione della Convenzione

35.1. Sono causa di risoluzione automatica della Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., le inadempienze del Gestore di particolare gravità, ossia:

- a) scioglimento o fallimento o ammissione ad altre procedure concorsuali previste dalla legge che determinino causa di esclusione dalla possibilità di contrarre con la Pubblica Amministrazione di uno fra Gestore, socio privato o SOT;
- b) violazione dell'Art. 8 della presente convenzione in materia di modifiche soggettive;
- c) cessione o sub-concessione parziale o totale del Servizio da parte del Gestore, in violazione dell'Art. 7, comma 2 della Convenzione;
- d) perdita dei requisiti generali e/o speciali da parte del socio privato dichiarati in sede di procedura di affidamento.
- e) Esclusione del socio privato dalla compagine societaria del gestore;

35.2. Fermo restando quanto precede, ATERSIR potrà risolvere la Convenzione previa regolare diffida e messa in mora rimasta senza effetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 c.c., assegnando al

Gestore un congruo termine, in ogni caso non inferiore a sessanta giorni, per porre rimedio agli inadempimenti contestati, nei casi di:

- a) mancata erogazione del Servizio alle condizioni dedotte nella Convenzione, nella convenzione per gli specifici compiti operativi o nel Disciplinare Tecnico allegato a tali due convenzioni;
- b) ripetute gravi deficienze nella gestione del Servizio e/o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi di cui alla Convenzione o alla normativa vigente da parte del Gestore o della SOT;
- c) mancata attuazione del Pdl, nel rispetto di quanto previsto nella Convenzione e nel Disciplinare Tecnico;
- d) mancato adempimento delle obbligazioni assunte e di cui al precedente Articolo 6.2. entro i termini ivi indicati;
- e) mancato adempimento delle obbligazioni poste in capo al Gestore rispetto alla restituzione del debito nei confronti di AGAC Infrastrutture S.p.A.;
- f) ripetute gravi inadempienze ai disposti della Convenzione ed in particolare, le inottemperanze agli obblighi previsti dall'Art. 31, fatta salva l'applicazione delle penali previste dall'Art. 39 della Convenzione;
- g) mancato rinnovo e/o ripristino del valore delle garanzie fideiussorie entro i termini di cui all'Art. 42;
- h) nelle ipotesi previste nel Disciplinare Tecnico al Titolo IX - Penali.

35.3. Oltre ai casi sopra specificati, ATERSIR potrà procedere alla risoluzione della Convenzione nel caso di mancata ottemperanza agli obblighi di comunicazione e trasmissione dei dati e delle informazioni strumentali all'esperimento delle procedure di controllo, fatta salva l'applicazione delle penali a tale scopo previste. In tal caso, ATERSIR procederà a inviare formale diffida ad adempiere al Gestore, entro un termine in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

35.4. Per assicurare comunque la regolare prosecuzione del Servizio anche durante la decorrenza del termine di diffida e messa in mora di cui sopra, previa comunicazione al Gestore, ATERSIR potrà attingere alla garanzia fideiussoria di cui all'Art. 42 della Convenzione.

35.5. Le conseguenze della risoluzione della Convenzione saranno addebitate al Gestore per la rifusione di spese, oneri e danni subiti, col diritto di ATERSIR di rivalersi anche sulla garanzia fideiussoria di cui all'Art. 42 della Convenzione.

35.6. Al ricorrere di uno qualsiasi dei casi di risoluzione di cui al presente Art. 35, il Gestore si impegna a restituire agli Enti locali che compongono il bacino di affidamento, ovvero al Gestore subentrante, le opere e gli impianti esistenti nonché le opere e gli impianti realizzati dal Gestore medesimo.

Titolo VII - CONTROLLI

Art. 36 - Rendicontazione della gestione

36.1. Al fine di permettere le attività di controllo di cui al successivo Art. 37 il Gestore è obbligato a fornire ad ATERSIR le informazioni tecnico-gestionali ed economico-finanziarie riguardanti il SII, secondo le modalità e le tempistiche previste da ARERA, dalla Regione Emilia-Romagna e dal Disciplinare Tecnico.

36.2. ATERSIR ha la facoltà di modificare le modalità e le tempistiche della trasmissione dei dati sulla gestione previste nel Disciplinare Tecnico e di richiedere ulteriori dati e documentazione; in tali casi, il Gestore si impegna a trasmettere quanto richiesto, nei tempi e con le nuove modalità indicategli.

36.3. La mancata comunicazione dei dati e delle informazioni richieste da ATERSIR nei modi e nei tempi stabiliti comporta l'applicazione delle penali previste nell'Art. 40 della Convenzione.

Art. 37 - Controlli

37.1. ATERSIR esercita l'attività di controllo sul Gestore e sulla SOT in merito al corretto esercizio del SII al fine di verificare, tra l'altro:

- a) la corretta applicazione della tariffa e delle disposizioni di ARERA, aventi a oggetto anche la pianificazione, il controllo e la gestione del SII;
- b) il raggiungimento degli obiettivi e dei livelli del Servizio previsti nella Convenzione e nel Disciplinare Tecnico;
- c) l'andamento economico-finanziario della gestione affidata nonché il mantenimento dell'Equilibrio economico-finanziario della gestione;
- d) la corretta e puntuale attuazione del POI;
- e) la corretta applicazione di quanto disciplinato nel Regolamento e nella Carta dei Servizi.

37.2. Il Gestore ha l'obbligo di sottostare e di far sottostare la SOT ai controlli sulla gestione del Servizio effettuati da ATERSIR. A tal fine ATERSIR può accedere in qualunque momento alle sedi amministrative e operative del Gestore e della SOT, nonché agli impianti, tramite i propri responsabili oppure tramite tecnici all'uopo incaricati i cui nominativi saranno comunicati preventivamente al Gestore e da questi alla SOT ai fini dell'accesso alle sedi e agli impianti.

37.3. Il Gestore ha l'obbligo di fornire e di far fornire alla SOT tutte le informazioni e la documentazione di carattere tecnico, economico-finanziario, patrimoniale ed amministrativo che gli verranno richieste. Il Gestore è inoltre tenuto a conservare e a far conservare alla SOT i relativi giustificativi, da presentare ad ATERSIR, qualora l'Agenzia intenda procedere a verifica delle informazioni e dei dati trasmessi.

37.4. ATERSIR può procedere inoltre a ispezioni e a ogni altro atto utile a verificare il livello del Servizio in relazione agli standard, generali e specifici, di qualità e quantità, anche a mezzo di sistemi informativi. In occasione delle ispezioni, possono essere effettuati campionamenti e operazioni

conoscitive di carattere tecnico, compresa l'assunzione di copie documentali, secondo la legislazione e il regolamento vigente per l'accesso ai documenti amministrativi.

Art. 38 - Attivazione di sistemi di controllo integrativi

38.1. Per tutto il periodo di affidamento, il Gestore ha il dovere di prestare e di far prestare alla SOT la massima collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione di sistemi di controllo integrativi che ATERSIR riterrà di dover attivare.

Art. 39 - Potere sostitutivo

39.1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 152, D.Lgs. 152/2006, in merito ai poteri sostitutivi, qualora siano accertate gravi irregolarità, inadempienze e in qualsiasi altro caso in cui il Gestore o la SOT non siano, insieme o singolarmente, in grado di proseguire il Servizio, secondo le rispettive competenze, ATERSIR adotterà tutti i provvedimenti di emergenza ritenuti opportuni per assicurare all'utenza l'erogazione del Servizio.

39.2. In tale frangente il Gestore e la SOT saranno tenuti a mettere a disposizione degli incaricati di ATERSIR gli impianti in dotazione e il relativo personale addetto, nelle forme e nei modi stabiliti dalla Agenzia medesima.

Titolo VIII - PENALI E SANZIONI

Art. 40 - Penali

40.1. In caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore e della SOT degli standard definiti dal Disciplinare Tecnico, che per alcuni aspetti recepiscono gli standard presentati in sede di offerta, si applicano le penali ivi indicate al Gestore, salvo il diritto dello stesso di rivalersi sulla SOT laddove la penale sia legata ad inadempimenti di quest'ultima.

40.2. In caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore e della SOT degli standard definiti da ARERA, si applica la disciplina definita da ARERA.

40.3. Le penali applicate al Gestore non potranno in nessun caso essere poste a carico degli utenti finali del Servizio e quindi non potranno essere riconosciute nella tariffa del SII come componente di costo.

40.4. ATERSIR comunica ad ARERA le penali applicate al Gestore ai sensi dei commi precedenti, per le determinazioni di competenza.

Art. 41 - Sanzioni

41.1. ATERSIR è tenuta a segnalare ad ARERA, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione di settore per i provvedimenti sanzionatori di competenza.

Titolo IX - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 42 - Garanzie

42.1. A garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione del servizio, il Gestore ha provveduto alla presentazione della cauzione definitiva, di importo pari ad € 7.800.000/00 corrispondenti al 10% (dieci per cento) del valore annuo della concessione, avente una durata iniziale di 5 (cinque) anni intestata al Gestore medesimo e stipulata dal socio privato operativo. Nei 180 (centoottanta) giorni antecedenti alla scadenza del predetto termine il Gestore è tenuto a richiedere ad ATERSIR, beneficiario della garanzia, la sottoscrizione della richiesta al garante di una proroga della garanzia per ulteriori 5 (cinque) anni, e così di 5 (cinque) anni in 5 (cinque) anni, o per la minore durata residua della concessione, il cui pagamento è a carico del socio privato di ARCA.

42.2. A garanzia del puntuale adempimento dell'obbligo di esecuzione dei lavori strumentali, il Gestore ha provveduto a richiedere alla SOT e ha presentato ad ATERSIR copia della cauzione definitiva presentata dalla SOT i cui beneficiari sono rispettivamente ARCA e ATERSIR, di importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo medio dei lavori strumentali previsti nel Capitolato d'Oneri di gara per il primo anno di durata della concessione (€1.900.000/00). All'inizio di ogni anno di durata della concessione, il Gestore è tenuto alla presentazione di analoga cauzione definitiva.

42.3. Gli importi di cui al precedente punto 42.2 sono eventualmente ridotti qualora sussistano le condizioni previste dall'art. 93, comma 7, espressamente richiamato dall'art 103, comma 1, ultimo periodo, D.Lgs. 50/2016.

42.4. Le garanzie fideiussorie, assicurative o bancarie, rilasciate dal Gestore e a quest'ultimo dalla SOT, nonché le successive proroghe, integrazioni, modifiche e/o sostituzioni, dovranno prevedere, in ogni caso:

- a) l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del Gestore e delle eccezioni di cui all'art. 1945 c.c.;
- b) l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del beneficiario;
- c) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.c.

42.5. In caso di escussione totale o parziale da parte del beneficiario, il Gestore, ed in particolare il socio privato per suo conto e la SOT hanno l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalle garanzie fideiussorie entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione scritta del beneficiario, pena la risoluzione del contratto dopo tre mesi di messa in mora senza esito.

41.6. La prestazione della garanzia non limita l'obbligo del Gestore di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati anche ove gli stessi siano di valore superiore all'importo garantito.

Art. 43 - Assicurazioni

43.1. Il Gestore ha l'obbligo di stipulare con una primaria compagnia di assicurazione, polizze assicurative per:

- a) responsabilità civile verso terzi, fino al massimale di euro [];
- b) protezione degli impianti contro i rischi di calamità naturali, per il massimale di euro [];
- c) polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità verso i prestatori di lavoro, volta a garantire il risarcimento dei danni prodotti nell'esecuzione del Servizio.
- d) entro e non oltre la data di avvio di ciascuno stralcio di lavori strumentali, una polizza assicurativa che tenga indenne l'Agenzia e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione che causino danni materiali e diretti alle cose assicurate, da qualsiasi causa determinati, salve le delimitazioni fissate nel relativo schema di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018, n. 31, che preveda altresì una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione di ciascuno stralcio di lavori strumentali. Tali polizze devono essere stipulate nella forma "*Contractors all risk*" (C.A.R.) e prevedranno anche la copertura di danni alle opere e agli impianti preesistenti.
- e) con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio di ciascuno stralcio di lavori strumentali, il Gestore presenta, se dovuta ai sensi dell'articolo 103, comma 8, D.Lgs. 50/2016, una polizza indennitaria decennale nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi della medesima durata per ciascuno stralcio dei lavori strumentali, secondo quanto previsto dal relativo schema di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018, n. 31.

Art. 44 - Imposte, tasse e canoni

44.1. Sono a carico del Gestore sulla base di quanto disciplinato dalla specifica convenzione tutte le imposte, tasse, canoni, diritti e ogni altro onere fiscale stabilito dallo Stato, dalla Regione Emilia-Romagna o dagli Enti locali, ivi comprese le imposte relative agli immobili e ai canoni di cui all'art. 35 del R.D. 1775/1933.

44.2. Sono altresì a carico del Gestore le spese relative alla stipula della Convenzione.

44.3. Degli oneri di cui ai commi precedenti si tiene conto nella determinazione della tariffa secondo le modalità previste da ARERA.

Art. 45 - Modalità di aggiornamento della Convenzione

45.1. Le Parti provvedono all'aggiornamento del testo della presente Convenzione all'inizio di ciascun periodo regolatorio, qualora necessario, in coerenza con i termini stabiliti da ARERA per la trasmissione della proposta tariffaria, ai sensi di quanto previsto dall'Art. 10 della Convenzione.

45.2. Le Parti si danno reciprocamente atto che la Convenzione recepirà, con efficacia obbligatoria e vincolante, ogni provvedimento e/o disposizione normativa e/o regolamentare successivamente adottata da ATERSIR.

Art. 46 - Tracciabilità dei flussi finanziari

46.1. Per tutte le movimentazioni finanziarie relative al presente affidamento, Il Gestore è tenuto ad avvalersi di un conto corrente dedicato, da comunicare obbligatoriamente ad ATERSIR, al fine di garantire la tracciabilità dei movimenti finanziari, secondo quanto previsto dall'art. 3, L. 136/2010.

Art. 47 - Elezione di domicilio

47.1. ATERSIR, per tutti gli effetti derivanti dalla sottoscrizione e dall'esecuzione della Convenzione, elegge il proprio domicilio in Bologna, Via Cairoli 8/F.

47.2. Il Gestore per tutti gli effetti derivanti dalla sottoscrizione e dall'esecuzione della Convenzione, elegge il proprio domicilio in ____.

47.3. Eventuali variazioni di domicilio saranno efficaci solo dopo che la Parte ne avrà dato comunicazione all'altra mediante P.E.C.

Art. 48 - Clausola interpretativa

48.1. Posto che il SII è un servizio pubblico i cui destinatari finali sono gli utenti, ogni parte del testo contrattuale dovrà essere interpretata dalle Parti nel modo più favorevole agli utenti stessi, fermo restando il rispetto del criterio di salvaguardia dell'Equilibrio economico-finanziario in base agli aspetti ritenuti di maggiore rilievo dall'Agenzia.

Art. 49 - Legge applicabile e foro competente in via esclusiva

49.1. Qualunque controversia riferibile all'esecuzione e/o risoluzione e/o interpretazione e/o validità della Convenzione, anche per quanto qui non espressamente contemplato ma comunque afferente la gestione del SII, sarà devoluta alla competenza del Tribunale Ordinario o Amministrativo di Bologna.

Art. 50 - Allegati

50.1. Le Parti considerano i documenti allegati, di seguito elencati, quali parti integranti – formali e sostanziali – della Convenzione:

1. Schema di Convenzione per la gestione dei compiti operativi
2. Schema di Convenzione ATERSIR – AGAC Infrastrutture S.p.A. - IRETI S.p.A. – ARCA S.r.l.
3. Disciplinare tecnico
4. Offerta tecnica del socio privato
5. Offerta economica del socio privato
6. Schema di Carta dei servizi del bacino di affidamento di Reggio Emilia da adottarsi dal gestore in ossequio alle Linee Guida di ATERSIR ed alla regolazione di ARERA



**Servizio Idrico Integrato
Bacino di affidamento di Reggio Emilia**

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI COMPITI OPERATIVI
(SCHEMA)**

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEI COMPITI OPERATIVI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO DEL BACINO DI REGGIO EMILIA

L’anno duemila___, il giorno ___ del mese di ___, a ___,

- **Azienda Reggiana per la cura dell’Acqua S.r.l. – in breve ARCA S.r.l.**(di seguito **ARCA, ARCA S.r.l. o Gestore del Servizio o Gestore**), con sede legale in Reggio Emilia, _____, iscritta al Registro Imprese di Reggio Emilia al n. _____, CF e P.IVA _____, PEC: _____, in persona del Dott. _____, nella sua qualità di _____, il quale interviene in virtù dei poteri conferiti con deliberazione dell’Assemblea degli Azionisti del _____, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede della Società;
- _____ (di seguito _____ o socio privato), con sede legali in _____, iscritta al Registro Imprese di _____ al n. _____, CF e P.IVA _____, PEC: _____, in persona del Dott. _____, nella sua qualità di _____, il quale interviene in virtù dei poteri conferiti con deliberazione dell’Assemblea degli Azionisti del _____, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede della Società;
- _____ (di seguito _____ o SOT o società operativa territoriale), con sede legali in Reggio Emilia, iscritta al Registro Imprese di Reggio Emilia al n. _____, CF e P.IVA _____, PEC: _____, in persona del Dott. _____, nella sua qualità di _____, il quale interviene in virtù dei poteri conferiti con deliberazione dell’Assemblea degli Azionisti del _____, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede della Società;

premesse che

- Con deliberazione n. 48 del 13 luglio 2017 il Consiglio d’Ambito di ATERSIR ha deliberato l’affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio della provincia di Reggio Emilia, a modifica della propria precedente deliberazione n. 46/2015 che stabiliva la forma dell’in house providing, ad una società a partecipazione mista pubblica e privata, con socio privato industriale scelto mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica avente ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l’attribuzione di compiti operativi connessi alla gestione del servizio, in coerenza con la deliberazione del Consiglio Locale di Reggio Emilia n. 7/2015. Con il medesimo provvedimento è stato disposto mandato al Direttore di ATERSIR per il completamento dell’istruttoria tecnica economica e giuridica e per la predisposizione di tutti gli atti propedeutici all’indizione della procedura di affidamento deliberata;
- Con deliberazione n. 2 del 30 Luglio 2018 del Consiglio locale di Reggio Emilia sono state approvate le “Linee guida degli Enti Locali della provincia di Reggio Emilia per la futura società mista a controllo pubblico titolare del servizio idrico integrato”, quale documento di riferimento ai fini dello sviluppo dell’istruttoria tecnica, economica e giuridica propedeutica alla redazione della documentazione finalizzata alla procedura di gara prevedendo, nello specifico, la costituzione di una società mista denominata ARCA, quale gestore del Servizio Idrico Integrato, con compiti operativi assegnati al socio privato individuato tramite procedura ad evidenza pubblica;
- Con deliberazione n. 40 del 24 maggio 2019, il Consiglio d’Ambito di ATERSIR ha approvato gli atti relativi alla Procedura Ristretta a doppio oggetto per la scelta del socio privato della costituenda

società mista ARCA S.r.l (di seguito **ARCA**), titolare della concessione del Servizio Idrico Integrato per la provincia di Reggio Emilia, ad esclusione del comune di Toano, tra cui lo Schema del presente atto convenzionale;

- Con comunicazioni n. ____ del ____ sono stati messi a disposizione degli operatori ammessi le lettere di invito e i relativi allegati, fra i quali lo schema della presente convenzione;
- Con determina n. ____ del ____ è stata approvata dal Responsabile Unico del Procedimento la proposta di aggiudicazione che vedeva come operatore economico selezionato ____
- Effettuati i controlli previsti dalla lex specialis di gara e dalla normativa vigente, con Determina n. ____ del ____ è stata effettuata l'aggiudicazione definitiva nei confronti di ____
- [in caso di aggiudicazione a RTI] i membri del [costituendo] raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario hanno costituito con atto del Notaio ____ registrato al numero ____ del ____ la società ____ che assumerà il ruolo di socio privato operativo della costituenda Azienda Reggiana per la cura dell'Acqua S.r.l. – in breve ARCA S.r.l.
- Con atto del Notaio ____ registrato al numero ____ del ____ è stata costituita la società Azienda reggiana per la cura dell'Acqua S.r.l. – in breve ARCA S.r.l. (d'ora in poi ARCA) partecipata da AGAC Infrastrutture e _____, quale gestore del Servizio Idrico Integrato del territorio del bacino coincidente con la Provincia di Reggio Emilia fatta eccezione per il Comune di Toano;
- Con atto del Notaio ____ registrato al numero ____ del ____ l'operatore economico aggiudicatario ha provveduto a costituire la società operativa territoriale (SOT) denominata ____ come da previsione obbligatoria della lex specialis di gara;
- In data ____ è stata stipulata la Convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio del bacino di Reggio nell'Emilia fra ATERSIR e ARCA (nel seguito anche solo **Convenzione di Gestione**);
- Nell'ambito della procedura di gara l'affidatario ha accettato i contenuti dello schema convenzionale di seguito riportati nonché dello schema degli ulteriori documenti che regolano l'affidamento con particolare riferimento agli atti statutari e ai patti parasociali regolanti il funzionamento della società mista ARCA S.r.l. nonché dello schema di convenzione di affidamento del servizio idrico integrato ad ARCA e lo Schema di Convenzione tra Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti, AGAC INFRASTRUTTURE S.p.A., IRETI S.p.A. E ARCA S.r.l. Allegato 2 alla presente convenzione;
- La presente Convenzione costituisce per le Parti fonte di obbligazioni vincolanti, legittime, valide, azionabili ed eseguibili, in conformità ai rispettivi termini e condizioni;
- Il socio privato e la SOT nonché i rappresentanti delle medesime che intervengono nel presente atto, in particolare:
 - Sono dotati di ogni potere e autorità necessari al fine di sottoscrivere la presente Convenzione e adempiere validamente alle obbligazioni da essa nascenti;
 - si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o

altre simili procedure concorsuali e non essendo in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

- o sono in possesso, al momento della stipula della presente Convenzione, di tutte le Autorizzazioni necessarie allo svolgimento della propria attività di impresa;

tutto ciò premesso,

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Definizioni di riferimento, premesse e allegati)

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
2. Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, gli atti e i documenti ivi richiamati, anche se non materialmente allegati, nonché i seguenti documenti (di seguito, anche "Allegati"):
 - a. Allegato 1: Convenzione di gestione del servizio idrico integrato stipulata in data ____ fra ATERSIR e ARCA;
 - b. Allegato 2: Schema di Convenzione tra Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti, AGAC INFRASTRUTTURE S.p.A., IRETI S.p.A. E ARCA S.r.l.;
 - c. Allegato 3: Offerta tecnica ed economica dell'aggiudicatario;
 - d. Allegato 4: Piano d'ambito del Servizio idrico Integrato (SII) vigente alla data ____ per il territorio di riferimento;
 - e. Allegato 5: Disciplinare tecnico allegato alla Convenzione di gestione tra ATERSIR ed ARCA S.r.l.
3. Ai fini della corretta interpretazione della presente convenzione, si intendono riprese integralmente le definizioni riportate nell'Articolo 1 della convenzione di gestione del servizio idrico integrato "Allegato 1" alla presente convenzione.
4. Per quanto non espressamente disposto nel presente Articolo 1, si applicano le definizioni previste dalla regolazione di ARERA ratione temporis vigente.
5. Salvo che non sia diversamente previsto, ai termini della presente Convenzione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, del Regolamento CE n. 1182/71 del 3 giugno 1971.

Art. 2

(Oggetto)

1. Con la stipula della presente convenzione, ARCA, in ottemperanza a quanto contenuto nella lex specialis della Procedura ristretta a doppio oggetto per la scelta del socio privato della costituenda società mista ARCA S.r.l., titolare della concessione del Servizio Idrico Integrato per la provincia di Reggio Emilia, affida al socio privato e alla SOT, costituita e interamente partecipata dal medesimo, specifici compiti operativi per la gestione del servizio idrico integrato nel bacino di Reggio Emilia, della quale la medesima è affidataria in virtù della convenzione di gestione stipulata fra ARCA S.r.l. medesima ed ATERSIR, come previsto dalle disposizioni

contenute nella lex specialis della procedura di gara della quale il socio privato è risultato affidatario.

2. Il socio privato è tenuto al finanziamento di quanto descritto al successivo Articolo 4
3. I finanziamenti di cui al precedente punto sono erogabili dal socio privato anche tramite il pagamento diretto alla controparte di quanto dovuto da ARCA S.r.l. o dalla SOT.
4. Sono affidate alla SOT le funzioni e i compiti per la gestione del servizio idrico integrato così come definite e specificate nell'Allegato 1 alla presente convenzione, fatta eccezione per le funzioni e le attività specificatamente attribuite ad ARCA S.r.l. In particolare, come previsto nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica ed in linea con le disposizioni della deliberazione del Consiglio Locale di Reggio Emilia n. 2 del 30 luglio 2018, ARCA S.r.l. svolgerà direttamente le seguenti funzioni:
 - I) Comunicazioni e relazioni istituzionali: relazione con gli Enti locali in tutto ciò che attiene la realizzazione degli investimenti e la gestione del servizio idrico. Attività di comunicazione e di educazione ambientale inerente il servizio idrico integrato.
 - II) Proposta dei documenti di programmazione e pianificazione di sistema: in quanto soggetto gestore del servizio, ARCA, insieme alla SOT, dovrà proporre alle Autorità competenti – in primis ATERSIR – i documenti di programmazione a partire dal piano annuale e pluriennale degli investimenti e dalle analisi delle priorità del territorio nell'esercizio della concessione in coerenza con il piano d'ambito.
 - III) Contabilità regolatoria e ambientale: ARCA curerà direttamente in quanto Gestore del SII tutti i rapporti e gli adempimenti nei confronti di ATERSIR nonché la produzione di report per gli Enti locali e per le occasioni di confronto pubblico, sia in termini di gestione economica che in termini di risultati di qualità del servizio in coerenza con l'attività di cui a precedente punto I).
 - IV) Attività di monitoraggio e reportistica in tempo reale sulle attività della SOT per conto degli Enti locali.
5. Il servizio affidato alla SOT è costituito dall'insieme delle attività definite nel Disciplinare Tecnico allegato alla presente convenzione, ed è esercitato mediante i beni ivi individuati desumibili dal database (SIT), allegato al Disciplinare Tecnico e periodicamente aggiornato dal Gestore, secondo le indicazioni in esso previste, dall'Elenco dei beni trasferiti ad ARCA di cui alla determinazione n. _____ che ARCA concede in uso alla SOT e dai beni di proprietà di AGAC Infrastrutture posti nella disponibilità di ARCA e da questa concessi in uso alla SOT.
6. Il perimetro del SII può essere ampliato, includendovi ulteriori servizi e/o attività tra quelli richiamati all'Art. 1 della Convenzione, al fine di assicurare l'Equilibrio economico-finanziario della gestione, in base a quanto previsto dal successivo Titolo III fatti salvi i limiti imposti dalla normativa regolante l'affidamento del servizio.
7. I servizi e le funzioni affidate alla SOT sono da esercire con riferimento al bacino di affidamento di Reggio Emilia, come delimitato con deliberazione del Consiglio Locale di Reggio Emilia n. 2 del 26 marzo 2013, come definito al punto 5.4 della Convenzione di gestione del SII Allegato 1 alla presente. L'estensione del bacino di affidamento potrà essere modificata, in ampliamento o in riduzione, in conseguenza di eventuali modifiche introdotte dalla Regione Emilia-Romagna. Ogni

eventuale modifica della delimitazione del bacino di affidamento dovrà essere recepita tramite revisione della Convenzione di gestione e del Disciplinare Tecnico.

8. Le Parti danno atto, e la SOT in particolare riconosce, che saranno svolte dalla medesima anche le eventuali altre attività idriche, così come elencate nel Disciplinare Tecnico; ulteriori altre attività idriche potranno essere svolte dalla SOT anche in funzione del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione del SII, purché preventivamente autorizzate da parte di ARCA S.r.l. e di ATERSIR.
9. La SOT s'impegna altresì all'utilizzo delle infrastrutture del SII concesse in uso da ARCA S.r.l. così da permettere che su di esse – ferma ed impregiudicata la loro destinazione funzionale – possano essere mantenute tutte le attività, anche non idriche, attualmente svolte. Resta inteso che eventuali modifiche e nuove attività non idriche dovranno singolarmente e specificatamente essere autorizzate da parte di ARCA S.r.l. e di ATERSIR.
10. Fermo restando quanto sopra, le Parti si impegnano, con la sottoscrizione della presente Convenzione, ciascuna per quanto di propria competenza, a realizzare le attività necessarie alla gestione del SII, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.
11. Per il raggiungimento della finalità di cui ai commi precedenti, la SOT e il socio privato si impegnano ad ottemperare agli obblighi previsti dalla Convenzione di gestione al punto 2.7.

Articolo 3

(Procedure di subentro nella gestione)

1. ARCA S.r.l., in qualità di gestore titolare del servizio idrico integrato, subentrerà nella gestione dei beni e delle dotazioni attualmente in uso al gestore uscente IRETI S.p.A., nonché in tutti i rapporti giuridici in essere relativi in via esclusiva al servizio idrico integrato oggetto di affidamento, compresi i rapporti di lavoro in essere con il personale, con l'applicazione a quest'ultimo dell'Articolo 2112 del Codice Civile in materia di tutela dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.Lgs. 152/2006. In particolare ARCA provvederà al pagamento del valore residuo dei beni oggetto di trasferimento dal gestore uscente ad ARCA al netto delle poste compensative, così come previsto dallo Schema di Convenzione tra Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti, AGAC INFRASTRUTTURE S.p.A., IRETI S.p.A. e ARCA S.r.l. (Allegato 2) e dal PEF del Piano d'Ambito (Allegato 4), previo finanziamento del socio privato da erogarsi anche tramite il pagamento diretto del valore di cui al presente periodo.
2. La consistenza dei beni e delle dotazioni patrimoniali oggetto di trasferimento dal gestore uscente ad ARCA e il corrispondente valore residuo sono definiti dalla determinazione ATERSIR n. ____ del _____. Il trasferimento di tali beni avverrà attraverso la predisposizione e la stipula di apposito verbale di consegna tra ATERSIR ed ARCA.
3. A seguito dell'acquisizione dei beni e del trasferimento dei rapporti giuridici di cui al precedente comma 1, ARCA cederà, nei termini di cui alla lettera di invito della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del SII nella provincia di Reggio Emilia già citata,, con atto pubblico, alla SOT il ramo d'azienda riferito ai compiti operativi affidati alla medesima SOT, fatta eccezione per i

rapporti giuridici strettamente afferenti alle funzioni e alle attività specificatamente attribuite ad ARCA S.r.l. di cui al comma 4 Articolo 2 della presente Convenzione.

Sarà parte del ramo d'azienda ceduto alla SOT anche il fondo TFR maturato dal personale oggetto di cessione, nonché i fondi rischi e le ulteriori componenti patrimoniali passive afferenti al ramo d'azienda, che pertanto costituiranno componenti negative per il calcolo del valore di cessione del ramo d'azienda. Sono inoltre esplicitamente esclusi dal ramo d'azienda la titolarità del servizio idrico integrato e dei ricavi tariffari ad esso afferenti, le dotazioni patrimoniali di cui al precedente comma 2 ed il debito verso il socio privato per il finanziamento del valore residuo di detti beni, che rimangono in capo ad ARCA.

4. La determinazione del personale e dei rapporti giuridici attivi e passivi oggetto di trasferimento alla società operativa territoriale dovrà avere a riferimento le funzioni svolte dalla stessa, nonché il costo massimo ammissibile per le funzioni di competenza di ARCA di cui all'Articolo 6 del presente contratto.
5. Il socio privato e la SOT hanno la facoltà, in sede di trasferimento del ramo d'azienda del gestore uscente o nel corso della durata della concessione, di esercitare un'opzione relativa alla cessione dell'ulteriore ramo d'azienda di ARCA consistente nei beni oggetto del valore residuo e nelle passività afferenti a tali beni, trasferiti dal gestore uscente ad ARCA al socio privato medesimo o, alternativamente alla società operativa territoriale. In particolare, il socio privato e la SOT possono ottenere che tale ramo d'azienda sia ceduto al socio privato medesimo o, alternativamente alla società operativa territoriale, alle seguenti condizioni:
 - a. Che il ramo oggetto di cessione sia comprensivo sia delle poste patrimoniali attive che di quelle passive afferenti ai beni facenti parte del ramo, con specifico riferimento al debito contratto da parte di ARCA S.r.l. nei confronti del socio privato di cui all'Articolo 4 comma 1 ed al debito di ARCA nei confronti di AGAC Infrastrutture di cui all'Allegato 2 alla presente;
 - b. Che sia previsto, in forma obbligatoria e vincolante per le parti nell'atto di cessione, l'obbligo di riacquisto da parte di ARCA al termine della concessione del ramo d'azienda ceduto di cui alla precedente lettera a), nello stato in cui i beni si trovano, a fronte del riconoscimento del relativo valore regolatorio del ramo medesimo, al netto delle poste compensative, sulla base del quale il medesimo sarà oggetto di cessione al nuovo gestore;
 - c. Che la cessione non sia lesiva dell'equilibrio economico e finanziario della gestione del servizio e di ARCA e non incida negativamente sul piano tariffario del servizio con obbligo, in questo senso, da parte del socio privato, di presentare uno studio di fattibilità che ne evidenzi la sostenibilità per le parti coinvolte e per il SII oggetto di affidamento nel suo complesso;
 - d. Che la titolarità dei ricavi tariffari e del servizio idrico siano mantenuti in capo ad ARCA S.r.l. e pertanto esclusi dal presente trasferimento.
6. L'esercizio dell'opzione di cui al precedente punto 5 è subordinata al voto favorevole dell'assemblea dei soci di ARCA S.r.l. in virtù dei compiti assegnati alla medesima dallo statuto societario e al preventivo assenso scritto di ATERSIR subordinato alla verifica delle condizioni di cui al precedente punto. L'assenza dell'assenso scritto di ATERSIR costituisce causa di risoluzione della concessione del Servizio idrico integrato ad ARCA S.r.l. e conseguente risoluzione del presente contratto ai sensi del successivo Articolo 28, nonché l'avvio del processo di esclusione del socio privato dalla partecipazione in ARCA S.r.l. ai sensi dello statuto della medesima.

Articolo 4

(Finanziamenti in capo al socio privato)

1. Il socio privato, in qualità di socio di ARCA S.r.l. si impegna al finanziamento della medesima con riferimento:
 - a. Al pagamento del valore residuo dei beni oggetto di trasferimento dal gestore uscente ad ARCA, al netto delle poste compensative, di cui all'Articolo 3 comma 1. In particolare, con la stipula della presente il socio privato accetta che potrà operativamente procedere per conto di ARCA S.r.l al pagamento diretto alla società IRETI S.p.A. o altra società destinataria dalla stessa individuata;
 - b. Al pagamento dell'eventuale valore da corrispondere alla SOT, per l'acquisto del ramo d'azienda di cui al precedente Art. 3 comma 3, di probabile valore negativo in virtù della consistenza dei fondi patrimoniali (TFR e fondi rischi ed oneri) facenti parte dello stesso;
2. Al pagamento delle opere funzionali alla restituzione del debito di ARCA S.r.l. nei confronti di AGAC Infrastrutture S.p.A. negli importi e secondo le modalità descritte nello Schema di Convenzione tra Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti, AGAC INFRASTRUTTURE S.p.A., IRETI S.p.A. e ARCA S.r.l., Allegato 2 al presente documento. Il socio privato si impegna al finanziamento degli investimenti in capo alla SOT previsti nel Piano d'ambito e nel relativo PDI e di eventuali esigenze di liquidità funzionali all'equilibrio economico-finanziario come definite nel Piano economico e finanziario pro tempore vigente.
3. A fronte dei finanziamenti fruttiferi di cui ai commi precedenti, ARCA e la SOT riconosceranno al socio privato un rimborso di valore coerente con il valore del costo delle immobilizzazioni riconosciuto in tariffa secondo il metodo tariffario idrico pro-tempore vigente per quanto finanziato dal socio privato; resta fermo che, in virtù del rapporto societario fra socio privato e SOT, spetteranno a tale raggruppamento di società corrispettivi per i compiti operativi e per la realizzazione degli investimenti, nonché rimborsi da finanziamenti di valore pari a tutti i ricavi tariffari di competenza di ARCA determinati secondo il metodo tariffario pro-tempore vigente, al netto dei costi di funzionamento di ARCA S.r.l. di cui all'Articolo 6 ed al netto di quanto non riscosso negli anni, in virtù della necessità di mantenere il rischio del mancato incasso delle tariffe in capo al socio privato dell'operazione di PPPI.
4. Il riconoscimento al socio privato per le attività di finanziamento a favore di ARCA di cui al comma 1, verrà effettuato per conto di ARCA dalla SOT in qualità di mandataria all'incasso delle tariffe e al pagamento per conto di ARCA come definito all'Articolo 5 del presente contratto.
5. Le parti ed in particolare il socio privato prendono atto e concordano che il rimborso del finanziamento del socio privato ad ARCA S.r.l. di cui al presente articolo, comma 1, è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.

Articolo 5

(Funzioni della società operativa territoriale)

1. La società operativa territoriale costituita dal socio privato di ARCA S.r.l., parte del presente contratto, in virtù delle disposizioni della procedura di affidamento e delle disposizioni in essere

alla data di stipula del presente atto, assume tutte le funzioni di gestione del servizio idrico integrato oggetto della convenzione fra ARCA S.r.l. e ATERSIR, Allegato 1 al presente contratto, ad eccezione delle funzioni attribuite ad ARCA. Le parti definiranno entro 60 (sessanta) giorni dalla stipula del presente atto, regolamenti, procedure e quanto necessario per definire le modalità di interazione e collaborazione per garantire il corretto funzionamento del servizio idrico integrato.

2. La SOT è individuata da ARCA S.r.l., quale concessionario dei lavori di realizzazione delle opere previste nel Piano d'Ambito per il servizio idrico integrato oggetto di affidamento e nel relativo Pdl. Spettano pertanto alla SOT tutte le attività previste dalla convenzione di gestione fra ATERSIR e ARCA S.r.l. afferenti i lavori previsti nel Piano d'Ambito e nel Pdl facente parte del Piano d'Ambito medesimo e la patrimonializzazione degli interventi realizzati, ad eccezione delle opere oggetto di trasferimento ad AGAC Infrastrutture, ai sensi dello Schema di Convenzione Allegato 2 al presente atto.
3. Poste le funzioni di cui ai precedenti punti 1 e 2, sono in particolare attribuite alla SOT le seguenti funzioni specifiche:
 - a. La SOT è individuata quale mandataria con rappresentanza irrevocabile di ARCA S.r.l. all'incasso dei ricavi afferenti al servizio idrico affidato alla medesima società. La SOT dovrà in particolare:
 - procedere in nome e per conto di ARCA S.r.l. all'incasso delle tariffe del servizio idrico integrato e all'attività di definizione della tariffa per ciascun utente, alla bollettazione e riscossione delle somme;
 - svolgere le attività di gestione e recupero del credito;
 - assumersi il rischio di morosità in merito all'incasso delle tariffe.
 - b. La SOT è inoltre formalmente individuata quale mandataria con rappresentanza irrevocabile di ARCA:
 - al pagamento nel corso della gestione al socio privato di ARCA di quota parte dei ricavi tariffari quale rimborso dei finanziamenti di cui all'Art. 4 comma 1;
 - al pagamento dei corrispettivi di AGAC Infrastrutture di cui all'Articolo 4 dello Schema di Convenzione Allegato 2 al presente atto secondo le scadenze individuate nel medesimo Allegato;
 - al pagamento dei corrispettivi di competenza degli Enti Locali e di altri soggetti proprietari dei beni strumentali allo svolgimento del servizio idrico secondo le scadenze individuate, nel Disciplinare Tecnico;
 - al pagamento di ogni altro costo relativo al servizio idrico affidato non esplicitamente connesso ai compiti assegnati ad ARCA o funzionale al funzionamento della stessa, quale, a titolo meramente esemplificativo, la quota di spettanza di ATERSIR per le funzioni ad essa assegnate.
 - c. La SOT è formalmente individuata come rappresentante di ARCA per la gestione e restituzione del debito nei confronti di AGAC Infrastrutture S.p.A., le cui entità e modalità di restituzione sono individuate nello Schema di Convenzione Allegato 2 al presente contratto. In particolare, oltre alla realizzazione delle opere funzionali alla restituzione del suddetto debito, la società SOT è inoltre

delegata in nome e per conto di ARCA a svolgere in contraddittorio le attività di verifica, collaudo e consegna dei beni realizzati ad AGAC Infrastrutture S.p.A.

4. In virtù delle attribuzioni declinate ai commi precedenti, sono trasferiti alla SOT ed al socio privato tutti i rischi e gli oneri connessi alla gestione del servizio compresi i rischi di domanda e di morosità, fatto salvo quanto concerne le funzioni in capo ad ARCA di cui al precedente Articolo 2 comma 4. Il riconoscimento finanziario a copertura dei costi di ARCA S.r.l., come definito al successivo Articolo 6, dovrà pertanto essere assicurato indipendentemente dall'andamento degli incassi delle tariffe del servizio e pertanto anche in caso riduzione dei ricavi, in caso di aumento dei costi dei fattori produttivi o mancata erogazione del servizio secondo le performance previste nel disciplinare tecnico allegato alla presente convenzione.
5. Eventuali ulteriori procure, deleghe o mandati potranno essere assegnati alla SOT da parte di ARCA S.r.l. per lo svolgimento del servizio idrico, ove necessarie e non esplicitamente indicate nel presente atto, previa autorizzazione scritta di ATERSIR quale soggetto affidante il servizio idrico integrato.
6. Le parti danno atto che i servizi e le funzioni attribuite a socio privato e SOT non costituiscono subappalto o subconcessione del servizio idrico integrato del quale rimane pienamente titolare ARCA S.r.l. Rimane facoltà di ARCA affidare alla SOT ulteriori servizi, lavori o forniture non previste dai precedenti commi e rientranti nelle competenze alla medesima assegnate, posta l'applicazione della normativa, anche in materia di appalti pubblici, pro tempore vigente e i limiti al subappalto applicabili a tali ulteriori affidamenti.
7. Con riferimento ai mandati irrevocabili di incasso e pagamento di cui al precedente comma 3, la SOT è tenuta a costituire un conto corrente dedicato in via esclusiva all'incasso delle tariffe e un conto corrente dedicato esclusivamente al pagamento dei mandati di pagamento, con obbligo di fornire con cadenza mensile entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese con riferimento al mese precedente, ad ARCA l'estratto conto e le movimentazioni di ciascuno di tali conti
8. Le componenti tariffarie a copertura dei corrispettivi di AGAC Infrastrutture di cui all'Articolo 4 dello Schema di Convenzione Allegato 2 al presente atto e dei Comuni, dovranno essere erogate ai soggetti interessati, in virtù del mandato irrevocabile di pagamento assegnato, secondo le scadenze individuate, rispettivamente, in Allegato 2 e nel Disciplinare Tecnico.

Articolo 6

(Corrispettivo del raggruppamento societario SOT/socio privato e costi di funzionamento di ARCA)

1. La SOT e il socio privato nel loro complesso, avranno diritto ad un valore di corrispettivo complessivo, pari alla sommatoria fra rimborso dei finanziamenti erogati e corrispettivo per i compiti operativi affidati, equivalente a tutti i ricavi tariffari la cui titolarità è in capo ad ARCA determinati secondo il metodo tariffario pro-tempore vigente, al netto dei costi di funzionamento di ARCA di cui al successivo comma 3 ed al netto di quanto non riscosso negli anni, in virtù della necessità di mantenere il rischio del mancato incasso delle tariffe in capo al socio privato dell'operazione di PPPI.
3. I costi di funzionamento della struttura preposta allo svolgimento delle funzioni e delle attività specificatamente attribuite ad ARCA di cui all'Articolo 2 comma 4, sono come di seguito definiti:

$$Opex_{Art2c4_t} = Opex_{Art2c4_{t-2}} * (1 + I^2) * M$$

Dove:

- $Opex_{Art2c4_t}$ sono i costi operativi, nell'anno tariffario t, della struttura preposta allo svolgimento delle funzioni e delle attività specificatamente attribuite ad ARCA di cui all'Articolo 2 comma 4;
 - $Opex_{Art2c4_{t-2}}$ sono i costi operativi della struttura preposta allo svolgimento delle funzioni e delle attività specificatamente attribuite ad ARCA di cui all'Articolo 2 comma 4, come desumibili dal bilancio di esercizio dell'anno t-2, riferendosi, con tale definizione alla sommatoria dei costi inclusi nelle voci da B.6 a B.9, da B.11 a B.14 del conto economico, della quota della componente C.17 riferita agli oneri finanziari non connessi al finanziamento soci e della componente della voce B.10 riferita a cespiti che non rientrano nel perimetro dei beni oggetto del valore di subentro tra il gestore uscente ed ARCA S.r.l. e pertanto escluso dal computo della componente Capex dei ricavi tariffari, decurtati del corrispettivo pagato alla SOT per i compiti operativi assegnati ai sensi del presente contratto. Ai fini del calcolo di cui al presente punto si assume, comunque un valore massimo ammissibile di $Opex_{Art2c4_{t-2}}$ pari a 450.000 € per ciascun esercizio. Per il primo e il secondo anno di gestione il valore di $Opex_{Art2c4_{t-2}}$ è definito forfetariamente pari al valore massimo di cui sopra.
 - I^2 è il tasso di inflazione FOI senza tabacchi per la Provincia di Reggio Emilia registrato nell'anno t-1 elevato alla seconda per considerare il periodo intercorrente fra l'anno t e l'anno t-2 a cui si riferiscono i costi di ARCA da prendere a riferimento ai fini del calcolo;
 - M è il valore percentuale definito pari al 10% (dieci per cento) definito quale margine di utile ragionevole per garantire la sostenibilità economica e finanziaria di ARCA S.r.l.
4. In virtù del necessario trasferimento del rischio operativo e di mercato alla SOT e al socio privato, l'importo di eventuali minori incassi dovuti a morosità degli utenti del servizio, indipendentemente dalla causa generante tale morosità, non dovrà essere imputato nel calcolo dei costi di funzionamento di cui al precedente comma 3, e dovranno pertanto, essere assunte quale onere del socio privato e della SOT.
5. La società SOT è tenuta a fatturare ad ARCA S.r.l. il compenso calcolato ai sensi del precedente comma 3, in 4 rate trimestrali posticipate, il cui incasso avverrà tramite compensazione con le somme incassate in nome e per conto di ARCA S.r.l. in virtù del mandato all'incasso definito al precedente Articolo 5 comma 3 lett. a.

Art. 7

(Durata)

1. La presente convenzione ha una durata di anni 20 (venti) dalla data di effettivo subentro nella gestione del servizio da parte di ARCA S.r.l. prevista all'Art. 6 della convenzione di gestione Allegato 1 al presente atto. Eventuali proroghe della convenzione di gestione stipulata fra ATERSIR e ARCA costituiranno proroga anche della presente convenzione.

2. Le parti concordano che l'avvio del servizio sarà comunque vincolato alla realizzazione degli avvenimenti di cui all'Articolo 6 comma 2 della convenzione di gestione del SII (Allegato 1) ed inoltre all'avvenuto trasferimento da parte di ARCA alla SOT del ramo d'azienda dei rapporti giuridici attivi e passivi di ARCA di cui all'Articolo 3 comma 3 e dei compiti operativi affidati alla medesima SOT.
3. Ove insorgesse la necessità di presentare la motivata istanza ad ATERSIR di cui all'6 comma 4 della convenzione di gestione del SII, la SOT e il socio privato assumono l'onere di predisporre per conto di ARCA la medesima istanza e di trasmetterla ad ARCA che, previa verifica della medesima, provvederà a trasmetterla ad ATERSIR, con le conseguenze di cui alla convenzione di gestione All. 1 alla presente.

Art. 8

(Esclusività dell'affidamento e procedure per il subaffidamento)

1. Come previsto dalla convenzione di gestione, nell'ambito del regime di esclusività dell'affidamento ad ARCA S.r.l., anche alla SOT è riconosciuto il diritto esclusivo di erogare il SII e gestire le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali strumentali all'erogazione del Servizio all'interno del perimetro del SII per la propria attività di competenza, in accordo con quanto previsto dagli atti di gara
2. La SOT, ferma restando la piena ed esclusiva responsabilità per le funzioni gestite, potrà avvalersi, per l'esecuzione delle attività di competenza, di soggetti terzi, nel rispetto della vigente normativa in materia di affidamento dell'esecuzione di opere, servizi e forniture. Tale disposizione si applica anche nelle eventuali ipotesi di gestione del Servizio a mezzo di società controllate e/o collegate ai sensi dell'Art. 2359 c.c.
3. Ai sensi dell'Art. 7 comma 5 della convenzione di gestione del SII, ARCA si impegna a non subaffidare attività, servizi o lavori ricadenti nell'alveo dei compiti operativi affidati al gestore degli specifici compiti operativi in quanto con la stipula della presente convenzione viene trasferita la titolarità di tali compiti alla SOT.
4. Ai sensi dell'Art. 7 comma 7 della convenzione di gestione del SII, il Servizio può essere subappaltato nel limite massimo del 30% (trenta per cento) del valore complessivo del Servizio. Le parti danno atto che, poiché tale limite risulta da calcolarsi cumulativamente rispetto ai subappalti effettuati da ARCA e dalla SOT ed il rapporto convenzionale fra ARCA e la SOT non costituisce subappalto, ciascuna delle parti che interviene nel presente contratto dovrà comunicare alle altre la volontà di subappaltare parti dei compiti affidatigli, affinché ARCA possa comunicare tempestivamente ad ATERSIR i subappalti vigenti e verificare il limite di cui al periodo precedente.
5. Alle prestazioni eseguite in subappalto si applica l'articolo 174 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici, anche c.d. "Codice appalti").
6. La SOT ha il diritto di mantenere sopra e sotto il suolo pubblico tutte le opere e canalizzazioni esistenti utilizzate per il SII e quelle che saranno successivamente realizzate in attuazione del Pdl allegato al Piano d'Ambito pro tempore vigente.

Art. 9

(Divieto di modificazioni soggettive – richiamo a quanto previsto nella convenzione di gestione del SII)

1. La presente convenzione si risolverà di diritto e senza necessità di intervento delle parti in caso di risoluzione della convenzione di gestione del SII tra ATERSIR ed ARCA che costituisce presupposto di diritto per la vigenza della presente.
2. Sono pertanto pienamente e interamente richiamati i divieti di modificazioni soggettive di cui all'Articolo 8 della convenzione di affidamento del SII ad ARCA quali cause di risoluzione della presente convenzione.

Art. 10

(Titolarietà della risorsa idrica)

3. Le parti si danno atto che, come previsto dalla convenzione di gestione, le acque erogate attraverso il SII sono pubbliche e che le concessioni di derivazione sono rilasciate dall'autorità competente a favore di ATERSIR.
4. Il socio privato e la SOT si impegnano a predisporre per conto di ARCA tutta la documentazione necessaria a supportare le istanze di nuova concessione o di rinnovo/modifica delle stesse, il cui *iter* sarà avviato da ATERSIR nei confronti dell'Autorità competente, e a dare attuazione, sotto la propria responsabilità, alle prescrizioni contenute nel Disciplinare di concessione.

Art. 11

(Attuazione degli interventi previsti nel Pdl e nel POI)

1. Come previsto al precedente Articolo 5, e come previsto dal modello organizzativo del SII rappresentato nel Documento descrittivo del modello gestionale ipotizzato allegato al Capitolato d'oneri, la SOT è individuata come unico, esclusivo soggetto realizzatore degli interventi previsti nel Pdl e nel POI di cui all'Articolo 12 della convenzione di gestione del SII. La SOT accetta espressamente con la stipula della presente convenzione tale ruolo operativo, in qualità di concessionario dei lavori previsti negli atti indicati, nel rispetto della legislazione comunitaria, nazionale e regionale in materia di opere pubbliche, organizzando tempestivamente la relativa provvista finanziaria.
2. Le parti danno atto che la mancata osservanza dei predetti obblighi da parte della SOT è causa di risoluzione della presente convenzione e della convenzione di gestione del SII. La SOT assume pertanto ogni responsabilità e i conseguenti rischi di penali connessi a tale ruolo
3. In virtù del regime di partenariato pubblico privato che caratterizza l'affidamento delle opere di cui al presente articolo, le opere realizzate nel corso del servizio disciplinato dalla presente convenzione sono iscritte al patrimonio della SOT fino al termine della gestione, fatte salve le opere cedute ad AGAC Infrastrutture quale restituzione del debito di ARCA nei confronti di AGAC Infrastrutture medesima. Al termine della gestione ARCA acquisirà tali beni al loro valore regolatorio.

Art. 12

(Offerta del gestore)

1. La SOT si obbliga a gestire il Servizio e a realizzare gli interventi in conformità all'offerta tecnica ed economica presentata dal socio privato in sede di gara per l'affidamento del SII e in ogni caso in conformità al Piano d'Ambito, al relativo Pdl, al POI e al PEF come approvati e aggiornati da ATERSIR.
2. La SOT, anche in virtù degli adempimenti imposti ad ARCA, si obbliga in ogni caso a raggiungere i livelli di servizio obiettivo, in modo coerente con la progressiva attuazione del Pdl, nei tempi e con le modalità stabiliti dal Disciplinare Tecnico, fatte salve le cause ostative non imputabili alla SOT stessa.
3. Come previsto dalla convenzione di gestione del SII, ATERSIR, in sede di controllo, procederà alla verifica dell'effettivo raggiungimento dei suddetti obiettivi e, nel caso di difetto di adempimento, procederà ad applicare le relative penali. In virtù della piena assunzione di responsabilità della SOT in merito ai servizi e alle funzioni assunte in gestione, le eventuali penali comminate da ATERSIR saranno pienamente addebitate alla SOT e trattenute dalla fidejussione di cui al successivo Articolo 32 o, alternativamente saranno recuperate tramite riduzione del corrispettivo spettante alla SOT.

Art. 13

(Modifiche al Pdl)

1. Poiché, ai sensi della convenzione di gestione del SII, Articolo 15, le modifiche al Pdl devono essere autorizzate da ATERSIR, con le modalità di cui alla deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 75/2017 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, la SOT si farà parte attiva nella definizione di eventuali istanze di modifica da presentare essendo in tal senso delegata, con la firma della presente convenzione, a comunicare direttamente con ATERSIR per conto di ARCA tali richieste.
2. In caso di esclusione di opere realizzate in via di urgenza dalla SOT dai beni contabilizzati al fine della determinazione tariffaria e del calcolo del valore di subentro da parte di ATERSIR, le parti danno atto e accettano che tali esclusioni saranno a totale carico della SOT.
3. In caso di mancata attuazione degli interventi che dovessero essere considerati urgenti e indifferibili, sulla base di specifiche circostanze di fatto e di diritto, e di conseguente individuazione di ARCA quale responsabile delle eventuali competenze dannose, le parti danno atto che ARCA si rivarrà sulla SOT per le inadempienze di quest'ultima.
4. Come meglio indicato al successivo Articolo 31 le parti danno atto, ed in particolare la SOT accetta, di poter presentare eventuali eccezioni o cause di forza maggiore ad ARCA, affinché questa le presenti ad ATERSIR per ottenere la mancata applicazione delle penali, tuttavia ove il procedimento di comminazione delle penali di ATERSIR su ARCA si concluda con la comminazione di una penale per cause imputabili alla SOT, la stessa non potrà rivalere alcuna pretesa o ulteriori casistiche di esenzione della rivalsa di ARCA sulla stessa.

Art. 14

(Delega di poteri espropriativi)

1. In virtù di quanto disposto dall'Articolo 16 della convenzione in essere fra ATERSIR e ARCA per la gestione del SII, ARCA, con la stipula della presente convenzione, si avvale della SOT per l'esercizio di tutti i poteri espropriativi, compresi i poteri ablatori di natura interinale e/o temporanea, di cui ATERSIR risulta titolare ai sensi dell'art. 158-bis del D.Lgs. 152/2006 e previsti dal D.P.R. 327/2001 e dalla L.R. 37/2002 per la realizzazione degli interventi previsti nel Pdl che ATERSIR ha delegato ad ARCA medesima in qualità di gestore del SII.
2. In virtù della esplicita esclusione indicata al punto 16 della convenzione di gestione tra ATERSIR ed ARCA (All.1), le Parti danno reciprocamente atto che dalle funzioni di cui al comma precedente sono escluse l'indizione e la conduzione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 158-bis, D.Lgs. 152/2006, finalizzata ove necessario all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e, congiuntamente o disgiuntamente, all'adozione dell'atto conclusivo di approvazione del progetto definitivo con contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell'opera o dell'intervento.
3. Gli estremi della Convenzione di gestione tra ATERSIR ed ARCA devono essere specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.
4. I Comuni sono beneficiari delle espropriazioni dei beni localizzati nei rispettivi territori.
5. La SOT fornisce, per conto di ARCA ed in quanto delegata di quest'ultima, ad ATERSIR, secondo le modalità e i tempi indicati dall'Agenzia medesima, i dati e le informazioni riguardanti lo svolgimento dei poteri espropriativi esercitati.

Art. 15

(Esecuzione e funzionamento di opere strumentali realizzate da enti o da terzi)

1. La SOT per conto di ARCA prende in carico, assumendone la gestione, i beni realizzati direttamente dagli Enti locali e/o da terzi sotto la responsabilità degli Enti locali in relazione ai piani urbanistici e a concessioni per nuovi edifici in zone già urbanizzate, in tutti i casi in cui le opere e gli interventi siano strumentali al SII e coerenti con quanto previsto dal Piano d'Ambito e con quanto disposto da ATERSIR.
2. La SOT e ARCA congiuntamente provvedono all'accertamento in contraddittorio della regolare progettazione ed esecuzione delle opere e del relativo stato di funzionamento. Il parere della SOT è vincolante per ARCA per l'esercizio della possibilità disciplinata dalla convenzione del SII di non prendere in carico le opere in caso di esito negativo del predetto accertamento di regolarità tecnica e funzionale e fintanto che non ne sia intervenuta la regolarizzazione.
3. Una volta accertate la regolarità e la funzionalità delle opere realizzate dagli Enti locali e/o da terzi sotto la responsabilità degli Enti locali, le opere predette verranno affidate da ARCA, in qualità di gestore del SII, alla SOT e inserite nell'elenco delle dotazioni in concessione.

Art. 16

(Gestione delle procedure di equilibrio economico-finanziario del SII)

1. In virtù di quanto disposto dall'Art. 18 della convenzione di gestione del SII, la SOT, il socio privato e ARCA collaborano solidalmente nel concorso al mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario previsto dal medesimo Articolo.

2. Le parti danno atto ed accettano che la SOT e il socio privato collaboreranno con ARCA per presentare ad ATERSIR e/o al soggetto pro-tempore competente le eventuali istanze di riequilibrio economico e finanziario nei casi previsti dalla convenzione di gestione del SII.
3. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di riequilibrio avanzata da ARCA, in nome e per conto proprio e della SOT e del socio privato, da parte di ATERSIR o del soggetto pro tempore competente, o di accettazione parziale della stessa, il socio privato e la SOT non potranno far valere, per le medesime cause, eventuali ulteriori istanze ad ARCA e parimenti non potranno pretendere alcunché fino all'ottenimento del riequilibrio da parte di ARCA.
4. ARCA potrà designare, in caso di avvio di una procedura di riequilibrio un referente della SOT o del socio privato quale delegato ai rapporti con ATERSIR.
5. Sono espressamente richiamate in questa sede le previsioni della convenzione di gestione in materia di riequilibrio e pertanto, ove il mancato accordo fra ARCA ed ATERSIR sul riequilibrio costituisca causa di risoluzione della convenzione di gestione suddetta, tale risoluzione si applicherà anche alla presente convenzione.
6. Ai fini del riequilibrio e dell'eventuale attribuzione del riconoscimento del medesimo da parte di ATERSIR, le parti danno atto ed accettano che sono in capo alla SOT tutti i rischi e gli oneri connessi alla gestione del servizio compresi i rischi di domanda e di morosità, fatto salvo quanto concerne le funzioni residuali di cui al precedente Articolo 2 comma 4, pertanto la SOT e il socio privato non potranno avanzare pretese di alcun tipo nei confronti di ARCA in caso di riduzione dei ricavi o aumento dei costi dei fattori produttivi o mancata erogazione del servizio secondo le performance previste nel disciplinare tecnico allegato alla presente convenzione.

Art. 17

(Procedura di subentro ed esclusione del socio privato dal capitale di ARCA)

1. Posto quanto disciplinato dall'Articolo 22 della convenzione di gestione del SII, al termine della convenzione ATERSIR o il soggetto pro tempore competente definirà il valore di rimborso per il subentro da parte del nuovo affidatario del SII nel bacino oggetto dell'affidamento ad ARCA. La SOT ed il socio privato, congiuntamente con ARCA, forniranno piena collaborazione all'Ente competente nello svolgimento di tale attività ricognitoria.
2. Sulla base del valore di rimborso definito dal soggetto competente di cui al precedente punto, ARCA al termine del servizio acquisirà dalla SOT i cespiti e le manutenzioni realizzate nel corso del servizio, nonché il personale e tutti i rapporti giuridici strettamente strumentali alla gestione del SII di Reggio Emilia.
3. In caso di esercizio dell'opzione di cui all'Art. 3 comma 5 della presente convenzione, al termine della concessione ARCA acquisirà i cespiti oggetto del ramo d'azienda opzionato.
4. I beni saranno acquisiti da ARCA liberi da oneri, gravami o ipoteche, pertanto eventuali finanziamenti a valere su tali beni dovranno essere preventivamente estinti dalla SOT.
5. ARCA consegnerà i beni acquisiti dalla SOT ed i beni propri al gestore subentrante ai sensi dell'Articolo 22 della convenzione di gestione del SII stipulata e allegata alla presente convenzione.

6. La SOT prosegue nella gestione dei compiti operativi affidati fino al subentro del Gestore subentrante o di altro Gestore. Durante tale periodo, la SOT è tenuta a realizzare gli interventi di emergenza necessari a mantenere i livelli del servizio dell'anno in cui è avvenuta la scadenza naturale o anticipata della Convenzione e a completare gli interventi già avviati. Ulteriori interventi dovranno essere preventivamente concordati tra le Parti e formalmente autorizzati da ATERSIR. La tariffa applicata in tale periodo di gestione sarà determinata secondo il metodo tariffario pro tempore vigente.
7. Al subentro del Gestore subentrante, il socio privato viene liquidato nei termini e con le modalità definite nello Statuto di ARCA.

Art. 18

(Ulteriori obblighi della SOT)

1. In ottemperanza a quanto previsto all'Art. 24 della convenzione di gestione fra ATERSIR ed ARCA, la SOT è obbligata per i servizi e le funzioni di propria competenza a:
 - a) raggiungere i livelli di qualità, di efficienza e di affidabilità del Servizio da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione di ARERA;
 - b) rispettare i criteri e le modalità di determinazione e applicazione delle tariffe determinate da ATERSIR in base alla regolazione di ARERA, curando e comunicando agli utenti il loro aggiornamento annuale;
 - c) predisporre la Carta dei Servizi facente parte dell'offerta di gara e redatta in conformità alla normativa vigente, alle Linee Guida approvate da ATERSIR e alla regolazione di ARERA e trasmetterla ad ARCA per la sua validazione e trasmissione ad ATERSIR;
 - d) provvedere alla realizzazione del Pdl;
 - e) in qualità di delegato di ARCA, acquisire e/o subentrare in tutte le autorizzazioni, concessioni e permessi necessari alla gestione e all'esercizio delle opere e impianti;
 - f) in virtù dei compiti operativi assegnati predisporre direttamente le modalità di controllo del Servizio e in particolare un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'art. 165, D.Lgs. 152/2006;
 - g) trasmettere ad ARCA, per la successiva trasmissione ad ATERSIR, le informazioni tecniche ed economiche riguardanti il SII, sulla base della relativa normativa;
 - h) prestare collaborazione ad ARCA e curare insieme ad essa l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che ATERSIR ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;
 - i) dare tempestiva comunicazione ad ARCA per la successiva comunicazione ad ATERSIR del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del Servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni di ATERSIR;

- j) restituire ad ARCA alla scadenza dell'affidamento, tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni del SII in condizioni di efficienza e in buono stato di conservazione, coerentemente con le previsioni del Disciplinare tecnico e del Piano d'Ambito;
- k) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dalla presente convenzione;
- l) pagare le penali e le altre sanzioni a suo carico;
- m) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente e dalle disposizioni di ATERSIR;
- n) curare l'aggiornamento della ricognizione delle opere di cui al Piano d'Ambito;
- o) proseguire nella gestione del Servizio e dei compiti affidati fino al subentro del Gestore subentrante, secondo quanto previsto dalla regolazione di ARERA e dalla Convenzione;
- p) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla regolazione di ARERA e dalla Convenzione;
- q) erogare il Servizio, garantendo i livelli minimi, nel rispetto delle norme nazionali e regionali in materia di SII e in particolare del D.Lgs. 31/2001, del DPCM 4 marzo 1996, del DPCM 29 aprile 1999 e del D.Lgs. 152/2006;
- r) rispettare le disposizioni vigenti in materia di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture e le norme in materia di accesso ai documenti amministrativi;
- s) incassare la tariffa quale mandataria di ARCA all'incasso ai sensi delle norme di legge e della Convenzione di gestione;
- t) rispettare le disposizioni regolamentari emanate da ARERA e/o da ATERSIR, dando attuazione ai conseguenti adempimenti;
- u) custodire ed adeguare le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le dotazioni in disponibilità alla vigente legislazione;
- v) provvedere, nel corso dell'intera durata della Concessione, per conto di ARCA, a un censimento completo dei beni strumentali al Servizio, allo scopo di aggiornare il libro dei cespiti e di tenerlo costantemente aggiornato, anche al fine di semplificare le nuove procedure di aggiudicazione alla scadenza della Concessione oggetto di questo atto;
- w) porre in essere l'attività amministrativa necessaria per l'ottenimento in nome e per conto di ARCA e, ai sensi della convenzione di gestione del SII, in nome e per conto di ATERSIR, di ogni misura incentivante e/o dei finanziamenti pubblici che dovessero rendersi disponibili per la riqualificazione dei beni strumentali al Servizio, allo scopo di far incassare ad ATERSIR i contributi pubblici tempo per tempo disponibili, salvo il riconoscimento per il tramite di ARCA di tutti i costi che verranno sostenuti per l'esperimento delle relative pratiche, al fine di finanziare lavori già progettati e/o nuovi lavori sui beni strumentali al Servizio per una maggiore efficienza del Servizio a parità di tariffa e/o per una riduzione della tariffa a carico degli utenti;

- x) adempiere, in qualità di delegata e rappresentante di ARCA a rispettare le disposizioni contenute nella convenzione con AGAC Infrastrutture S.p.A., IRETI S.p.A. e ATERSIR di cui all'Allegato 2;
- y) subentrare, ove esplicitamente delegata in tal senso da ARCA, nonché dare attuazione ed effettiva operatività a quanto contenuto in convenzioni/protocolli d'intesa/accordi intercorsi tra ATERSIR, Gestore uscente e Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile in tema di attività conseguenti ad eventi di emergenza;
- z) subentrare, ove esplicitamente delegata in tal senso da ARCA, al Gestore uscente negli accordi/convenzioni in essere sottoscritti da ATERSIR, Gestore uscente ed eventuali altri Soggetti, strettamente funzionali all'erogazione del servizio;
- aa) dotarsi e mantenere costantemente aggiornato il sistema informatico di gestione degli asset per conto di ARCA, al fine di monitorare lo stato di conservazione degli asset stessi e di predisporre adeguati piani annuali di manutenzione programmata;
- bb) trasferire, quale mandataria al pagamento designata da ARCA, ad ATERSIR la quota di tariffa destinata alla copertura dei costi di funzionamento della stessa, entro il termine indicato dall'Agenzia;
- cc) trasferire, quale mandataria al pagamento designata da ARCA, ad ATERSIR la quota di tariffa destinata alla copertura dei canoni di concessione per acque destinate al consumo umano da riconoscere alla Regione Emilia Romagna, nei termini fissati da ATERSIR;
- dd) pagare, quale mandataria al pagamento designata da ARCA, i mutui o altri corrispettivi a favore delle Amministrazioni locali ovvero loro società patrimoniali entro i termini indicati dal Disciplinare Tecnico e dello Schema di Convenzione tra Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti, AGAC INFRASTRUTTURE S.p.A., IRETI S.p.A. e ARCA S.r.l.;
- ee) acquisire il CUP (Codice Unico di progetto) per tutti gli investimenti soggetti agli obblighi di tracciabilità.

Art. 19

(Responsabilità della SOT)

1. La SOT è responsabile della corretta erogazione del Servizio con riferimento ai compiti ad essa affidati, in accordo con le disposizioni della presente convenzione e dei relativi allegati. La SOT è altresì responsabile della corretta conduzione delle opere affidategli e di quelle da esso realizzate direttamente o indirettamente fino alla data di consegna al Gestore subentrante.
2. ARCA si rivarrà sulla SOT con riferimento ad ogni responsabilità connessa con la gestione relativa a servizi dalla stessa erogati.

Art. 20

(Personale coinvolto nella gestione)

1. La SOT e il socio privato si obbligano, per sé e per gli altri operatori da esse incaricati, al rispetto delle leggi vigenti:
 - a) in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie;

- b) contenute nei C.C.N.L. di categoria;
 - c) poste a tutela dell'incolumità del personale addetto allo svolgimento del SII e/o di terzi;
 - d) poste a tutela di beni pubblici e di beni privati.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 4 D.lgs. 50/2016, la SOT e il socio privato sono tenuti all'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. La stessa disciplina dovrà essere applicata dal gestore nel caso di affidamento a terzi.
3. Resta inteso che, per le attività relative al ciclo integrale dell'acqua, incluse le attività di depurazione e gestione delle reti fognarie, il contratto collettivo nazionale di settore applicabile è il CCNL unico Gas Acqua.

Art. 21

(Dotazioni in disponibilità della SOT)

1. Le dotazioni in disponibilità della SOT comprendono:
- a) i beni iscritti nel libro cespiti di ARCA a tal fine concessi in uso alla SOT per le funzioni ad essa affidati;
 - b) le infrastrutture idriche di proprietà degli Enti locali poste in disponibilità di ARCA e da questa poste in disponibilità della SOT;
 - c) i beni di proprietà di AGAC Infrastrutture ed altri soggetti diversi dagli Enti locali comunque concessi in uso ad ARCA e da questa poste in disponibilità della SOT;
 - d) i beni e le opere realizzate dalla SOT in attuazione del Pdl e del POI.
2. I beni di proprietà degli Enti locali ed i beni di proprietà di AGAC Infrastrutture e di soggetti diversi dagli Enti locali, comprese anche le opere in corso di realizzazione e le relative aree di pertinenza, sono affidate ad ARCA e da questa alla SOT per l'intera durata dell'affidamento. La SOT ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla presente Convenzione e dal Disciplinare Tecnico, in conformità con la normativa vigente.
3. La SOT accetta i beni nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della consegna e dichiara di aver preso cognizione dei luoghi e dei manufatti, nonché di tutte le condizioni e situazioni particolari in cui si trova il Servizio, rinunciando a qualunque eccezione.
4. La SOT si impegna ad adeguare le opere, gli impianti e le canalizzazioni alla vigente legislazione in materia tecnica e di sicurezza in quanto parte dei compiti operativi ad essa assegnati; gli oneri relativi a tali adeguamenti concorrono alla determinazione della tariffa ed ai suoi adeguamenti.

Art. 22

(Obbligazioni verso terzi)

1. Tutti i contratti afferenti al servizio oggetto della presente convenzione stipulati dalla SOT con obbligazioni verso terzi devono includere una clausola che, in caso di scadenza naturale o anticipata della Convenzione del SII e di conseguenza della presente convenzione, obblighi il contraente ad accettare l'esercizio della facoltà del Gestore subentrante di sostituirsi alla SOT.

Art. 23

(Tariffa del servizio idrico)

1. Le parti concordano e danno atto che ARCA è l'unico titolare della tariffa idrica, determinata da ATERSIR ai sensi dell'art. 154, comma 4, D.Lgs. 152/2006 e nel rispetto del metodo tariffario idrico *pro tempore* vigente.
2. La SOT si impegna, nell'ambito dei compiti di tariffazione e definizione della tariffa all'utenza ad applicare la tariffa nelle modalità definite da ARERA e da ATERSIR.
3. Fatto salvo quanto previsto dal metodo tariffario idrico *pro tempore* vigente e dalle eventuali ulteriori disposizioni emanate da ARERA, le parti prendono atto che i compensi spettanti al socio privato e alla SOT non potranno eccedere il valore dei ricavi derivanti dalla tariffa decurtati di quanto definito nella presente convenzione e che pertanto non sarà riconosciuto nessun altro compenso.

Art. 24

(Livelli di servizio)

1. La SOT assicura il raggiungimento e il mantenimento dei livelli di servizio obiettivo individuati nel Disciplinare Tecnico. I livelli di servizio sono classificati per aree tematiche, secondo quanto previsto da ARERA, ed espressi sotto forma di indicatori.
2. ARCA, anche in virtù dei controlli di ATERSIR, verifica periodicamente il mantenimento/raggiungimento dei livelli minimi di servizio e di quelli obiettivo, nel rispetto delle disposizioni di ARERA e del Disciplinare Tecnico.
3. Le penali eventualmente comminate ad ARCA da ATERSIR in caso di mancato o parziale raggiungimento dei livelli minimi di servizio o dei livelli di servizio obiettivo, saranno addebitate interamente alla SOT senza che questa possa opporre in alcun modo pretese o eccezioni alcune, le quali dovranno essere portate nell'eventuale contraddittorio con ATERSIR per la determinazione della penale ad ARCA, che tuttavia, ove ugualmente applicata, sarà interamente a carico della SOT.
4. In virtù di quanto previsto dalla convenzione di gestione del SII, la SOT dovrà predisporre per conto di ARCA e trasmettere a quest'ultima per la loro firma congiunta prevista dalla Convenzione di gestione del SII, entro undici mesi dalla stipula della Convenzione, i Manuali e Piani previsti nel Disciplinare Tecnico. Nel Disciplinare sono definiti i contenuti minimi dei rispettivi documenti.
5. ARCA potrà avanzare osservazioni sui documenti inviati che dovranno essere modificati a seguito di confronto fra le parti entro il termine previsto dalla convenzione di gestione del SII.
6. Tutti gli atti sopracitati, unitamente a ogni loro modificazione ritenuta necessaria nel periodo di concessione, saranno conservati sia da ARCA che dalla SOT e dovranno essere forniti a richiesta di ATERSIR.

Art. 25

(Carta dei servizi)

1. Al fine di tutelare i diritti degli utenti e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità del Servizio, la Carta dei Servizi facente parte dell'offerta di gara è redatta in conformità alle Linee Guida ATERSIR per la redazione della carta del Servizio Idrico Integrato, alla normativa vigente e alla regolazione di ARERA.
2. La Carta dei Servizi è efficace dalla data di subentro del Gestore.
3. La Carta dei Servizi è soggetta a revisione, al fine di aggiornarne i contenuti all'evoluzione della normativa in materia.
4. La Carta dei servizi è adottata dal Gestore previa sua approvazione da parte degli organi competenti dello stesso e della SOT e dovrà essere vincolante per tutti i soggetti coinvolti nella gestione del servizio idrico affidato ad ARCA a seconda dei compiti da ciascuno gestiti.

Art. 26

(Regolamento del SII e Regolamento del gestore)

1. Il rapporto tra ARCA e la SOT e gli utenti, per il territorio oggetto di affidamento, è disciplinato dal Regolamento del SII da adottarsi dal Gestore e vincolante per ARCA e per la SOT. Nelle more dell'adozione del Regolamento del SII del Gestore conforme allo Schema di cui al comma 33.2 della Convenzione di gestione tra ATERSIR ed ARCA, ARCA e la SOT applicano i Regolamenti vigenti nel territorio, come aggiornati dall'allegato "Tariffario per la realizzazione di allacciamenti di servizi idrici e per lo svolgimento di prestazioni accessorie" Allegato n. 4 al Disciplinare Tecnico, dettando ove necessario, in conformità allo stesso e previa comunicazione ad ATERSIR, disposizioni di maggior dettaglio.
2. La SOT predisporrà il Regolamento del SII in nome e per conto di ARCA e lo trasmetterà a quest'ultima per la firma dello stesso. Il Regolamento del SII del Gestore, conforme allo Schema di cui al comma 33.2 della Convenzione di affidamento del SII ad ARCA, descrive dettagliatamente le modalità e le condizioni tecniche, contrattuali ed economiche con le quali le parti forniscono il Servizio agli utenti finali per il territorio oggetto di affidamento.

Art. 27

(Revoca della concessione da parte di ATERSIR)

1. In caso di revoca della convenzione del SII da parte di ATERSIR di cui all'art. 34.1 della Convenzione di gestione, la presente convenzione sarà risolta di diritto.
2. Nel caso di cui al comma precedente, posta la liquidazione ad ARCA delle somme previste dall'Art. 176 del D. Lgs. 50/2016, la quota parte di tali somme spettanti alla SOT e al socio privato risultano essere le seguenti:
 - a. Al socio privato spetterà il rimborso del finanziamento erogato ad ARCA e non ancora rimborsato senza penali di alcun tipo e forma nei confronti di ARCA per lo scioglimento anticipato della concessione;
 - b. Alla SOT spetterà un valore di indennizzo pari a:

- i. il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti e dei contributi ricevuti, ovvero, per le opere che non abbiano ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;
- ii. le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;
- iii. un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10 per cento del valore attuale del corrispettivo di pertinenza della SOT, limitatamente alla quota a copertura dei soli costi operativi, prendendo a riferimento il valore ultimo disponibile e moltiplicandolo per gli anni residui di concessione, utilizzando, come tasso di attualizzazione il tasso equivalente al costo del capitale investito previsto dalla regolazione tariffaria pro tempore vigente.

Art. 28

(Cause di risoluzione)

1. La presente convenzione è risolta in maniera automatica ove sia revocata o venga risolta la convenzione di gestione tra ATERSIR ed ARCA per la gestione del servizio. Sono pertanto interamente richiamate come cause di risoluzione automatica della presente convenzione le cause di risoluzione di cui all'Articolo 35 della convenzione vigente fra ATERSIR e ARCA.
2. Nel caso in cui ATERSIR proceda ad inviare formale diffida ad adempiere ad ARCA ai sensi dei commi 35.2 e 35.3 della Convenzione, ARCA effettuerà conseguente diffida ad adempiere alla SOT e al socio privato con termini uguali a quelli definiti da ATERSIR.
3. Per assicurare comunque la regolare prosecuzione del Servizio anche durante la decorrenza del termine di diffida e messa in mora di cui sopra, ove ATERSIR attinga alla garanzia fideiussoria di cui all'Art. 42 della Convenzione di gestione del SII, ARCA provvederà di conseguenza ad attingere alla fidejussione in essere ai sensi del successivo Articolo 32.
4. Le conseguenze della risoluzione della Convenzione saranno addebitate alla SOT per la rifusione di spese, oneri e danni subiti.
5. Al ricorrere di uno dei casi di risoluzione i beni strumentali nella disponibilità o in proprietà della SOT torneranno nella piena disponibilità di ARCA.

Art. 29

(Controlli e rendicontazione della gestione)

1. Al fine di permettere ad ARCA di adempiere agli obblighi rendicontativi di cui all'Art. 36 della Convenzione di gestione, la SOT è obbligata a fornire ad ARCA le informazioni tecnico-gestionali ed economico-finanziarie riguardanti il SII, secondo le modalità e tempistiche previste da ARERA, dalla Regione Emilia-Romagna e dal Disciplinare Tecnico.

2. ARCA, in virtù di modifiche effettuate da ATERSIR, ha la facoltà di modificare le modalità e le tempistiche della trasmissione dei dati sulla gestione previste nel Disciplinare Tecnico e di richiedere ulteriori dati e documentazione; in tali casi, la SOT si impegna a trasmettere quanto richiesto, nei tempi e con le nuove modalità indicategli.
3. In caso di applicazione ad ARCA delle penali previste dall'Art. 40 della Convenzione di gestione, per la mancata comunicazione dei dati e delle informazioni di cui ai commi precedenti, ARCA si rivarrà sullo SOT.
4. Al fine di permettere ad ATERSIR di svolgere l'attività di controllo di cui all'Articolo 37 della Convenzione di gestione, con la firma della presente convenzione, la SOT e il socio privato si obbligano e si impegnano a sottostare ai controlli sulla gestione del servizio effettuati da ATERSIR. A tal fine ATERSIR può accedere in qualunque momento alle sedi amministrative e operative della SOT e del socio privato, nonché agli impianti, tramite i propri responsabili oppure tramite tecnici all'uopo incaricati i cui nominativi saranno comunicati ai fini dell'accesso alle sedi e agli impianti.
5. Con la firma della presente convenzione, la SOT e il socio privato si obbligano e si impegnano a fornire ad ARCA e ad ATERSIR tutte le informazioni e la documentazione di carattere tecnico, economico-finanziario, patrimoniale ed amministrativo che gli verranno richieste. La SOT e il socio privato sono inoltre tenuti a conservare i relativi giustificativi, da presentare ad ATERSIR qualora l'Agenzia intenda procedere a verifica delle informazioni e dei dati trasmessi.
6. La SOT e il socio privato accettano inoltre che ATERSIR possa procedere inoltre a ispezioni e a ogni altro atto utile a verificare il livello del Servizio in relazione agli standard, generali e specifici, di qualità e quantità, anche a mezzo di sistemi informativi. In occasione delle ispezioni, possono essere effettuati campionamenti e operazioni conoscitive di carattere tecnico, compresa l'assunzione di copie documentali, secondo la legislazione e il regolamento vigente per l'accesso ai documenti amministrativi.
7. La SOT e il socio privato si impegnano a prestare la massima collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione di sistemi di controllo integrativi che ATERSIR riterrà di attivare.

Art. 30

(Potere sostitutivo)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 152, D.Lgs. 152/2006, in virtù di quanto previsto nella Convenzione di gestione del SII, in merito ai poteri sostitutivi, qualora siano accertate gravi irregolarità, inadempienze e in qualsiasi altro caso in cui la SOT non sia in grado di proseguire il Servizio, ARCA ed ATERSIR adotteranno tutti i provvedimenti di emergenza ritenuti opportuni per assicurare all'utenza l'erogazione del Servizio.
2. In tale frangente la SOT sarà tenuta a mettere a disposizione degli incaricati di ARCA e ATERSIR gli impianti in dotazione e il relativo personale addetto, nelle forme e nei modi stabiliti da ARCA e dall'Agenzia.

Art. 31

(Penali e sanzioni)

1. In caso di applicazione da parte di ATERSIR ad ARCA di penali per mancato raggiungimento degli standard definiti dal Disciplinare Tecnico, che per alcuni aspetti recepiscono gli standard presentati in sede di offerta, la SOT si farà parte attiva con ARCA per evidenziare eventuali controdeduzioni o eccezioni. In caso di mancata accettazione o accettazione parziale da parte di ATERSIR delle controdeduzioni e delle eccezioni sollevate, ove le inadempienze fossero riferite a compiti affidati alla SOT, ARCA si rivarrà completamente sulla SOT medesima rispetto a tali penali decurtandone il valore dal primo corrispettivo da erogarsi alla SOT medesima, senza che la SOT possa avanzare eccezioni rispetto a tale rivalsa. In tal senso, la SOT è individuata quale mandataria al pagamento delle penali verso ATERSIR o verso gli utenti, mantenendo invariata la quota di incasso da riconoscersi ad ARCA ai sensi del precedente Articolo 6.
2. Resta fermo che, in virtù di tale rivalsa automatica, ove la SOT richieda formalmente ad ARCA di procedere per via giudiziaria contro la decisione di ATERSIR, ARCA, posto comunque l'obbligo di rivalsa di cui al punto precedente, si obbliga a procedere in tal senso con spese a carico della SOT.
3. Il medesimo procedimento di cui ai commi precedenti si applica con riferimento ad eventuali sanzioni comminate da parte di ARERA.

Art. 32

(Garanzie)

1. Il socio privato o la SOT, per quanto di competenza, hanno presentato ad ARCA, la quale ha provveduto a presentarla ad ATERSIR, le seguenti cauzioni:
 - a. cauzione definitiva intestata ad ARCA S.r.l., di importo pari al 10% (dieci per cento) del valore annuo della concessione (€7.800.000/00), avente una durata iniziale di 5 (cinque) anni,;
 - b. a garanzia del puntuale adempimento dell'obbligo di esecuzione dei lavori strumentali, cauzione definitiva i cui beneficiari sono ARCA e ATERSIR, di importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo medio dei lavori strumentali previsti nel Capitolato d'Oneri di gara per il primo anno di durata della concessione (€1.900.000/00).
2. ARCA, richiederà ad ATERSIR, beneficiario della garanzia di cui al punto a), la sottoscrizione della richiesta al garante di una proroga della garanzia per ulteriori 5 (cinque) anni, e così di 5 (cinque) anni in 5 (cinque) anni, o per la minore durata residua della concessione che il socio privato o la SOT dovranno provvedere a rinnovare.
3. Con riferimento alla cauzione di cui al punto b) del precedente comma 1, all'inizio di ogni anno di durata della concessione, il socio privato o la SOT sono tenuti alla presentazione di analoga cauzione definitiva.
4. Gli importi di cui al precedente punto 1 sono eventualmente ridotti qualora sussistano le condizioni previste dall'art. 93, comma 7, espressamente richiamato dall'art 103, comma 1, ultimo periodo, D.Lgs. 50/2016.
5. Le garanzie fideiussorie, assicurative o bancarie, nonché le successive proroghe, integrazioni, modifiche e/o sostituzioni, dovranno prevedere, in ogni caso:

- a. l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del Gestore e delle eccezioni di cui all'art. 1945 c.c.;
 - b. l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del beneficiario;
 - c. la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.c.
6. In caso di escussione totale o parziale da parte del beneficiario, il socio privato o la SOT hanno l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalle garanzie fideiussorie entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione scritta del beneficiario, pena la risoluzione del contratto dopo tre mesi di messa in mora senza esito.
7. La prestazione della garanzia non limita l'obbligo della SOT o del socio privato di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati anche ove gli stessi siano di valore superiore all'importo garantito.

Art. 33

(Assicurazioni)

1. La SOT ha l'obbligo di stipulare, con una primaria compagnia di assicurazione, polizze assicurative per:
 - a. responsabilità civile verso terzi, fino al massimale di euro ___;
 - b. protezione degli impianti contro i rischi di calamità naturali, per il massimale di euro ___;
 - c. polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità verso i prestatori di lavoro, volta a garantire il risarcimento dei danni prodotti nell'esecuzione del Servizio;
 - d. entro e non oltre la data di avvio di ciascuno stralcio di lavori strumentali, una polizza assicurativa che tenga indenne ARCA, ATERSIR e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione che causino danni materiali e diretti alle cose assicurate, da qualsiasi causa determinati, salve le delimitazioni fissate nel relativo schema di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018, n. 31, che preveda altresì una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione di ciascuno stralcio di lavori strumentali. Tali polizze devono essere stipulate nella forma "Contractors all risk" (C.A.R.) e prevedranno anche la copertura di danni alle opere e agli impianti preesistenti;
 - e. con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio di ciascuno stralcio di lavori strumentali, la SOT presenta, se dovuta ai sensi dell'articolo 103, comma 8, D.Lgs. 50/2016, una polizza indennitaria decennale nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi della medesima durata per ciascuno stralcio dei lavori strumentali, secondo quanto previsto dal relativo schema di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018, n. 31.

Art. 34

(Imposte tasse e canoni)

1. ARCA si rivarrà sulla SOT con riferimento alle spese di stipula della presente convenzione e per gli oneri di cui all'art.44.1 della Convenzione per la gestione del SII.
2. Degli oneri di cui al comma precedente si tiene conto nella determinazione della tariffa secondo le modalità previste da ARERA.

Art. 35

(Modalità di aggiornamento della convenzione)

1. Le Parti provvedono all'aggiornamento del testo della presente Convenzione all'inizio di ciascun periodo regolatorio, qualora necessario, in coerenza con i termini stabiliti da ARERA e con le eventuali-modifiche apportate alla convenzione di gestione tra ATERSIR ed ARCA.
2. Le Parti si danno reciprocamente atto che la presente Convenzione recepirà, con efficacia obbligatoria e vincolante, ogni provvedimento e/o disposizione normativa e/o regolamentare successivamente adottata da ATERSIR.

Art. 36

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Per tutte le movimentazioni finanziarie relative al presente affidamento, la SOT e il socio privato sono tenuti ad avvalersi di un conto corrente dedicato, da comunicare obbligatoriamente ad ATERSIR, al fine di garantire la tracciabilità dei movimenti finanziari, secondo quanto previsto dall'art. 3, L. 136/2010.

Art. 37

(Elezione di domicilio)

1. ARCA S.r.l., per tutti gli effetti derivanti dalla sottoscrizione e dall'esecuzione della presente Convenzione, elegge il proprio domicilio in _____, Via _____.
2. La SOT, per tutti gli effetti derivanti dalla sottoscrizione e dall'esecuzione della Convenzione, elegge il proprio domicilio in ____.
3. Il socio privato, per tutti gli effetti derivanti dalla sottoscrizione e dall'esecuzione della Convenzione, elegge il proprio domicilio in ____.
4. Eventuali variazioni di domicilio saranno efficaci solo dopo che la Parte ne avrà dato comunicazione all'altra mediante P.E.C.

Art. 38

(Legge applicabile e foro competente)

5. Qualunque controversia riferibile all'esecuzione e/o risoluzione e/o interpretazione e/o validità della Convenzione, anche per quanto qui non espressamente contemplato ma comunque afferente la gestione del SII, sarà devoluta alla competenza del Tribunale Ordinario o Amministrativo competente per il territorio del bacino di affidamento.



**Servizio Idrico Integrato
Bacino di affidamento di Reggio Emilia**

**CONVENZIONE TRA ATERSIR, AGAC INFRASTRUTTURE S.P.A.,
IRETI S.P.A. E ARCA S.R.L.
(SCHEMA)**

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI, AGAC INFRASTRUTTURE S.P.A., IRETI S.P.A. E ARCA S.R.L.

Tra le Parti

ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia - Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (di seguito **Atersir o Agenzia**) con sede in Bologna via Cairoli n. 8/F PEC dgatersir@pec.atersir.emr.it, in persona dell'ing. Vito Belladonna, nella sua qualità di Direttore, il quale interviene alla presente scrittura in forza dei poteri conferiti con deliberazione del Consiglio d'Ambito _____ n. ___ del _____, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede di ATERSIR;

AGAC Infrastrutture S.p.a. (di seguito **AGAC Infrastrutture o AGAC**), con sede legale in Reggio Emilia, Piazza Prampolini, 1, iscritta al Registro Imprese di Reggio Emilia al n. _____, CF e P.IVA 02153150350, PEC: _____, in persona _____, nella sua qualità di Amministratore Unico, il quale interviene in virtù dei poteri conferiti con deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti del _____, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede della Società;

ARCA S.r.l. (di seguito **ARCA o Gestore del Servizio o Gestore**), con sede legale in Reggio Emilia, _____, iscritta al Registro Imprese di Reggio Emilia al n. _____, CF e P.IVA _____, PEC: _____, in persona _____, nella sua qualità di _____, il quale interviene in virtù dei poteri conferiti con deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti del _____, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede della Società;

IRETI S.p.A. (di seguito **IRETI**), per conto del gestore IREN S.p.A., con sede legale in Genova, Via Piacenza 54, iscritta al Registro Imprese di Genova al n. 01791490343, CF e P.IVA 01791490343, PEC: ireti@pec.ireti.it, in persona _____, nella sua qualità di _____, il quale interviene in virtù dei poteri conferiti con deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti del _____, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede della Società;

PREMESSO CHE

- Con atto dell'Assemblea dell'ex Agenzia d'Ambito di Reggio Emilia (di seguito AATO3) n.136/10 del 19 dicembre 2002 l'Agenzia ha concesso ad AGAC S.p.a. la salvaguardia prevista dall'art.11 della L.R. n.25/99 per l'affidamento diretto del Servizio Idrico Integrato nella Provincia di Reggio Emilia, fatta eccezione per il Comune di Toano, per una durata di 10 anni;
- In data 30 giugno 2003 tra AATO3 di Reggio Emilia ed AGAC S.p.A. è stata sottoscritta la "Convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato";
- In seguito ad operazioni societarie succedutesi nel corso del tempo, nei servizi già affidati a AGAC S.p.a. nella convenzione generale, è subentrato come concessionario prima Eni S.p.A. (costituita nell'ambito di un operazione di fusione tra AMPS S.p.a., TESA PIACENZA S.p.a. e AGAC S.p.a.) e successivamente Iren S.p.A. e le attività di gestione del servizio idrico sono passate alla società di primo livello "Iren Acqua Gas S.p.A", soggetta a direzione e controllo di Iren S.p.A, per tutto il territorio di rispettiva competenza della provincia di Reggio Emilia;
- Con efficacia dal 1.1.2016 Iren Acqua Gas S.p.A, a seguito di fusione per incorporazione con Iren Emilia S.p.A e altre società del gruppo, ha modificato la denominazione in Irete S.p.A.;
- La Convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato in capo al gestore IREN S.p.a. risulta scaduta il 19/12/2011;
- La gestione suddetta è proseguita a tutt'oggi in regime di proroga, trattandosi di servizi essenziali alla collettività e dunque non suscettibili di interruzione;

- Con atto di scissione stipulato in data 24 Febbraio 2005, AGAC S.p.A. ha effettuato lo scorporo delle reti degli impianti e delle dotazioni afferenti al Servizio Idrico Integrato, mediante una scissione parziale proporzionale trasferendo ad AGAC Infrastrutture S.p.A., società di nuova costituzione beneficiaria della scissione, la proprietà delle reti, degli impianti e delle dotazioni relative alla captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione della acque reflue unitamente al godimento di beni demaniali in concessione d'uso ad AGAC S.p.A.;
- AGAC Infrastrutture è società a totale capitale pubblico, proprietaria dei beni strumentali alla gestione del Servizio Idrico Integrato ubicati nei territori dei Comuni soci;
- AGAC Infrastrutture ed Enia S.p.A. hanno stipulato, in data 1 Marzo 2005, un contratto di regolazione della concessione d'uso mediante affitto del complesso organizzato di beni costituiti dalle reti, impianti e dotazioni afferenti il Servizio Idrico Integrato finalizzato a regolare i rapporti giuridici ed economici fra le due società con riferimento all'utilizzo, da parte del gestore del Servizio Idrico Integrato, Enia S.p.A (ora IREN S.p.A.), delle reti e delle dotazioni di proprietà di AGAC Infrastrutture (di seguito indicato come **Contratto di Affitto**);
- L'Art. 7 del contratto di cui al punto precedente prevede che "Il contratto decorre dal 1 marzo 2005 e resterà in vigore sino alla scadenza degli affidamenti del Gestore per la gestione del Servizio Idrico Integrato, fatte salve eventuali modificazioni derivanti dall'applicazione della normativa di settore vigente. La durata del contratto sarà modificata di diritto nel caso la normativa futura di settore preveda una diversa durata";
- L'Art. 9 del medesimo contratto di cui al precedente punto prevede che "Il gestore dovrà accantonare annualmente una somma, a titolo di fondo per ripristino impianti, calcolata applicando le aliquote economico-tecniche, rappresentante il minor valore dei beni conseguente all'utilizzo degli stessi";
- Il medesimo Art. 9 disciplina inoltre come "Alla data di scadenza del presente contratto, o per qualsiasi risoluzione anticipata, il Gestore dovrà riconsegnare ad AGAC Infrastrutture o a persona o società da questa designata tutti i beni oggetto del presente contratto, nello stato di fatto in cui li ha ricevuti tenendo conto del deterioramento per il normale utilizzo del bene, nonché tutto quanto finanziato e realizzato direttamente dal Gestore ai sensi della convenzione ATO/Gestore. Al termine della gestione i beni (opere idrauliche fisse, impianti e canalizzazioni) e gli interventi di manutenzione straordinaria (in quanto capitalizzati) finanziati dal Gestore e facenti parte integrante del servizio saranno messi a disposizione del nuovo gestore a fronte dell'indennizzo che sarà corrisposto da quest'ultimo, al netto del fondo ripristino beni di terzi e che sarà determinato, ai sensi dell'Art. 113, comma 9 del D. Lgs. 267/2000, in misura pari al valore dei beni non ancora ammortizzati, al netto dei contributi ricevuti";
- L'art. 8 del Contratto di Affitto stabilisce che "A fronte della concessione d'uso delle reti, impianti e dotazioni relativi al Servizio Idrico Integrato di cui agli elenchi Allegato A) e B), Enia Spa verserà ad AGAC Infrastrutture un canone annuo secondo quanto riportato nell'Allegato D), in conformità ai criteri stabiliti dall'ATO3 con provvedimento n.199/1 del 15 febbraio 2005";
- Il succitato provvedimento n.199/1 del 15 febbraio 2005 determinava, con decorrenza 1 marzo 2005, il canone per la concessione d'uso dei beni summenzionati in 6.900.000 €/anno, precisando inoltre che:
 - tale importo era stato determinato avendo a base le quote annuali di interesse e di rimborso della parte capitale del mutuo trentennale intestato alla Società Patrimoniale, rappresentante la parte di debito attribuibile ai beni oggetto del Contratto di Affitto;

- il suddetto canone avrebbe dovuto essere pertanto corrisposto sino alla estinzione del mutuo (prevista nel 2035) e “...anche dagli eventuali gestori del servizio subentranti alla scadenza o alla risoluzione della convenzione in essere per la gestione del SII nel periodo transitorio”;
- l’importo del canone non sarebbe dovuto essere inferiore ai 6.900.000€/anno nemmeno in caso di rinnovo della medesima convenzione;

DATO ATTO CHE:

- L’art. 21, commi 13 e 19 del D. L. n. 201/2011, così come convertito dalla L. 214/2011, ha trasferito all’Autorità per l’Energia elettrica e il gas (diventa prima Autorità per l’Energia elettrica e il gas e i servizi idrici, AEEGSI, poi Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente di seguito **ARERA**), le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici, tra cui l’approvazione del metodo tariffario idrico;
- Con Deliberazione dell’AEEGSI n.585 del 28 Dicembre 2012 è stato approvato il primo metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe per le annualità 2012 e 2013 e con la Deliberazione n.643 del 27 dicembre 2013, sono state approvate dalla medesima Autorità, le disposizioni di completamento del metodo tariffario ai fini della definizione delle tariffe per le annualità 2014 e 2015;
- Con Deliberazione dell’AEEGSI n. 664 del 28 dicembre 2015, è stato approvato il Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio 2016-2019 (MTI-2), successivamente modificato e integrato con Deliberazione dell’AEEGSI n.918 del 27 dicembre 2017 recante l’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato per le annualità 2018 e 2019;
- Nelle manovre tariffarie predisposte in conformità alla metodologia ARERA in riferimento alle annualità del periodo 2012-2019, il canone di 6.900.000€ annui e l’accantonamento annuo summenzionati sono entrambi confluiti nella componente tariffaria Altri Corrispettivi (AC) definita da ARERA come segue:
- “il valore a moneta corrente dei corrispettivi annuali, ad esclusione del rimborso della rata dei mutui, a cui ciascun Ente locale o sua azienda speciale o società di capitale a totale partecipazione pubblica, diverso dal gestore del SII, ha diritto in virtù della concessione in uso delle proprie infrastrutture, anche intesi come quota accantonata nell’anno dal gestore del SII per il ripristino dei beni di terzi, nei limiti di quanto deliberato dall’Ente competente in data antecedente al 28 aprile 2006. Qualunque forma di rinegoziazione o rinnovo della convenzione o concessione equivale a una nuova deliberazione dell’Ente competente”;
- La definizione di altri corrispettivi (AC) individuata da ARERA è contraddistinta da due elementi peculiari:
 - il primo è quella di condizionare l’ammissibilità in tariffa di tali corrispettivi, solo laddove deliberati dall’Ente competente in data antecedente al 28 aprile 2006;
 - il secondo sancisce il principio per cui qualunque “forma di rinegoziazione o rinnovo della convenzione o concessione equivale a una nuova deliberazione dell’Ente competente”, ciò comportando la decadenza, o meglio, l’impossibilità di riconoscimento in tariffa a decorrere dalla rinegoziazione/rinnovo della convenzione/concessione, di tutti i corrispettivi precedentemente assentiti agli enti proprietari di beni del SII, aventi natura diversa dal rimborso delle rate dei mutui. In tale fattispecie, come precisato puntualmente dalla definizione di AC sopra riportata, rientra anche la “quota accantonata nell’anno dal gestore del SII per il ripristino dei beni di terzi”;

CONSIDERATO CHE:

- Poiché il nuovo affidamento del servizio idrico comporta la necessaria rinegoziazione della Convenzione di gestione e di tutti i termini ed elementi della Concessione, connotandosi ai sensi della

definizione come “nuova deliberazione dell’Ente Competente”, alla data di avvio della nuova gestione decadono i presupposti per l’ammissibilità in tariffa:

- della quota accantonata nell’anno dal gestore del SII per il ripristino dei beni di terzi ai sensi dell’art. 8 del Contratto di Affitto, venendo meno pertanto la possibilità di continuare ad alimentare il fondo ripristino beni di terzi (d’ora in poi anche FRBT);
 - di tutti quei corrispettivi non determinati in misura esattamente corrispondente alle sole rate di rimborso e quota interessi di mutui ancora in essere presso gli enti proprietari degli assets del SII e pertanto anche del canone annuo di 6.900.000€ per la parte eccedente la rata di rimborso annuale del debito;
- Le criticità sopra evidenziate determinano la risoluzione del citato Contratto di Affitto, nonché la necessità, in riferimento al periodo di pertinenza del nuovo affidamento del servizio, di revisione dei rapporti contrattuali fra AGAC Infrastrutture e il Gestore del Servizio al fine di assicurare l’ammissibilità tariffaria delle componenti di costo afferenti ai cespiti concessi da AGAC Infrastrutture;
 - Ai fini della definizione dei corrispettivi spettanti agli enti proprietari di beni strumentali alla gestione del servizio idrico integrato, rilevano la definizione di Mutui dei Proprietari (MT) fornita da ARERA nei provvedimenti di regolazione tariffaria nonché quanto disciplinato dall’art. n. 153 del D.lgs. n.152/2006 che, in riferimento alle dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato prevede quanto segue: “1. Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell’Art. 143 sono affidate in concessione d’uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare. Gli enti locali proprietari provvedono in tal senso entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo eventuali quote residue di ammortamento relative anche ad interventi di manutenzione. (...)”;

RISULTA PERTANTO NECESSARIO:

- risolvere il citato Contratto di Affitto, con il conseguente rientro nella piena disponibilità di AGAC Infrastrutture dei beni oggetto di tale contratto, ciò determinando l’insorgenza di un debito di IRETI di importo pari al valore del FRBT, per un importo pari a Euro _____(dicorsi ____/00);
- definire le modalità di restituzione di tale debito da parte di IRETI ad AGAC Infrastrutture;
- disciplinare le modalità di gestione del complesso dei beni oggetto del predetto Contratto di Affitto e i criteri di determinazione del relativo corrispettivo di pertinenza di AGAC Infrastrutture, in conformità alla normativa vigente ed alle disposizioni regolatorie di settore, a fronte della messa a disposizione di tali beni al Gestore del Servizio;
- individuare i conseguenti rapporti intercorrenti tra il gestore uscente, il gestore subentrante ed AGAC Infrastrutture;

PREMESSO INOLTRE CHE:

- L’art 3 bis del D.lgs. n. 138/2011 ha previsto che “a tutela della concorrenza e dell’ambiente, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012 [...]”;
- In ottemperanza a quanto disposto dal predetto decreto legislativo, la Regione Emilia-Romagna ha provveduto, con L.R. n. 23/2011:
 - a) a individuare l’intero territorio regionale quale ambito territoriale ottimale;

- b) a istituire, con decorrenza 1° gennaio 2012, l'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al Servizio Idrico Integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, disponendo il subentro della stessa in tutti i rapporti giuridici delle sopresse forme di cooperazione e pertanto anche nei contratti con i precedenti gestori nei rispettivi bacini di affidamento;
- c) a determinare gli organi dell'Agenzia, tra i quali i Consigli Locali e il Consiglio d'Ambito, assegnando: ai primi, la funzione di individuare, anche aggregandoli, i bacini di affidamento, nelle more del riallineamento delle scadenze delle attuali gestioni e di proporre al Consiglio d'Ambito la forma di gestione dei servizi medesimi; al secondo, l'approvazione del Piano d'Ambito e l'assunzione delle decisioni finali in ordine alle modalità di affidamento dei servizi;
- Con deliberazione n. 48 del 13 luglio 2017 il Consiglio d'Ambito di ATERSIR ha deliberato l'affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio della provincia di Reggio Emilia, ad una società a partecipazione mista pubblica e privata, con socio privato industriale scelto mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica avente ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di compiti operativi connessi alla gestione del servizio, in coerenza con la deliberazione del Consiglio Locale di Reggio Emilia n. 7/2015. Con il medesimo provvedimento è stato disposto mandato al Direttore di ATERSIR per il completamento dell'istruttoria tecnico-economica e giuridica e per la predisposizione di tutti gli atti propedeutici all'indizione della procedura di affidamento deliberata;
 - Con deliberazione n. 2 del 30 Luglio 2018 del Consiglio locale di Reggio Emilia sono state approvate le "Linee guida degli Enti Locali della provincia di Reggio Emilia per la futura società mista a controllo pubblico titolare del servizio idrico integrato", quale documento di riferimento ai fini dello sviluppo dell'istruttoria tecnica, economica e giuridica propedeutica alla redazione della documentazione finalizzata alla procedura di gara prevedendo, nello specifico, la costituzione di una società mista denominata ARCA, quale gestore del Servizio Idrico Integrato, con compiti operativi assegnati al socio privato individuato tramite procedura ad evidenza pubblica;
 - Con deliberazione n. 40 del 24 maggio 2019, il Consiglio d'Ambito di ATERSIR ha approvato gli atti relativi alla Procedura Ristretta a doppio oggetto per la scelta del socio privato della costituenda società mista ARCA S.r.l (di seguito **ARCA**), titolare della concessione del Servizio Idrico Integrato per la provincia di Reggio Emilia, ad esclusione del comune di Toano, tra cui il presente "Schema di atto convenzionale regolante i rapporti tra ARCA, gestore uscente ed AGAC Infrastrutture in merito al trattamento del Fondo di Ripristino Beni di Terzi";
 - In data ____ sono stati messi a disposizione degli operatori ammessi le lettere di invito e i relativi allegati, fra i quali lo schema della presente convenzione che l'operatore aggiudicatario della procedura ha dichiarato di accettare;
 - Con Determina n. ____ del ____ è stata effettuata l'aggiudicazione definitiva nei confronti di ____
 - [in caso di aggiudicazione a RTI] i membri del [costituendo] raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario hanno costituito con atto del Notaio ____ registrato al numero ____ del ____ la società ____ che assumerà il ruolo di socio privato operativo della costituenda Azienda Reggiana per la cura dell'Acqua S.r.l. – in breve ARCA S.r.l.
 - Con atto del Notaio ____ registrato al numero ____ del ____ l'operatore economico aggiudicatario ha provveduto a costituire la società operativa territoriale (SOT) denominata ____ come da previsione obbligatoria della lex specialis di gara;
 - Con atto del Notaio ____ registrato al numero ____ del ____ è stata costituita la società Azienda reggiana per la cura dell'Acqua S.r.l. – in breve ARCA S.r.l. (d'ora in poi ARCA) partecipata da

AGAC Infrastrutture e _____, quale gestore del Servizio Idrico Integrato del territorio del bacino coincidente con la Provincia di Reggio Emilia fatta eccezione per il Comune di Toano;

- In data ____ è stata stipulata la Convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio del bacino di Reggio nell'Emilia fra ATERSIR e ARCA (nel seguito anche solo **Convenzione di Gestione**), la quale prevede l'avvio della gestione a condizione di specifici adempimenti fra cui la stipula della presente convenzione fra AGAC Infrastrutture, IRETI, ATERSIR, ARCA;

DATO ATTO CHE:

- in riferimento alle modalità di restituzione del summenzionato debito corrispondente al valore del FRBT accantonato dal gestore uscente in virtù del previgente Contratto di Affitto, sono stati presi a riferimento alcuni modelli di regolazione del servizio idrico adottati a livello regionale, ampiamente illustrati nel Piano Economico Finanziario del Piano d'Ambito, che hanno legittimato negli anni il ruolo delle società pubbliche degli asset quali soggetti finanziatori del Programma degli Interventi del servizio idrico integrato;
- Il Programma degli interventi (di seguito PDI), a norma dell'art. 149, comma 3, D.lgs. 152/2006 è il documento, approvato da ATERSIR, che individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza. Il PDI, commisurato all'intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i relativi tempi di realizzazione;
- i predetti modelli di regolazione di finanziamento degli interventi del PDI da parte di società patrimoniali, tuttora presenti sul territorio regionale, attribuiscono la proprietà delle opere finanziate ai soggetti finanziatori e prevedono, in estrema sintesi, il riconoscimento alle società patrimoniali di un corrispettivo commisurato ai costi di capitale determinati secondo le regole tariffarie dettate dall'ARERA applicando decurtazioni ad alcune componenti tariffarie al fine di giustificarne la convenienza tariffaria per l'utenza (tenuto conto che lo stesso investimento realizzato con risorse proprie del gestore anziché col finanziamento della patrimoniale, rilevarebbe in tariffa con un costo di capitale pieno);
- il meccanismo sopra illustrato agisce in deroga ai principi regolatori tariffari stabiliti dall'ARERA ed è pertanto oggetto di periodica motivata istanza ad ARERA nell'ambito del procedimento di approvazione tariffaria;

RITENUTO pertanto di adottare il meccanismo sopra illustrato anche nel territorio di Reggio Emilia considerato che la Società AGAC Infrastrutture ha manifestato la propria disponibilità a finanziare nel periodo di riferimento della nuova concessione, coerentemente con l'attuale quadro normativo e tariffario, parte degli investimenti del Piano degli Interventi previsti per il territorio della provincia di Reggio Emilia attraverso la liquidità derivante dalla restituzione del FRBT maturato dal gestore uscente fermo restando che, per quanto evidenziato, il riconoscimento in tariffa di tale meccanismo è condizionato all'approvazione da parte dell'ARERA dello specifico schema regolatorio proposto da ATERSIR nell'ambito della manovra di approvazione tariffaria da predisporre, ad oggi, con frequenza biennale;

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 Oggetto della Convenzione e obbligazioni delle parti

1.1 Le premesse sono parti integranti della presente Convenzione e costituiscono condizioni preliminari ed essenziali ai fini dell'assunzione dei diritti e delle obbligazioni disposte dalle Parti con la presente Convenzione.

Le parti accettano la risoluzione del Contratto di Affitto citato nelle premesse, per le motivazioni illustrate nelle medesime.

Le parti concordano che l'avvio del servizio sarà comunque vincolato alla realizzazione degli avvenimenti di cui alla convenzione di gestione del SII tra cui la stipula della presente Convenzione che, pertanto, dovrà avvenire preliminarmente all'effettivo avvio della gestione.

1.2 IRETI con la firma del presente atto, entro la data di avvio della gestione del Servizio Idrico Integrato da parte di ARCA:

- a) si impegna a trasferire ad AGAC Infrastrutture i beni di proprietà della medesima oggetto del Contratto di Affitto citato nelle premesse, come individuati **nell'Allegato A** alla presente convenzione;
- b) si impegna, contestualmente al passaggio dei beni di cui al precedente punto a), a trasferire ad ARCA il debito maturato nei confronti di AGAC Infrastrutture, determinatosi nei confronti di quest'ultima a seguito della risoluzione del Contratto di Affitto, di importo pari al valore del Fondo Ripristino Beni di Terzi (FRBT) accantonato dal gestore in virtù di tale Contratto, pari a Euro ____ (diconsi Euro ____/00) come da attestazione della società di revisione **Allegato B** alla presente convenzione;
- c) accetta che l'importo di cui all'**Allegato B** venga utilizzato a parziale compensazione del Valore Residuo (VR) che ARCA dovrà corrispondere ad IRETI per il trasferimento dei beni destinati all'esercizio del Servizio Idrico Integrato, determinato in misura corrispondente a Euro ____ come da Determinazione ____ **Allegato C** alla presente Convenzione e aggiornato sulla base delle reali consistenze all'atto del trasferimento medesimo;
- d) si impegna a trasferire ad ARCA i beni destinati all'esercizio del Servizio Idrico Integrato come riportati puntualmente nella Determinazione ____ **Allegato C** alla presente Convenzione oggetto del Valore residuo aggiornato sulla base delle reali consistenze all'atto del trasferimento medesimo;

1.3. ARCA con la firma del presente atto si impegna:

- a) ad accollarsi ai sensi dell'Art. 1273 del Codice Civile il debito trasferitogli da IRETI S.p.A. nei confronti di AGAC Infrastrutture, di cui al punto 1.2 lettera b), diventandone l'unico obbligato anche ai sensi della liberatoria di cui al successivo punto 1.4. lettera a);
- b) a corrispondere ad IRETI, preliminarmente all'effettivo avvio della gestione, il Valore Residuo (VR) di cui alla Determinazione _____ (**Allegato C alla presente Convenzione**), al netto del debito di cui al punto 1.2 lettera b) e delle ulteriori poste compensative individuate all'interno del PEF del Piano d'Ambito vigente, e ad accettare da IRETI, a seguito di tale pagamento, i beni riscattati destinati all'esercizio del Servizio Idrico Integrato del bacino di Reggio Emilia come individuati nella medesima Determinazione;
- c) a restituire ad AGAC Infrastrutture il debito di cui al precedente punto a) in un arco di tempo non superiore a quello di durata della convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato, tramite l'esecuzione, in ciascun anno, di opere inserite nel Piano degli Interventi (PDI) del Piano d'Ambito, per un valore annuo non inferiore a Euro 6.198.608, calcolato come un ventesimo del debito effettivamente trasferito da IRETI ad ARCA, e successivo trasferimento di tali opere nella proprietà ad AGAC Infrastrutture. AGAC Infrastrutture, ai sensi della lettera d) del successivo punto 1.4.), si impegna a mettere tali opere immediatamente nella disponibilità del Gestore del Servizio a fronte del riconoscimento di un corrispettivo disciplinato al successivo Articolo 4;
- d) a ricevere da AGAC Infrastrutture i beni costituiti dalle reti, impianti e dotazioni afferenti al Servizio Idrico Integrato di cui all'**Allegato A** alla presente convenzione a fronte del riconoscimento alla medesima società di un corrispettivo annuo come disciplinato all'Articolo 4;

ARCA potrà delegare all'adempimento delle obbligazioni a suo carico di cui alle lettere b), c) e d) sopra citate, il socio privato operativo individuato con la procedura di aggiudicazione della concessione del Servizio Idrico Integrato o la società di scopo costituita ai sensi della documentazione di gara di cui in premessa.

1.4. AGAC Infrastrutture con la firma del presente atto:

- a) ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1273 del Codice Civile, aderisce all'accollo da parte di ARCA del debito trasferito alla medesima da parte di IRETI S.p.A. ai sensi del punto 1.2 lettera b), e, successivamente all'adempimento delle obbligazioni in capo ad IRETI di cui all'Articolo 1 comma 2 della presente Convenzione, e libera espressamente quest'ultima da qualsiasi obbligazione riferita al debito relativo al FRBT a far data dall'adempimento da parte di IRETI dell'ultima delle obbligazioni ad essa imputabili ai sensi del punto 1.2 della presente Convenzione;
- b) si impegna irrevocabilmente a mettere a disposizione id ARCA, per tutta la durata della presente convenzione, i beni di sua proprietà afferenti al Servizio Idrico Integrato come individuati all'**Allegato A** alla presente convenzione, a fronte del riconoscimento in tariffa di un corrispettivo disciplinato all'Articolo 4.1;
- c) accetta che la restituzione del debito di cui al precedente punto a) avvenga attraverso l'esecuzione da parte di ARCA, nel corso di ciascuna annualità, di opere inserite nel Piano degli Interventi del Piano d'ambito approvato da ATERSIR, per un valore annuo complessivo non inferiore all'importo calcolato come previsto all'Art. 1.3 lett. c e il successivo trasferimento in proprietà di tali opere nel proprio libro cespiti;
- d) si impegna a mettere immediatamente a disposizione di ARCA le opere di cui alla precedente lettera c) a fronte del riconoscimento da parte di ARCA medesima, per il tramite della tariffa del servizio idrico, di un corrispettivo annuo determinato attraverso i criteri descritti all'Articolo 4.2.

Art. 2 Durata delle obbligazioni delle parti

2.1 La presente convenzione decorre dalla data di stipula e cessa i suoi effetti alla data di scadenza della Convenzione di Gestione fra ARCA e ATERSIR.

In particolare IRETI si impegna ad adempiere alle obbligazioni a suo carico entro e non oltre la data di avvio del Servizio Idrico Integrato da parte di ARCA preliminarmente all'effettivo avvio della gestione.

Art. 3 Vincoli delle parti

3.1 In caso di mancato trasferimento da ARCA ad AGAC Infrastrutture, entro la data del 30 novembre di ciascun anno, dei beni di cui al punto 1.3 lettera c), AGAC Infrastrutture avrà il diritto di acquisire beni e/o opere afferenti al Servizio Idrico Integrato del bacino di Reggio Emilia per un importo pari al residuo ancora spettante alla stessa, tra i beni realizzati dal gestore in attuazione del Piano degli Interventi del Piano d'Ambito e patrimonializzati dalla società operativa territoriale di cui in premessa, ai sensi di quanto previsto dalla convenzione per l'affidamento dei compiti operativi per la gestione del servizio idrico integrato del bacino di Reggio Emilia, (Allegato 1 alla Convenzione di gestione).

3.2 Entro 15 gg, a semplice richiesta scritta di AGAC Infrastrutture senza che la medesima sia riuscita ad acquisire beni e/o opere afferenti al Servizio Idrico Integrato del bacino di Reggio Emilia per l'importo ad essa spettante di cui al punto 3.1, ARCA si impegna a liquidarle un importo pari alla differenza tra l'importo calcolato come previsto all'Art. 1.3 lett. c ed il valore dei beni acquisiti in proprietà di cui all'Articolo 3.1.

3.3 Il mancato adempimento da parte di ARCA nei confronti di AGAC Infrastrutture dell'obbligazione di cui al precedente punto 3.2, costituisce causa di risoluzione della Convenzione di Gestione fra ARCA e ATERSIR, come previsto dall'Articolo 35 della medesima Convenzione di gestione del SII.

3.4 Nel caso in cui si verifichi la condizione di cui all'articolo 3.2, ovvero che AGAC Infrastrutture non sia riuscita ad acquisire beni e/o opere afferenti al Servizio Idrico Integrato del bacino di Reggio Emilia per l'importo calcolato come previsto all'Art. 1.3 lett. c ed ARCA abbia dovuto liquidarle l'importo ad essa

spettante, a titolo di penale per l'inadempimento di cui all' articolo 1.3 lettera c), il Gestore dovrà corrispondere, annualmente, ad AGAC Infrastrutture la somma degli oneri finanziari e fiscali determinati secondo i criteri riportati all'Articolo 4.2, calcolata sul valore dell'importo liquidato di cui all'art. 3.2 ipotizzandone, ai fini meramente computazionali, l'entrata a cespite nell'anno di liquidazione.

La penale come sopra calcolata sarà esclusa dai costi ammissibili nel calcolo della tariffa idrica del bacino di Reggio Emilia.

3.5 Con apposito atto convenzionale da stipularsi fra AGAC Infrastrutture ed ARCA si definiranno i criteri di individuazione degli investimenti del PDI da inserire nell'apposito elenco di cui al successivo punto 3.6, da realizzarsi da parte di ARCA e da trasferire entro il 30 novembre di ciascun anno ad AGAC Infrastrutture ai sensi del punto 1.4 lettera d), nonché le modalità tecniche ed operative di tale trasferimento.

Tale atto convenzionale sarà stipulato fra le parti entro e non oltre 60 giorni naturali consecutivi dalla stipula della presente Convenzione e dovrà essere formalmente approvato da ATERSIR.

3.6 Ogni anno ARCA ed AGAC Infrastrutture dovranno concordare, nell'anno (n-1) per l'anno (n), un elenco indicativo dei singoli interventi e/o dei titoli cumulativi di investimenti del PDI oggetto del predetto trasferimento (di seguito Elenco Annuale degli Interventi), del valore complessivo pari all'importo calcolato come previsto all'Art. 1.3 lett. c. Tale elenco sarà oggetto di verifica trimestrale tra ARCA ed AGAC Infrastrutture al fine del relativo aggiornamento e di consentire la verifica del rispetto degli adempimenti previsti a carico del Gestore, fermo restando che:

- l'elenco suddetto ha mero carattere indicativo e non tassativo, pertanto all'atto dell'effettivo passaggio di beni e opere di cui al punto 1.4 lettera c), potranno essere trasferiti anche beni ed infrastrutture non presenti nel predetto elenco annuale e/o nei relativi eventuali aggiornamenti;
- nell'anno (n) dovranno essere trasferiti ad AGAC Infrastrutture opere e beni per cui è stata sostenuta dal gestore, nel corso della medesima annualità, una spesa annua complessiva non inferiore all'importo calcolato come previsto all'Art. 1.3 lett. c;
- in caso di trasferimento nell'anno (n) di opere e beni per un valore superiore all'importo calcolato come previsto all'Art. 1.3 lett. c, il valore eccedente potrà essere stornato dal valore di riferimento per l'annualità successiva (sempre pari all'importo calcolato come previsto all'Art. 1.3 lett. c).

Art. 4 Corrispettivi annui di AGAC INFRASTRUTTURE per la concessione d'uso dei beni di sua proprietà

4.1 A fronte della concessione d'uso al gestore delle reti, impianti e dotazioni relativi al Servizio Idrico Integrato di cui all'elenco **Allegato A**, ARCA verserà ad AGAC Infrastrutture un canone annuo determinato in misura corrispondente alla somma dell'ammortamento contabile di detti beni, della quota interessi del mutuo in capo alla Società Patrimoniale e di una ulteriore componente, per la copertura dei costi di gestione nei primi anni dell'affidamento così come previsto nel PEF del Piano d'Ambito vigente_. In particolare, per la componente a copertura dei costi di gestione è previsto il recupero nelle annualità successive, al fine di azzerarne l'impatto nell'arco dell'intero periodo di affidamento.

Tale corrispettivo annuo sarà pertanto oggetto di periodica verifica e, se del caso, aggiornamento in funzione del valore consuntivo degli elementi che concorrono alla sua definizione; lo stesso sarà considerato nel computo della tariffa del servizio idrico relativa al bacino tariffario di Reggio Emilia, all'interno delle componenti tariffarie più appropriate, individuabili di volta in volta da ATERSIR in funzione della metodologia tariffaria vigente al momento della relativa applicazione.

4.2 A fronte della concessione d'uso al gestore delle opere realizzate in attuazione del Piano degli Interventi di proprietà di AGAC Infrastrutture di cui al punto 1.4 lettera d), ARCA verserà ad AGAC Infrastrutture il corrispettivo annuo ad essa spettante in quanto soggetto proprietario e finanziatore dei medesimi.

Tale corrispettivo sarà determinato in misura corrispondente alla somma delle componenti tariffarie ammortamenti, oneri fiscali e finanziari di cui al metodo tariffario idrico vigente al momento della sua applicazione, calcolate in base al valore dei beni ed opere trasferite da ARCA ad AGAC Infrastrutture ed apportando una decurtazione agli oneri finanziari e fiscali, al fine di giustificarne la convenienza economica in termini di impatto tariffario. Nello specifico, la somma degli oneri fiscali e finanziari sarà valorizzata in misura corrispondente al 2,31% del CIN regolatorio dei beni trasferiti di cui al punto 1.4 lettera c).

Tale corrispettivo sarà considerato nel computo della tariffa del servizio idrico del Gestore, all'interno delle componenti tariffarie più appropriate, individuabili di volta in volta da ATERSIR in funzione della metodologia tariffaria vigente al momento della relativa applicazione e sarà liquidato dal Gestore ad AGAC Infrastrutture nell'annualità di riconoscimento tariffario.

L'entità dei corrispettivi che AGAC Infrastrutture è autorizzata a fatturare al Gestore è periodicamente definita da ATERSIR, in base ai dati di consuntivo rendicontati da AGAC Infrastrutture.

4.3 Per le opere del Piano degli Interventi di cui al punto 1.4 lettera c), ai fini del completo recupero da parte di AGAC Infrastrutture dei rispettivi costi del capitale investito come determinati al punto precedente, alla scadenza della Convenzione di Gestione del servizio, o in caso di sua anticipata cessazione, ATERSIR si impegna ad inserire sia negli atti di gara per la scelta del nuovo Gestore, sia negli atti convenzionali di regolazione del servizio da sottoscrivere con il soggetto aggiudicatario, l'obbligo di subentro nelle obbligazioni e nei diritti previsti in capo ad ARCA, nascenti e derivanti dalla presente Convenzione.

Art. 5 Poteri e Funzioni di ATERSIR

5.1 Ad ATERSIR spettano nei confronti delle parti stipulanti il presente atto, tutti i poteri e le funzioni individuate dalle vigenti norme nazionali e regionali nonché quanto disciplinato dalla Convenzione di Gestione del servizio idrico integrato, ai quali integralmente le parti intendono riportarsi.

ATERSIR si impegna sin d'ora a determinare e riconoscere nel calcolo della tariffa del servizio idrico del gestore del Servizio, i canoni di competenza di AGAC INFRASTRUTTURE di cui ai punti 4.1 e 4.2.

5.2 Al fine di garantire l'espletamento delle funzioni indicate nel presente articolo ATERSIR procederà all'acquisizione della seguente documentazione, nei modi e nei tempi di volta in volta previsti dall'ARERA per la trasmissione all'Ente d'Ambito da parte del gestore delle rendicontazioni periodiche di competenza.

La Documentazione minima richiesta ad AGAC Infrastrutture consiste dei seguenti elementi informativi:

- ultimo bilancio di esercizio approvato;
- libro cespiti aggiornato alla data dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato, contenente per ciascun cespite i principali dati patrimoniali (valore residuo, fondo ammortamento, ammortamento contabile, categoria contabile dell'ARERA), opportunamente distinto tra i beni di cui all'Allegato A (cui compete il corrispettivo di cui all'Art. 4.1) e gli investimenti di cui all'art. 1.4 lettera d), realizzati da ARCA e finanziati da AGAC Infrastrutture, cui compete il corrispettivo di cui all'Articolo 4.2.
Per i cespiti corrispondenti alla realizzazione di investimenti del PDI, la documentazione trasmessa dovrà evidenziare anche il codice ARSI del corrispondente intervento all'interno del PDI;
- dettaglio delle immobilizzazioni in corso con evidenza del codice ARSI;
- dati consuntivi relativi al mutuo (quota capitale e quota interessi complessiva) riferito alle opere oggetto della presente convenzione;
- dettaglio dei costi di gestione della Società.

Art. 6 Compiti e Responsabilità di ARCA relativamente alla realizzazione e rendicontazione degli interventi oggetto di trasferimento da ARCA ad AGAC Infrastrutture

6.1 Per ciascuno degli investimenti del PDI finanziati oggetto di trasferimento ad AGAC Infrastrutture ai sensi dell'art. 1.4 lettera d), il gestore del servizio svolgerà l'attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, acquisirà tutte le autorizzazioni ed i permessi e tutti gli atti comunque denominati necessari alla

corretta esecuzione delle opere, nonché i necessari diritti patrimoniali sui terreni interessati dalla realizzazione delle opere necessari a garantirne la piena cantierabilità, le gare d'appalto necessarie per l'affidamento dei contratti di esecuzione lavori, la direzione lavori ed il collaudo delle opere, nel rispetto della legislazione comunitaria, nazionale e regionale in materia edilizia, urbanistica e di opere pubbliche, nonché attenendosi a quanto stabilito dalla Convenzione di gestione.

6.2 Quanto stabilito nella Convenzione di Gestione e nel Disciplinare Tecnico, nelle parti relative agli obblighi del Gestore per quanto concerne la realizzazione e la rendicontazione tecnica degli interventi, trova pertanto applicazione nei confronti di ARCA anche per gli interventi finanziati da AGAC Infrastrutture, con ciò escludendosi oneri di verifica e controllo in capo a quest'ultima ulteriori rispetto a quanto già espressamente previsto nel presente atto.

6.3 Le spese tecniche sostenute dal Gestore del servizio per la progettazione e la realizzazione delle opere previste saranno riconosciute in tariffa secondo le modalità specificate nel Disciplinare tecnico allegato alla Convenzione di gestione.

Nell'ambito di tali spese, potranno essere riconosciute eventuali attività tecnico-amministrative svolte da AGAC Infrastrutture a supporto del Gestore, fermo restando che le stesse dovranno essere ricomprese nei limiti definiti nel Disciplinare Tecnico sulla base di specifici accordi tra AGAC Infrastrutture ed il Gestore.

6.4 Le Parti concordano di prestarsi reciproca collaborazione per l'ottimale gestione sul territorio delle attività di propria competenza.

Il Gestore si impegna a fornire ad AGAC Infrastrutture una relazione trimestrale contenente, per ciascun intervento dell'Elenco Annuale degli Interventi di cui all'Art. 3, lo stato di avanzamento dei lavori al fine di consentire la verifica del rispetto degli adempimenti previsti a carico del Gestore.

Art. 7 - Collaudo delle Opere e affidamento al Gestore del Servizio

7.1 Per ciascuno degli investimenti del PDI realizzati da ARCA ed oggetto di trasferimento ad AGAC Infrastrutture ai sensi dell'art. 1.4 lettera c), ad avvenuto collaudo, sarà consegnata ad AGAC Infrastrutture la puntuale rendicontazione finale delle spese a vario titolo effettivamente sostenute per la realizzazione dell'intervento ognuna accompagnata dai relativi documenti probatori (a titolo esemplificativo e non esaustivo: copie fatture, certificati di regolare pagamento e atti contabili, scheda comprovante i costi del personale interno sostenuti, dei mezzi e del materiale del magazzino del gestore del servizio), la denuncia di fine lavori presentata agli Enti competenti, il certificato di regolare esecuzione, il verbale di collaudo, copia cartacea a firma del Direttore Lavori degli as build, la certificazione sugli impianti eseguiti, il certificato di conformità edilizia e agibilità delle opere e l'eventuale ulteriore documentazione amministrativa di pertinenza della proprietà-

7.2 Le opere realizzate saranno messe a disposizione del Gestore, mediante la sottoscrizione di apposito Verbale di Consegna, il cui schema tipo sarà concordato tra le parti, e verranno gestite da ARCA secondo le norme e le condizioni stabilite nella Convenzione di Gestione; nello specifico quanto stabilito nella Convenzione di Gestione e nel Disciplinare Tecnico, nelle parti relative agli obblighi del Gestore per quanto concerne la gestione dei beni e delle opere strumentali alla gestione del servizio, trova applicazione nei confronti di ARCA anche per i beni e le opere oggetto di trasferimento ad AGAC Infrastrutture ai sensi dell'art. 1.4 lettera c).

Art. 8 Utilizzo dei beni di proprietà di AGAC Infrastrutture

8.1 Il Gestore del servizio svolgerà le attività oggetto di affidamento utilizzando i beni e le opere di cui all'Allegato A alla presente Convenzione e i beni e le opere oggetto di trasferimento ad AGAC Infrastrutture ai sensi dell'Articolo 1.4 lettera c), in conformità con le disposizioni della Convenzione di Gestione.

Art. 9 Termini di pagamento del corrispettivo per la concessione delle reti di proprietà della società patrimoniale

9.1 I corrispettivi annui spettanti ad AGAC Infrastrutture di cui all'Articolo 4.1 saranno ripartiti in n. 4 rate trimestrali di uguale importo da fatturarsi da parte di AGAC Infrastrutture ad ARCA e da liquidarsi nei seguenti termini:

- emissione delle fatture entro 2/01 – 1/04 – 1/07 – 1/10;
- pagamento entro 30 giorni dalla data di ricevimento fattura.-

In caso di mancato pagamento della fattura entro il termine stabilito al comma precedente, ARCA sarà tenuta al pagamento degli interessi legali di mora di cui al D.lgs. 231/2002.

9.2 Gli importi annui spettanti ad AGAC Infrastrutture di cui all'Articolo 4.2, in considerazione del ritardo temporale con cui vengono riconosciuti in tariffa e conseguentemente corrisposti dal Gestore alla medesima società, saranno richiesti attraverso un'unica rata da fatturarsi da parte di AGAC Infrastrutture ad ARCA e da liquidarsi nei seguenti termini:

- emissione della fattura il 2/01;
- pagamento entro 30 giorni dalla data di ricevimento fattura.

In caso di mancato pagamento della fattura entro il termine stabilito al comma precedente, ARCA sarà tenuta al pagamento degli interessi legali di mora di cui al D.lgs. 231/2002.

Le parti danno atto e accettano che ARCA conferirà mandato irrevocabile di pagamento delle somme indicate ai precedenti punti 9.1 e 9.2 alla società operativa territoriale di cui in premessa.

Art. 10 Ammortamenti

10.1 Per tutta la durata della presente Convenzione, AGAC Infrastrutture provvederà all'ammortamento dei cespiti beni di sua proprietà di cui all'Articolo 1.4 lettere b) e c) e messi a disposizione del Gestore.

10.2 L'ammortamento dei beni finanziati da AGAC Infrastrutture ed oggetto di trasferimento di cui all'Articolo 1.4 lettera c), potrà essere effettuato da AGAC Infrastrutture, applicando le aliquote previste dal metodo tariffario idrico vigente al momento della relativa applicazione anche in deroga agli Articoli 2562 e 2562 del Codice Civile.

10.3 Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti dal Gestore sui beni di proprietà di AGAC Infrastrutture di cui all'Articolo 1.4 lettere b) e c), seguiranno invece il regime di trattamento dei beni del SII in gestione al Gestore, anche per quanto riguarda l'ammortamento dei beni ammortizzabili.

Art. 11 Dismissioni

11.1 La dismissione di beni trasferiti, o di componenti di essi, verrà tempestivamente comunicata da AGAC Infrastrutture ad ATERSIR.

Art. 12 Controlli

12.1 AGAC Infrastrutture ha la facoltà di effettuare verifiche sia di natura materiale sia di natura contabile sullo stato dei beni di sua proprietà di cui all'Articolo 1.4 lettere b) e c).

Art. 13 Restituzione dei beni

13.1 Alla scadenza della presente convenzione o in caso di sua cessazione anticipata, fatte salve successive proroghe anche tacite, tutte le opere e attrezzature costituite da reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali di proprietà di AGAC Infrastrutture di cui all'Articolo 1.4 lettere b) e c), inizialmente affidate al Gestore, saranno restituite ad AGAC Infrastrutture in condizioni di efficienza non inferiori a quelle in cui il Gestore li ha ricevuti, salvo il normale deterioramento derivante dall'uso.

Art. 14 – Modifiche alla Convenzione

14.1 Ogni modifica della presente Convenzione dovrà risultare da atto scritto, validamente ed efficacemente assunto da ciascuna delle Parti e nel rispetto delle norme disciplinanti il regime del servizio idrico integrato.

In caso di modifica del quadro normativo e tariffario di riferimento, tenuto conto di quanto previsto nelle premesse, le Parti convengono fin d'ora di procedere di comune accordo agli adeguamenti necessari.

Art. 15 – Trattamento dei Dati / Codice Etico

15.1 Le Parti danno atto che ciascuna di esse è titolare del trattamento dei dati personali delle altre parti di cui venga in possesso in ragione e conseguenza della presente Convenzione e che tale trattamento è effettuato ai fini e per gli effetti dell'adempimento, per competenza, alla convenzione stessa. I dati personali saranno trattati dalle Parti nei limiti, nelle forme e con le modalità previste dal "Codice della Privacy". A tal fine le stesse dichiarano di essersi scambiate le reciproche informative ai sensi dell'art. 13 Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento (UE) n. 2016/679.

Art. 16 – Rinvio

16.1 Per tutto quanto non espressamente previsto, si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nella Convenzione di Gestione e nei relativi allegati, citati in premessa, nonché alle vigenti norme di legge.

Art. 17 – Foro Competente

17.1 Per qualunque controversia tra le Parti, il Foro competente esclusivo è quello di Bologna

E' espressamente esclusa qualsiasi competenza arbitrale.

Art. 18 – Spese Contrattuali

18.1 Il presente Accordo verrà registrato in solo caso d'uso con oneri a carico della parte richiedente.

Art. 19 – Comunicazioni

19.1 Qualsiasi comunicazione tra le Parti dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa se effettuata presso la sede legale di ciascuna delle Parti, via Pec, via fax, o per raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 20 – Allegati

20.1 Costituiscono parte integrante della presente Convenzione i seguenti Allegati:

- **Allegato A:** Elenco dei beni di proprietà di AGAC Infrastrutture spa oggetto del previgente Contratto di Affitto tra IRETI ed AGAC Infrastrutture;
- **Allegato B:** Attestazione della società di revisione del debito maturato da IRETI nei confronti di AGAC Infrastrutture;
- **Allegato C:** Determinazione del valore di riscatto (VR);

Letto, approvato e sottoscritto dalle Parti.

IRETI S.p.A

ATERSIR

AGAC INFRASTRUTTURE S.p.A.

ARCA S.r.l.



CLRE 2018/2 del 30 luglio 2018

CONSIGLIO LOCALE DI REGGIO EMILIA

Oggetto: Servizio Idrico Integrato. Approvazione linee di indirizzo per la concessione del servizio idrico integrato tramite gara a doppio oggetto nel bacino territoriale di Reggio Emilia

LA COORDINATRICE

F.to Tania Tellini

CLRE/2018/2

CONSIGLIO LOCALE di REGGIO EMILIA

L'anno **2018** il giorno trenta del mese di luglio alle ore 14,30 presso la Sala del Consiglio Provinciale "Palazzo Allende" – Corso Garibaldi n. 59 – Reggio Emilia -, si è riunito il Consiglio Locale di Reggio Emilia convocato con lettera PG.AT/2018/0004743 del 25/07/2018.

Assume la presidenza la Coordinatrice Tania Tellini che chiama la signora Fausta Pizzaghi, funzionaria di ATERSIR, ad assisterlo in qualità di segretaria verbalizzante.

Risultano presenti all'appello:

Ente	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
ALBINEA	Giberti Nico	Sindaco	SI'	1,5851
BAGNOLO IN PIANO	Casali Paola	Sindaco	SI'	1,6839
BAISO	Piccinini Vanessa	Assessore	SI'	0,7471
BIBBIANO	Carletti Andrea	Sindaco	SI'	1,7746
BORETTO	Benassi Matteo	Vice Sindaco	SI'	1,0384
BRESCELLO			NO	1,0827
CA DEL BOSCO SOPRA	Tellini Tania	Sindaco	SI'	1,8441
CAMPAGNOLA EMILIA	Sola Stefania	Assessore	SI'	1,0744
CAMPEGINE	Mori Claudio	Assessore	SI'	1,0150
CANOSSA			NO	0,8069
CARPINETI			NO	0,8685
CASALGRANDE	Vaccari Alberto	Sindaco	SI'	3,1321
CASINA			NO	0,9242
CASTELLARANO	Zanni Giorgio	Sindaco	SI'	2,5376
CASTELNOVO MONTI			NO	1,8554
CASTELNOVO SOTTO	Monica Francesco	Sindaco	SI'	1,5599
CAVRIAGO	Corradi Stefano	Vice Sindaco	SI'	1,7328
CORREGGIO	Testi Fabio	Assessore	SI'	4,1013
FABBRICO	Vioni Dario	Assessore	SI'	1,2627
GATTATICO			NO	1,1379

Ente	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
GUALTIERI	Monticelli Luca	Assessore	SI'	1,2538
GUASTALLA	Lanzoni Chiara	Assessore	SI'	2,5294
LUZZARA			NO	1,6499
MONTECCHIO EMILIA	Golinelli Daniele	Assessore	SI'	1,8115
NOVELLARA			NO	2,3210
POVIGLIO			NO	1,3174
QUATTROCASTELLA	Tagliavini Andrea	Sindaco	SI'	2,2355
REGGIO EMILIA	Mirco Tutino	Assessore	SI'	25,5927
REGGIOLO			NO	1,6575
RIO SALICETO	Malavasi Lucio	Sindaco	SI'	1,1682
ROLO	Allegretti Fabrizio	Sindaco	SI'	0,8465
RUBIERA	Cavallari Emanuele	Sindaco	SI'	2,4723
S. MARTINO IN RIO	Fuccio Paolo	Sindaco	SI'	1,4314
S. POLO D'ENZA	Cavatorti Elisa	Assessore	SI'	1,1458
S. ILARIO D'ENZA	Moretti Marcello	Sindaco	SI'	1,9271
SCANDIANO	Mammi Alessio	Sindaco	SI'	4,0962
TOANO	Volpi Vincenzo	Sindaco	SI'	0,9123
VENTASSO			NO	0,9043
VETTO	Ruffini Aronne	Vice Sindaco	SI'	0,5206
VEZZANO SUL CROSTOLO	Leoni Alessandra	Assessore	SI'	0,8741
VIANO			NO	0,7430
VILLA MINOZZO	Manicardi Lucia	Assessore	SI'	0,8249
PROVINCIA di REGGIO EMILIA	Moretti Marcello	Consigliere	SI'	10,0000

Presenti n. 31 quote 84,73 Assenti n. 12 quote 15,27

Riconosciuta la validità della seduta Tania Tellini, in qualità di Coordinatrice del Consiglio Locale, assume la presidenza della presente riunione ed invita a passare alla trattazione dell'o.d.g.:

Oggetto: Servizio Idrico Integrato. Approvazione linee di indirizzo per la concessione del servizio idrico integrato tramite gara a doppio oggetto nel bacino territoriale di Reggio Emilia

Visti:

- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;
- il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, art. 34, comma 20;
- l’art 3 bis del D.L. n. 138/2011 e s.m.i.
- la L.R. 23 dicembre 2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”;

premesse che:

- la gestione del Servizio Idrico Integrato (SII) svolta da IREN S.p.A. nella provincia di Reggio Emilia, affidata da AATO 3 Reggio Emilia, cui questa Agenzia è subentrata, risulta il 20/12/2011 e prosegue a tutt’oggi in regime di proroga trattandosi di servizi essenziali alla collettività e dunque non suscettibili di interruzione per assicurare la continuità del servizio pubblico;
- con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 45 del 29 settembre 2015 è stato approvato il Piano d’Ambito per il territorio di Reggio Emilia;
- con deliberazione n. 46 del 29 settembre 2015 il Consiglio d’Ambito aveva deliberato l’avvio della procedura di affidamento del SII per l’intero territorio provinciale, secondo il regime in house providing, in coerenza con la deliberazione del Consiglio Locale di Reggio Emilia n. 2/2013 previa verifica da parte del Consiglio Locale e dei Comuni del territorio provinciale delle condizioni di fattibilità tecnico/economica richiamate nella stessa deliberazione, da completarsi entro il 31/12/2015;
- stanti gli obblighi di accantonamento previsti a carico dei bilanci dei Comuni in relazione al possesso di partecipazioni societarie, e ancor più in caso di affidamento di servizi pubblici tramite *in house providing*, che avrebbero generato riflessi negativi sui bilanci degli enti locali soci, il Consiglio Locale di Reggio Emilia con deliberazione n. 7 del 17 dicembre 2015 aveva deliberato:
 1. di proporre, a modifica della propria precedente deliberazione n. 2/2013, l’affidamento della gestione del servizio idrico integrato, nel territorio della provincia di Reggio Emilia, ad una società a partecipazione mista pubblico-privata, con socio privato industriale scelto mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica avente ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l’attribuzione di compiti operativi connessi alla gestione del servizio;
 2. di predisporre il progetto di nuovo affidamento secondo la formula organizzativa della società a partecipazione mista pubblico-privata con socio privato industriale scelto con procedura competitiva ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi dell’ordinamento comunitario;
- con deliberazione n. 48 del 13 luglio 2017 il Consiglio d’Ambito ha poi deliberato:

1. l'affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato, nel territorio della provincia di Reggio Emilia, a modifica della propria precedente deliberazione n. 46/2015 che stabiliva la forma dell'*in house providing*, ad una società a partecipazione mista pubblica e privata, con socio privato industriale scelto mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica avente ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di compiti operativi connessi alla gestione del servizio, in coerenza con la deliberazione del Consiglio Locale di Reggio Emilia n. 7/2015 sopra richiamata;
2. di dare mandato al Direttore di ATERSIR per il completamento dell'istruttoria tecnica economica e giuridica e per la predisposizione di tutti gli atti propedeutici all'indizione della procedura di affidamento di cui al punto 1;

considerato che:

- ai fini del completamento dell'istruttoria tecnica economica e giuridica e per la predisposizione di tutti gli atti propedeutici all'indizione della procedura di affidamento prescelta, si rende necessario strutturare il modello di gestione in PPPI maggiormente aderente alle esigenze di organizzazione e gestione del servizio specifiche del territorio di Reggio Emilia e a tal fine è stato coinvolto anche il gruppo di ricerca coordinato dal prof. Giuseppe Caia del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Bologna;
- i Comuni del territorio hanno promosso a tal fine un confronto con le organizzazioni di rappresentanza dei diversi soggetti interessati dal futuro affidamento, quali il Forum Provinciale dell'acqua e i Sindacati di settore maggiormente rappresentativi,
- ad esito del confronto così svoltosi - anche ricorrendo alla struttura tecnica di ATERSIR per il chiarimento e, ove possibile, la risoluzione di singole problematiche di natura giuridica e tecnica - è stato prodotto un documento (allegato alla presente) contenente la proposta del modello di PPPI che concretamente si intende realizzare, che detta i necessari indirizzi politici, tenendo conto degli elementi di tutela dell'interesse pubblico che risultano di maggiore interesse, i quali devono orientare la struttura tecnica nella redazione della documentazione finalizzata alla procedura di gara;
- a seguito dell'approvazione dell'allegato documento la struttura tecnica di ATERSIR potrà procedere al completamento dell'istruttoria tecnica, economica e giuridica con particolare riferimento rispettivamente agli aspetti organizzativi del servizio, alla sostenibilità economico-finanziaria dell'operazione per tutto il periodo di affidamento ipotizzato ed alla elaborazione della documentazione tecnica ed industriale da porre a base della redazione del Disciplinare tecnico da allegare agli atti di gara.

ritenuto dunque di approvare l'allegato documento recante "*Linee guida degli Enti Locali della provincia di Reggio Emilia per la futura società mista a controllo pubblico titolare del servizio idrico integrato*" che assumerà il nome di ARCA (Azienda Reggiana per la Cura dell'Acqua), affinché lo stesso possa orientare l'Agenzia nello svolgimento dell'istruttoria tecnica, economica e giuridica propedeutica alla redazione della documentazione finalizzata alla procedura di gara;

visto lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 dell'11 maggio 2012;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dall'Ing. Vito Belladonna, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000;

a voti resi nelle forme di legge, unanimi e favorevoli n. 31 (quote 84,73), contrari n 0, astenuti n. 0;

DELIBERA

1. di approvare l'allegato documento recante "*Linee guida degli Enti Locali della provincia di Reggio Emilia per la futura società mista a controllo pubblico titolare del servizio idrico integrato*", affinché lo stesso possa orientare l'Agenzia nello svolgimento dell'istruttoria tecnica, economica e giuridica propedeutica alla redazione della documentazione finalizzata alla procedura di gara;
2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.

IL PROGETTO “ARCA” - AZIENDA REGGIANA PER LA CURA DELL'ACQUA

LINEE GUIDA DEGLI ENTI LOCALI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PER LA FUTURA SOCIETA' MISTA A CONTROLLO PUBBLICO TITOLARE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.

1) Premessa: l'affidamento del servizio.

Nel dicembre 2015 i Sindaci reggiani hanno deliberato il modello gestionale con il quale sarà gestito il servizio idrico integrato. La scelta arriva dopo quattro anni di un approfondito confronto, che ha coinvolto anche il Forum Provinciale per l'Acqua (composto da tutti i portatori di interesse e dall'associazionismo del settore), finalizzato a comprendere i meccanismi che regolano la gestione dell'acqua e proporre una formula gestionale capace di aumentare il livello di territorialità e di controllo pubblico nella gestione di questi servizi.

I rappresentanti degli Enti Locali reggiani hanno scelto di costituire una società mista, dopo aver escluso l'iniziale ipotesi – fondata su uno studio di fattibilità – per un affidamento in house, ritenuto dai sindaci troppo rischioso, per l'incertezza normativa in merito alle possibili ripercussioni dell'indebitamento, intrinseco alla gestione del servizio idrico integrato, sulle finanze degli Enti Locali stessi.

Questa società avrà la titolarità della concessione, mentre sarà prevista l'assegnazione della prevalenza delle funzioni inerenti il servizio quale contributo operativo del partner privato all'esecuzione di tali prestazioni e/o il suo contributo amministrativo alla gestione dell'entità a capitale misto, in conformità al modello della società mista le cui caratteristiche sono state descritte ed esaminate dal gruppo di ricerca coordinato dal prof. Giuseppe Caia del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Bologna, ove si prevede che il socio operativo svolga l'interrezza delle funzioni operative relative al servizio.

In questa logica il nuovo assetto del servizio dovrebbe prevedere quindi:

- una società mista, che come meglio evidenziato in seguito, sarà soggetta al controllo degli Enti Locali mediante AGAC Infrastrutture quale “socio pubblico”, che sarà titolare della concessione di servizio pubblico ed avrà anche un ruolo di coordinamento tra le amministrazioni pubbliche di riferimento e il socio privato operativo in modo tale da ancorare la gestione al territorio ed incrementare il livello di trasparenza sulle scelte strategiche ed operative riguardanti la distribuzione dell'acqua potabile e la depurazione;

- un partner privato, scelto attraverso una procedura ad evidenza pubblica, che entrerà come socio privato industriale di minoranza nella società mista ed avrà i compiti riconosciuti dalla legge al gestore integrale (incasso delle tariffe, gestione operativa del servizio, realizzazione degli investimenti). Il gestore integrale – per scelta dei Sindaci – dovrà essere un veicolo locale (di seguito anche SOT quale società veicolo esclusivamente dedicata al servizio, una SPV

special purpose vehicle) costituito e partecipato dal socio privato industriale di ARCA per l'espletamento del servizio idrico integrato nel territorio del bacino di Reggio Emilia.

L'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per il Servizio Idrico ed i Rifiuti (ATERSIR) sarà il committente pubblico che dovrà gestire la fase di selezione del soggetto e che – sulla base della legge regionale n°23 del 2011 – dovrà regolare il titolare della concessione una volta espletato il nuovo affidamento.

In questo schema dovranno quindi essere redatti tutti gli atti che definiranno il nuovo assetto: lo statuto della società mista, i patti parasociali interni alla stessa società, il contratto di servizio relativo alla gestione affidata.

Risulta quindi fondamentale fornire alla struttura tecnica ed al Consiglio d'Ambito di ATERSIR tutti gli elementi utili per poter indirizzare gli atti e redigere – nei prossimi mesi – i documenti necessari al nuovo affidamento. Con questo sintetico documento si elencheranno gli aspetti che gli enti locali ritengono importanti per rispettare gli orientamenti già assunti, demandando alla struttura di ATERSIR ed ai relativi consulenti una verifica di fattibilità tecnico-giuridica propedeutica alla traduzione delle indicazioni all'interno dei diversi atti formali, nel rispetto della normativa, della regolazione di settore e degli orientamenti giurisprudenziali di riferimento.

2) La Società Mista: il progetto ARCA.

Nel corso del dibattito fatto negli scorsi anni, emerse un nome che può essere utile riprendere e riproporre per tradurre in quattro lettere il valore che si attribuisce alla società mista che sarà titolare della concessione.

Azienda Reggiana per la Cura dell'Acqua: ARCA.

Il nome evoca nella nostra cultura lo strumento con il quale si conduce attraverso un ambiente tempestoso qualcosa di prezioso. Il titolo di “azienda” nasce dalla volontà di chiarire la concretezza del nuovo soggetto e la sua ambizione ad avere un ruolo rilevante nella titolarità della concessione. L'utilizzo del termine “reggiano” chiarisce il profilo circoscritto alla gestione del servizio in un determinato territorio, superando l'assetto interregionale dell'attuale gestore. La parola “cura” è utilizzata per descrivere con un unico sintetico concetto sia una distribuzione sicura e di qualità dell'acqua potabile che il successivo trattamento – a beneficio dell'ecosistema – dei reflui.

ARCA avrà il ruolo di concessionario del servizio idrico integrato, nonché di coordinamento tra le amministrazioni pubbliche di riferimento e il socio privato industriale, e supporterà altresì gli enti locali nello svolgimento di studi e ricerche sulla qualità dell'acqua e del sistema idrico, conservando sul tema quel patrimonio culturale e conoscitivo storico proprio del sistema Reggiano.

ARCA dovrà essere controllata dal pubblico. Si ipotizza quindi una governance con queste caratteristiche:

1. proprietà al 60% pubblica detenuta dalla società degli assets del servizio idrico di esclusiva proprietà degli enti locali reggiani: AGAC Infrastrutture.

2. CDA composto da tre membri: due di designazione di AGAC Infrastrutture, e quindi degli Enti locali soci della medesima società ed uno nominato dal socio privato detentore del 40%; la nomina dei due componenti espressione degli enti locali dovrà avvenire mediante lo svolgimento di procedure trasparenti e non discriminatorie: si dovrà procedere con avviso pubblico finalizzato alla presentazione delle candidature da parte dei soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dal predetto avviso pubblico.

Il responsabile delle attività operative della SOT dovrà essere nominato mediante l'espletamento di una procedura selettiva esperita da parte della SOT stessa nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e non discriminazione, aspetti da prevedersi ex ante in sede di procedura di selezione, unitamente ai requisiti minimi che tale figura dovrà possedere.

Ad ARCA si chiederà di svolgere le seguenti funzioni:

I) Comunicazioni e relazioni istituzionali: relazione con gli enti locali in tutto ciò che attiene la realizzazione degli investimenti e la gestione del servizio idrico. Attività di comunicazione e di educazione ambientale inerente il servizio idrico integrato.

II) Proposta dei documenti di programmazione e pianificazione di sistema: in quanto soggetto gestore del servizio, la società mista, insieme alla SOT dovrà proporre alle autorità competenti (in primis ATERSIR) i documenti di programmazione a partire dal piano annuale e pluriennale degli investimenti e dalle analisi delle priorità del territorio nell'esercizio della concessione in coerenza con piano d'ambito.

III) Contabilità regolatoria ed ambientale: in maniera coordinata con il socio privato, la società mista dovrà garantire la gestione dei rapporti con ATERSIR e la produzione di report per gli enti locali e per le occasioni di confronto pubblico sia in termini di gestione economica che in termini di risultati di qualità del servizio in coerenza con l'attività di cui al precedente punto I).

IV) Attività di monitoraggio e reportistica in tempo reale sulle attività della SOT per conto degli enti locali

L'esatta definizione delle unità di personale dovrà essere effettuata, in sede preliminare, da ATERSIR in fase di redazione degli atti di gara. Le funzioni appena elencate sono necessarie per poter garantire un maggior raccordo fra gli Enti locali, che tramite AGAC Infrastrutture saranno soci di maggioranza della mista, e la fase operativa di gestione in capo al socio privato in via principale, in modo da accrescere il ruolo degli stessi e il controllo sulla qualità, l'efficienza e l'efficacia del servizio.

Tutte le altre funzioni saranno gestite dal socio privato industriale, previa verifica della coerenza con la normativa e la regolazione di settore.

3) Il socio privato industriale operativo

Come già anticipato, le funzioni attinenti la gestione operativa del servizio dovranno essere assegnate al socio privato.

Negli atti di gara per la scelta del socio privato industriale di ARCA è necessario prevedere l'obbligo, in capo all'aggiudicatario, di costituire una società operativa territoriale (il cui capitale sarà detenuto al 100% dall'aggiudicatario della procedura in caso di operatore singolo, o cumulativamente dai membri del raggruppamento o altra forma di partecipazione associata in caso di aggiudicazione a una forma di raggruppamento permessa dall'ordinamento o dalla lex specialis di gara) per l'espletamento materiale delle funzioni assegnate al socio privato ed individuare i compiti operativi di cui sarà investita la SOT.

Per garantire inoltre la qualità del servizio si richiede particolare attenzione all'Ente affidante, ATERSIR, nella definizione di standard di qualità nel rispetto di quanto regolato dall'ARERA.

Gli enti locali hanno identificato alcune funzioni per le quali si chiede prevedere limitazioni all'outsourcing verso soggetti terzi ovvero a società collegate alla SOT allo scopo di garantire nella gestione del servizio tre principi irrinunciabili nel garantire la qualità del servizio:

- controllo
- territorialità
- efficienza

Le funzioni inerenti la gestione del servizio idrico integrato in capo al socio privato sulle quali i Sindaci Reggiani richiedono di verificare l'inserimento in gara di limitazioni all'outsourcing¹⁰ - motivate dalla necessità di poter radicare sul territorio le funzioni aventi maggior impatto sull'ecosistema locale - previa verifica di legittimità da parte della struttura di ATERSIR per garantire il rispetto della libertà d'impresa previsto dall'art.41 della Costituzione sono i seguenti:

I) Realizzazione delle opere di manutenzione e dei nuovi investimenti, comprensive delle attività di progettazione e direzione lavori, permessi ed autorizzazioni relativi ad estensioni e appalti;

II) Attività di controllo e di cura delle reti e degli impianti, comprensive delle attività elettriche e di telecontrollo, ricerca perdite, gestioni reti ed impianti, disinfezione e trattamento, gestione fogne e depuratori, smaltimento fanghi;

III) Area tecnica, comprensiva dei servizi tecnici e laboratoriali, cartografia e geologia territoriale;

IV) Servizi in relazione con l'utenza, comprensivi degli sportelli per l'utenza, utenza posa e subentro, autorizzazione agli scarichi industriali;

4) Aspetti inerenti la qualità del lavoro.

Se il servizio idrico reggiano ha standard di qualità tra i più elevati in Italia è necessario riconoscere la professionalità di chi lavora all'interno dei servizi. Riteniamo quindi fondamentale individuare alcune linee guida che dovranno caratterizzare gli atti di gara e di regolazione in vista del nuovo affidamento.

La selezione delle imprese di gestione del servizio dovrà essere svolta attraverso l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, escludendo il criterio del massimo ribasso. La componente economica dell'offerta dovrà avere un'incidenza percentuale minoritaria, e comunque non superiore al 30%, al fine di valorizzare adeguatamente la qualità delle offerte.

Il socio privato dovrà essere in possesso di specifiche capacità e competenze per il miglioramento dei servizi, nonché l'impegno ad intervenire sui processi di organizzazione del lavoro in modo da migliorarne la qualità e garantire la sicurezza dei lavoratori.

Sarà fondamentale inserire già in fase di selezione del socio privato l'elencazione delle casistiche di risoluzione del contratto ed una reversibilità rispetto ad una sua eventuale uscita dalla compagine societaria di ARCA.

In previsione degli atti di gara relativi all'affidamento del servizio su materie quali: subappalti, continuità dei rapporti di lavoro in essere, applicazioni contrattuali, clausola sociale, viene prevista la definizione di un apposito accordo con le organizzazioni sindacali.



Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Reggio Emilia n. 2 del 30 luglio 2018

Oggetto: Servizio Idrico Integrato. Approvazione linee di indirizzo per la concessione del servizio idrico integrato tramite gara a doppio oggetto nel bacino territoriale di Reggio Emilia

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 30 luglio 2018

Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore del Consiglio Locale
di Reggio Emilia
F.to Tania Tellini

Il segretario verbalizzante
F.to Fausta Pizzaghi

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La sua stessa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 11 settembre 2018

ALLEGATO 9 - PEF di ARCA

CONTO ECONOMICO	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<u>Ricavi</u>									
Ricavi da tariffa	-	84.122.014	87.234.529	90.462.206	85.655.023	88.824.259	90.508.561	92.267.369	93.765.468
RA_Ricavi da prestazioni accessorie	-	263.990	273.757	310.304	301.449	319.167	331.723	344.933	357.544
Rb_Ricavi da altre attività idriche	-	1.170.902	1.214.226	1.376.324	1.337.048	1.415.636	1.471.329	1.529.919	1.585.855
Totale Ricavi	-	85.556.906	88.722.512	92.148.834	87.293.520	90.559.062	92.311.614	94.142.221	95.708.866
<u>Costi</u>									
Costi di personale ARCA	-	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000
Costi operativi di ARCA (diversi dal personale)	-	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Riversamento ricavi tariffari a SOT	-	84.987.423	88.201.434	91.632.821	86.778.522	90.044.064	91.796.616	93.627.223	95.193.868
Totale Costi	-	85.473.423	88.687.434	92.118.821	87.264.522	90.530.064	92.282.616	94.113.223	95.679.868
Margine	-	83.483	35.077	30.013	28.998	28.998	28.998	28.998	28.998
Ammortamenti	-	1.750	4.071	5.214	6.357	7.500	7.071	6.643	7.786
EBIT	-	81.733	31.006	24.799	22.641	21.498	21.927	22.355	21.212
Utile Ante Imposte	-	81.733	31.006	24.799	22.641	21.498	21.927	22.355	21.212
Totale Imposte	-	22.804	8.651	6.919	6.317	5.998	6.118	6.237	5.918
Utile	-	58.930	22.355	17.880	16.324	15.500	15.809	16.118	15.294

STATO PATRIMONIALE	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
- Materiali	-	15.750	19.679	22.464	24.107	24.607	25.036	26.393	26.607
Immobilizzazioni	-	15.750	19.679	22.464	24.107	24.607	25.036	26.393	26.607
Ricavi	-	85.556.906	88.722.512	92.148.834	87.293.520	90.559.062	92.311.614	94.142.221	95.708.866
Aliquota IVA	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
IVA	-	8.555.691	8.872.251	9.214.883	8.729.352	9.055.906	9.231.161	9.414.222	9.570.887
gg incasso	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Incassi	-	94.112.597	97.594.763	101.363.717	96.022.872	99.614.968	101.542.775	103.556.443	105.279.753
- Disponibilità Liquide	100.000	191.878	207.963	223.057	237.738	252.738	267.995	282.879	297.959
- Incassi Commerciali	-	94.112.597	97.594.763	101.363.717	96.022.872	99.614.968	101.542.775	103.556.443	105.279.753
- Pagamenti Commerciali	-	85.442.224	88.697.777	92.126.821	87.272.522	90.538.064	92.290.239	94.121.100	95.687.868
- IVA	-	8.555.691	8.872.251	9.214.883	8.729.352	9.055.906	9.231.161	9.414.222	9.570.887
- Imposte	-	22.804	8.651	6.919	6.317	5.998	6.118	6.237	5.918
Attivo Circolante	100.000	191.878	207.963	223.057	237.738	252.738	267.995	282.879	297.959
Totale Attivo	100.000	207.628	227.641	245.521	261.845	277.345	293.031	309.272	324.566
- Capitale Sociale	100.000	100.000	158.930	181.285	199.165	215.489	230.989	246.798	262.916
- Utile	-	58.930	22.355	17.880	16.324	15.500	15.809	16.118	15.294
Patrimonio Netto	100.000	158.930	181.285	199.165	215.489	230.989	246.798	262.916	278.210
- Commerciali	-	48.699	46.356	46.356	46.356	46.356	46.233	46.356	46.356
- Costi di esercizio	-	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
- Costi di personale	-	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000
- Costi di Investimento	-	17.500	8.000	8.000	8.000	8.000	7.500	8.000	8.000
Costi	-	503.500	494.000	494.000	494.000	494.000	493.500	494.000	494.000
gg pagamento	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Pagamenti	-	454.801	496.342	494.000	494.000	494.000	493.623	493.877	494.000

- Commerciali riversamento ricavi tariffari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Pagamenti</i>	-	84.987.423	88.201.434	91.632.821	86.778.522	90.044.064	91.796.616	93.627.223	95.193.868
Debiti	-	48.699	46.356	46.356	46.356	46.356	46.233	46.356	46.356
Totale Passivo	100.000	207.628	227.641	245.521	261.845	277.345	293.031	309.272	324.566
Rendiconto Finanziario	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
(A) Flussi Finanziari derivanti da Attività Op	-	109.378	24.084	23.094	22.681	23.000	22.757	22.884	23.080
Utile (perdita) d'esercizio	-	58.930	22.355	17.880	16.324	15.500	15.809	16.118	15.294
Ammortamenti e Svalutazioni	-	1.750	4.071	5.214	6.357	7.500	7.071	6.643	7.786
Incremento/(decremento) debiti commerciali	-	48.699 -	2.342 -	0	0 -	0 -	123	123 -	0
(B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'	-	17.500 -	8.000 -	8.000 -	8.000 -	8.000 -	7.500 -	8.000 -	8.000
Incremento/(decremento Disponibi	100.000	91.878	16.084	15.094	14.681	15.000	15.257	14.884	15.080
- di cui Disponibilità a inizio esercizio	-	100.000	191.878	207.963	223.057	237.738	252.738	267.995	282.879
- di cui Disponibilità a fine esercizio	100.000	191.878	207.963	223.057	237.738	252.738	267.995	282.879	297.959
<i>check</i>	-	0 -	0	0 -	0	0 -	0	0 -	0

CONTO ECONOMICO	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
<i>Ricavi</i>									
Ricavi da tariffa	95.584.350	94.756.155	96.274.169	98.257.868	98.512.470	98.601.334	98.823.051	98.830.908	98.875.394
RA_Ricavi da prestazioni accessorie	371.769	375.919	389.580	405.560	414.743	423.419	424.371	424.405	424.596
Rb_Ricavi da altre attività idriche	1.648.950	1.667.356	1.727.948	1.798.823	1.839.554	1.878.038	1.882.261	1.882.410	1.883.258
Totale Ricavi	97.605.069	96.799.430	98.391.697	100.462.251	100.766.767	100.902.790	101.129.683	101.137.724	101.183.248
<i>Costi</i>									
Costi di personale ARCA	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000
Costi operativi di ARCA (diversi dal personale)	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Riversamento ricavi tariffari a SOT	97.090.071	96.284.432	97.876.699	99.947.253	100.251.769	100.387.792	100.614.685	100.622.726	100.668.250
Totale Costi	97.576.071	96.770.432	98.362.699	100.433.253	100.737.769	100.873.792	101.100.685	101.108.726	101.154.250
Margine	28.998	28.998	28.998	28.998	28.998	28.998	28.998	28.998	28.998
Ammortamenti	8.357	8.357	7.786	7.214	7.786	8.357	8.357	7.786	7.214
EBIT	20.641	20.641	21.212	21.784	21.212	20.641	20.641	21.212	21.784
Utile Ante Imposte	20.641	20.641	21.212	21.784	21.212	20.641	20.641	21.212	21.784
Totale Imposte	5.759	5.759	5.918	6.078	5.918	5.759	5.759	5.918	6.078
Utile	14.882	14.882	15.294	15.706	15.294	14.882	14.882	15.294	15.706

STATO PATRIMONIALE	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
- Materiali	26.250	25.893	25.607	26.393	26.607	26.250	25.893	25.607	26.393
Immobilizzazioni	26.250	25.893	25.607	26.393	26.607	26.250	25.893	25.607	26.393
<i>Ricavi</i>	97.605.069	96.799.430	98.391.697	100.462.251	100.766.767	100.902.790	101.129.683	101.137.724	101.183.248
<i>Aliquota IVA</i>	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
<i>IVA</i>	9.760.507	9.679.943	9.839.170	10.046.225	10.076.677	10.090.279	10.112.968	10.113.772	10.118.325
<i>gg incasso</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Incassi</i>	107.365.576	106.479.373	108.230.867	110.508.476	110.843.444	110.993.070	111.242.652	111.251.496	111.301.573
- Disponibilità Liquide	313.198	328.438	343.894	358.938	374.017	389.257	404.496	419.952	434.996
- <i>Incassi Commerciali</i>	107.365.576	106.479.373	108.230.867	110.508.476	110.843.444	110.993.070	111.242.652	111.251.496	111.301.573
- <i>Pagamenti Commerciali</i>	- 97.584.071	- 96.778.432	- 98.370.323	- 100.441.130	- 100.745.769	- 100.881.792	- 101.108.685	- 101.116.349	- 101.162.126
- <i>IVA</i>	- 9.760.507	- 9.679.943	- 9.839.170	- 10.046.225	- 10.076.677	- 10.090.279	- 10.112.968	- 10.113.772	- 10.118.325
- <i>Imposte</i>	- 5.759	- 5.759	- 5.918	- 6.078	- 5.918	- 5.759	- 5.759	- 5.918	- 6.078
Attivo Circolante	313.198	328.438	343.894	358.938	374.017	389.257	404.496	419.952	434.996
Totale Attivo	339.448	354.330	369.501	385.331	400.625	415.507	430.389	445.559	461.389
- Capitale Sociale	278.210	293.092	307.974	323.268	338.974	354.268	369.150	384.033	399.327
- Utile	14.882	14.882	15.294	15.706	15.294	14.882	14.882	15.294	15.706
Patrimonio Netto	293.092	307.974	323.268	338.974	354.268	369.150	384.033	399.327	415.033
- Commerciali	46.356	46.356	46.233	46.356	46.356	46.356	46.356	46.233	46.356
- <i>Costi di esercizio</i>	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
- <i>Costi di personale</i>	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000
- <i>Costi di Investimento</i>	8.000	8.000	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000	7.500	8.000
<i>Costi</i>	494.000	494.000	493.500	494.000	494.000	494.000	494.000	493.500	494.000
<i>gg pagamento</i>	90	90	90	90	90	90	90	90	90
<i>Pagamenti</i>	494.000	494.000	493.623	493.877	494.000	494.000	494.000	493.623	493.877

- Commerciali riversamento ricavi tariffari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Pagamenti</i>	97.090.071	96.284.432	97.876.699	99.947.253	100.251.769	100.387.792	100.614.685	100.622.726	100.668.250
Debiti	46.356	46.356	46.233	46.356	46.356	46.356	46.356	46.233	46.356
Totale Passivo	339.448	354.330	369.501	385.331	400.625	415.507	430.389	445.559	461.389
Rendiconto Finanziario	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
(A) Flussi Finanziari derivanti da Attività Operative	23.239	23.239	22.956	23.044	23.080	23.239	23.239	22.956	23.044
Utile (perdita) d'esercizio	14.882	14.882	15.294	15.706	15.294	14.882	14.882	15.294	15.706
Ammortamenti e Svalutazioni	8.357	8.357	7.786	7.214	7.786	8.357	8.357	7.786	7.214
Incremento/(decremento) debiti commerciali	0 -	0 -	123	123 -	0	0 -	0 -	123	123
(B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento	8.000 -	8.000 -	7.500 -	8.000 -	8.000 -	8.000 -	8.000 -	7.500 -	8.000
Incremento/(decremento) Disponibilità finanziarie	15.239	15.239	15.456	15.044	15.080	15.239	15.239	15.456	15.044
- di cui Disponibilità a inizio esercizio	297.959	313.198	328.438	343.894	358.938	374.017	389.257	404.496	419.952
- di cui Disponibilità a fine esercizio	313.198	328.438	343.894	358.938	374.017	389.257	404.496	419.952	434.996
<i>check</i>	0 -	0 -	0	0	0 -	0 -	0 -	0	0

ALLEGATO 10

ASSUNZIONI ALLA BASE DELL'AGGIORNAMENTO DEI RICAVI TARIFFARI DEL SERVIZIO IDRICO DI COMPETENZA DI ARCA S.r.l.

Lo sviluppo dei ricavi tariffari del servizio idrico nell'arco della nuova concessione in capo ad ARCA, è stato predisposto in applicazione dell'ultimo metodo tariffario idrico dell'ARERA (MTI3) a partire dall'ultima manovra tariffaria di aggiornamento biennio 2022-2023, relativa al sub-ambito di Reggio Emilia, così come approvata dall'ARERA. Tale aggiornamento recepisce i dati economici di Bilancio 2020 e i dati patrimoniali relativi ai cespiti di consuntivo 2020 e 2021: esso pertanto tiene conto della consistenza patrimoniale degli assets strumentali e funzionali allo svolgimento del servizio idrico realizzati dal gestore dal 2005 fino al 2021.

Il Conto Economico di ARCA è stato sviluppato su un arco di temporale superiore ai 5 anni decorrente dall'1.1.2024.

Più specificatamente, per lo sviluppo della previsione dei ricavi a partire dall'annualità 2024 sono state assunte le seguenti ipotesi:

- a. per ciò che riguarda gli indici inflattivi attraverso cui aggiornare la componente tariffaria Opex end, stante il contesto geo-politico mondiale venutosi a concretizzare nell'anno appena trascorso, non si è ritenuto di poter mantenere ai fini previsionali il medesimo dato di inflazione assunto dall'ARERA in riferimento al 2023 (0%): per la crescita dei costi operativi endogeni si è tenuto conto degli indici riportati in tabella; dal 2027 al 2035 è stata mantenuta costante l'inflazione del 2% e dal 2036 al 2040 è stata considerata una inflazione pari allo 0%.

2023	2024	2025	2026	2027	2028
1,0439	1,0471	1,0260	1,0210	1,0200	1,0200

Tabella degli Indici inflattivi implementati nel modello di calcolo dei ricavi tariffari

- b. per i costi di energia elettrica, i costi di gestione dei fanghi di depurazione, i ricavi da altre attività idriche, i ricavi da prestazioni accessorie sono stati considerati dati previsionali ad hoc;
- c. per gli importi relativi alle entrate in esercizio degli investimenti, rilevanti ai fini del calcolo dei capex:
 - nel biennio 2022 e 2023 sono stati assunti, rispettivamente, un dato di pre-consuntivo e un dato previsionale;
 - dal 2024 in avanti è stata considerata la medesima dinamica degli investimenti assunta nel PEF offerto per il periodo 2021-2040, ma traslata di 3 anni dal 2021 al 2024. Gli importi degli investimenti considerati ai fini dello sviluppo del PEF offerto, corrispondono al valore lordo degli investimenti offerti in ciascuna singola annualità, nettati delle scontistiche offerte sul prezziario della CCIA di Reggio Emilia e sulle spese tecniche;
- d. sul VRG di ogni anno calcolato in applicazione degli elementi di cui sopra, è stato applicato lo sconto offerto del 7,3%, azzerando in prima istanza la componente tariffaria FONI e portando in detrazione la rimanente parte dello sconto dalla componente Oneri Finanziari.



Reggio Emilia, 27 Marzo 2023
Prot. **RT004113-2023-P**

Spett.le AGAC Infrastrutture Spa
Piazza Prampolini 1
42121 Reggio Emilia
Inviato tramite PEC:
agacinfrastrutture@legalmail.it
All'Attenzione dell'Amministratore Unico Dott. Alessandro Verona

Oggetto: Aggiudicazione GARA RE Determina ATERSIR n.343/2022: comunicazione preventiva dell'esercizio dell'opzione prevista dall'art.3 c.5 della Convenzione per la gestione dei compiti operativi.

Con **Determinazione n. 343 del 28 dicembre 2022** di Atersir è stata disposta l'aggiudicazione a favore di IRETI Spa in esito all'perimento della procedura ristretta per la selezione del socio privato operativo della costituenda società mista per l'affidamento della concessione del servizio idrico integrato nella Provincia di Reggio Emilia.

Ai sensi dell'art. 6 della Convenzione per la gestione, l'avvio del servizio entro la scadenza indicata è vincolato alla realizzazione di una serie di avvenimenti, tra cui:

- a. la costituzione di ARCA srl (di seguito ARCA) e della Società Operativa Territoriale (di seguito SOT) controllata al 100% da IRETI spa (di seguito IRETI);
- b. la stipula fra ARCA ed ATERSIR della convenzione di gestione;
- c. la stipula fra ARCA, IRETI e la SOT della convenzione disciplinante gli specifici compiti operativi della SOT;
- d. il trasferimento del personale in forza al gestore uscente IRETI e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di IRETI riferibili al servizio idrico di Reggio Emilia, rispettivamente, ad ARCA ed alla SOT sulla base della ripartizione di competenze tra i due soggetti;
- e. il trasferimento dal gestore uscente IRETI ad ARCA delle reti e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali al servizio idrico integrato esistenti alla data dell'avvio del servizio - i cosiddetti beni afferenti al Valore Residuo (VR).

Tale trasferimento comporterebbe, come evidenziato nell'allegato 7 alla Lettera di Invito del bando di gara (CIG: 812042852C) recante i prospetti economici in arco piano, rispettivamente, di ARCA e del gruppo societario Socio privato/SOT, la rappresentazione a Conto Economico di ARCA dell'ammortamento dei beni del VR e del debito esistente associato a tali beni.

L'ammortamento dei beni e delle opere realizzate dal Gestore nell'arco del nuovo periodo concessorio e le rispettive voci debitorie, troveranno invece rappresentazione nel Conto Economico della SOT secondo le previsioni contrattuali.

In riferimento al punto e) dell'elenco sopra indicato, l'art.3 comma 5 della Convenzione di gestione per i compiti operativi, stabilisce quanto segue:

IRETI S.p.A.

Sede legale:
Via Piacenza, 54 – 16138 Genova

Registro imprese di Genova,
C.F. 01791490343
Capitale Sociale Euro 196.832.103.00 i.v.
REA: GE-481595 (CCIAA GE)

Società a Socio unico
Società partecipante al Gruppo IVA Iren
Partita IVA del Gruppo 02863660359

Società sottoposta a direzione
e coordinamento dell'unico socio Iren S.p.A.
C.F. 07129470014

Pec: ireti@pec.ireti.it
ireti.it
T010 5586664

Via Piacenza 54
16138 **Genova**
F010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 **Torino**
F011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 **Savona**
F019 84017220

Strada S.Margherita 6/A
43123 **Parma**
F0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 **Piacenza**
F0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 **Reggio Emilia**
F0522 286246

"5. Il socio privato e la SOT hanno la facoltà, in sede di trasferimento del ramo d'azienda del gestore uscente o nel corso della durata della concessione, di esercitare un'opzione relativa alla cessione dell'ulteriore ramo d'azienda di ARCA consistente nei beni oggetto del valore residuo e nelle passività afferenti a tali beni, trasferiti dal gestore uscente ad ARCA al socio privato medesimo o, alternativamente alla società operativa territoriale. In particolare, il socio privato e la SOT possono ottenere che tale ramo d'azienda sia ceduto al socio privato medesimo o, alternativamente alla società operativa territoriale, alle seguenti condizioni:

a. Che il ramo oggetto di cessione sia comprensivo sia delle poste patrimoniali attive che di quelle passive afferenti ai beni facenti parte del ramo, con specifico riferimento al debito contratto da parte di ARCA S.r.l. nei confronti del socio privato di cui all'Articolo 4 comma 1 ed al debito di ARCA nei confronti di AGAC Infrastrutture di cui all'Allegato 2 alla presente;

b. Che sia previsto, in forma obbligatoria e vincolante per le parti nell'atto di cessione, l'obbligo di riacquisto da parte di ARCA al termine della concessione del ramo d'azienda ceduto di cui alla precedente lettera a), nello stato in cui i beni si trovano, a fronte del riconoscimento del relativo valore regolatorio del ramo medesimo, al netto delle poste compensative, sulla base del quale il medesimo sarà oggetto di cessione al nuovo gestore

c. Che la cessione non sia lesiva dell'equilibrio economico e finanziario della gestione del servizio e di ARCA e non incida negativamente sul piano tariffario del servizio con obbligo, in questo senso, da parte del socio privato, di presentare uno studio di fattibilità che ne evidenzia la sostenibilità per le parti coinvolte e per il SII oggetto di affidamento nel suo complesso;

d. Che la titolarità dei ricavi tariffari e del servizio idrico siano mantenuti in capo ad ARCA S.r.l. e pertanto esclusi dal presente trasferimento."

In riferimento a tale previsione contrattuale, IRETI in qualità di Socio Privato di ARCA, comunica con la presente l'intenzione di avvalersi dell'esercizio dell'opzione sopra menzionata richiedendo, fin dall'avvio della concessione, il trasferimento alla SOT o il mantenimento nella disponibilità del Socio Privato (IRETI) del ramo d'azienda consistente nei beni oggetti del Valore Residuo e nelle relative passività. La titolarità dei ricavi tariffari e del servizio idrico sarà mantenuta in capo ad ARCA e pertanto esclusa dal predetto trasferimento come previsto dalla Convenzione.

A seguito dell'esercizio di tale opzione, sin dalla data di avvio della nuova gestione da parte di ARCA, i beni del VR potranno risultare iscritti a patrimonio della SOT o a patrimonio del Socio Privato (IRETI) e, pertanto, l'ammortamento dei beni del VR e le rispettive posizioni debitorie, non graveranno in alcuna misura sul Bilancio di ARCA, diversamente da quanto oggi rappresentato nell'Allegato 7 "PEF scomposto" della Lettera di Invito.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art.3 comma 5 della Convenzione di gestione per i compiti operativi, la scrivente presenterà uno studio di fattibilità che evidenzia come l'iscrizione contabile dei beni del VR a patrimonio della SOT o del Socio Privato (IRETI) non incida negativamente sul piano tariffario e non risulti lesiva dell'equilibrio economico e finanziario della gestione di ARCA e della SOT e del servizio nel suo complesso.

Una volta costituita la società ARCA sarà cura della scrivente trasmettere formale comunicazione secondo le modalità e previsioni degli atti di gara.

Ing. Fabio Giuseppini
Amministratore Delegato

